

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1779

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 31 dicembre 2014,
n. 192, recante proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative"

febbraio 2015
n. 198



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Reggente ufficio: L. Iannetti _5744

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: ---

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1779**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 31 dicembre 2014,
n. 192, recante proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative"

febbraio 2015
n. 198

Il presente dossier è stato redatto sulla base del contenuto del dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 254/1 del 13 gennaio 2015, relativo al corrispondente A.C. 2803

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
SCHEDE DI LETTURA.....	53
Articolo 1, comma 1-5 <i>(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 1, comma 6 <i>(Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 1, comma 7 <i>(Dirigenti con contratto a tempo determinato dell’Agenzia Italiana del Farmaco)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 1, comma 8 <i>(Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter <i>(Proroga delle misure di contenimento spese di funzionamento dell’Agenzia delle entrate)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 1, comma 9 <i>(Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i> Scheda di lettura.....	73
Articolo 1, comma 10 <i>(Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo)</i> Scheda di lettura.....	75
Articolo 1, comma 10-bis <i>(Personale dei Vigili del fuoco della carriera direttiva: progressione di carriera)</i> Scheda di lettura.....	77
Articolo 1, comma 11 <i>(Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico)</i> Scheda di lettura.....	79

Articolo 1, comma 11-bis <i>(Parco nazionale dello Stelvio)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 1, comma 11-ter <i>(Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 1, comma 12 <i>(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 1, comma 12-bis <i>(Precariato nelle Regioni: proroga di contratti a tempo determinato)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 1, comma 12-ter <i>(Personale regionale a contratto per attività di allertamento di protezione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 1, comma 12-quater <i>(Finanziamento dei partiti politici)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 2, comma 1, lett. a) <i>(Relazione alle Camere sull'assetto organizzativo dei TAR)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 2, comma 1, lett. b) <i>(Processo amministrativo digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 2, comma 1-bis <i>(Riapertura dei termini della procedura per il ripristino degli uffici del giudice di pace)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 2-bis <i>(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 2-ter <i>(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)</i>	
Scheda di lettura.....	105

Articolo 3, comma 1 <i>(Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 3, comma 2 <i>(Credito d'imposta per la banda ultralarga)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 3, comma 3 <i>(Divieto incroci proprietari TV/TLC-giornali)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 3 comma 3-bis <i>(Tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici in aree colpite da eventi calamitosi)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 3 commi 3-ter e 3-quater <i>(Gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 3, commi 3-quinquies e 3-sexies <i>(Informazioni obbligatorie per i soggetti che immettono nel mercato gas naturale)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 3, comma 3-septies <i>(Durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 3-bis <i>(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 4, comma 1 <i>(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 4, commi 2, 2-bis e 2-ter <i>(Normativa antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ed in concorso con la SCIA)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 4, comma 3 <i>(Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)</i>	
Scheda di lettura.....	137

Articolo 4, comma 4 <i>(Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 4, comma 5 <i>(Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 4, comma 5-bis <i>(Riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 4, comma 5-ter <i>(Concorso di province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 4, comma 5-quater <i>(Riequilibrio finanziario enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 4, comma 6 <i>(Operazione strade sicure)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 4, comma 6-bis <i>(Proroga termini ai comuni per attuare disposizioni relative al Patto di stabilità interno)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 4, comma 6-ter <i>(Dichiarazioni sostitutive per stranieri non appartenenti all'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 5, comma 1 <i>(Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l'attrattività turistica)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 5, commi 1-bis e 1-ter <i>(Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 6, comma 1 <i>(Consiglio superiore della pubblica istruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	169

Articolo 6, comma 2 <i>(Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 6, comma 2-bis <i>(Proroga della durata degli assegni di ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 6, comma 3 <i>(Disposizioni concernenti il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 6, commi 4 e 5 <i>(Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 6, comma 5-bis <i>(Proroga della durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 6, comma 6 <i>(Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 6, commi 6-bis e 6-ter <i>(Collaboratori scolastici)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 7, comma 1 <i>(Requisiti dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 7, commi 2 e 2-bis <i>(Associazione della Croce Rossa italiana)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 7, comma 3 <i>(Revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 7, comma 4 <i>(Tariffe massime da corrispondere alle strutture sanitarie)</i>	
Scheda di lettura.....	197

Articolo 7, comma 4-bis <i>(Formato elettronico delle prescrizioni mediche)</i>	
Scheda di lettura.....	199
Articolo 7, comma 4-ter <i>(Contributo in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia dell'Università "La Sapienza")</i>	
Scheda di lettura.....	201
Articolo 7, comma 4-quater <i>(Deroghe alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 8, comma 1 <i>(Contrasto alla pratica di servizio abusivo di taxi e NCC)</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 8, comma 2 <i>(Proroga dei termini per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri")</i>	
Scheda di lettura.....	207
Articolo 8, commi 3 e 3-bis <i>(Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto di lavori)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 8, commi 3-ter e 3-quater <i>(Centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture)</i>	
Scheda di lettura.....	211
Articolo 8, comma 4 <i>(Accessi su strade affidate alla gestione dell'ANAS S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	213
Articolo 8, comma 5 <i>(Revisione delle macchine agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 8, comma 5-bis <i>(Abilitazione all'uso delle macchine agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 8, comma 6 <i>(Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate)</i>	
Scheda di lettura.....	219

Articolo 8, comma 7 <i>(Contratti di programma aeroportuali)</i>	
Scheda di lettura.....	223
Articolo 8, commi 8 e 9 <i>(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 8, comma 10 <i>(Revisione delle concessioni autostradali)</i>	
Scheda di lettura.....	229
Articolo 8, comma 10-bis <i>(Sospensione esecuzione sfratti)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 9, comma 1 <i>(Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)</i>	
Scheda di lettura.....	239
Articolo 9, comma 2 <i>(Interventi di messa in sicurezza del territorio)</i>	
Scheda di lettura.....	241
Articolo 9, comma 3 <i>(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	243
Articolo 9, comma 4 <i>(Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)</i>	
Scheda di lettura.....	245
Articolo 9, comma 4-bis <i>(Parco tecnologico di stoccaggio radioattivo)</i>	
Scheda di lettura.....	251
Articolo 9, commi 4-ter e 4-quater <i>(Proroga delle gestioni comunali relative ai rifiuti nella Regione Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	253
Articolo 9, comma 4-quinquies <i>(Situazione emergenziale stabilimento Stoppani a Cogoleto - GE)</i>	
Scheda di lettura.....	255
Articolo 9-bis <i>(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata)</i>	
Scheda di lettura.....	257

Articolo 10, comma 1 <i>(Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 – Proroga dell’attività commissariale)</i>	
Scheda di lettura.....	259
Articolo 10, comma 2 <i>(Determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi)</i>	
Scheda di lettura.....	261
Articolo 10, comma 3 <i>(Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche)</i>	
Scheda di lettura.....	263
Articolo 10, comma 4 <i>(Organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR)</i>	
Scheda di lettura.....	265
Articolo 10, comma 4-bis <i>(Attività creditizia delle cosiddette "casse peota")</i>	
Scheda di lettura.....	269
Articolo 10, comma 5 <i>(Riduzione dell’importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi)</i>	
Scheda di lettura.....	271
Articolo 10, comma 6 <i>(Contenimento della spesa per l’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	273
Articolo 10, comma 7 <i>(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	275
Articolo 10, comma 7-bis <i>(Patto verticale incentivato)</i>	
Scheda di lettura.....	277
Articolo 10, comma 8 <i>(Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa)</i>	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 10, comma 8-bis <i>(Adempimenti IVA per i contribuenti)</i>	
Scheda di lettura.....	283

Articolo 10, comma 9 <i>(Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti)</i>	
Scheda di lettura.....	285
Articolo 10, commi 10 e 11 <i>(Proroga di termini di natura contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	291
Articolo 10, comma 11-bis <i>(Imposta municipale secondaria)</i>	
Scheda di lettura.....	295
Articolo 10, commi 11-ter e 11-quater <i>(Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia)</i>	
Scheda di lettura.....	297
Articolo 10, comma 12 <i>(Ferrovie dello Stato S.p.a)</i>	
Scheda di lettura.....	301
Articolo 10, comma 12-bis <i>(Proroga del finanziamento delle attività di CONSIP per il programma di razionalizzazione degli acquisti della PA)</i>	
Scheda di lettura.....	303
Articolo 10, commi 12-ter e 12-quater <i>(Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	305
Articolo 10, comma 12-quinquies <i>(Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari)</i>	
Scheda di lettura.....	309
Articolo 10, commi 12-sexies e 12-septies <i>(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)</i>	
Scheda di lettura.....	311
Articolo 10, comma 12-octies <i>(Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	313
Articolo 10, comma 12-novies <i>(Credito imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)</i>	
Scheda di lettura.....	315
Articolo 10, comma 12-decies <i>(Esclusioni sanzioni per L'Aquila)</i>	
Scheda di lettura.....	319

Articolo 10, comma 12-undecies <i>(Deroga alla legge 190/2011 per la proroga di benefici fiscali a favore di imprenditorialità giovanile)</i>	
Scheda di lettura.....	321
Articolo 10, comma 12-duodecies <i>(Quota Comuni su evasione fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	325
Articolo 10, comma 12-terdecies <i>(Gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	327
Articolo 10, comma 12-quaterdecies <i>(Termini di contestazione nella procedura di rientro dei capitali)</i>	
Scheda di lettura.....	329
Articolo 10, comma 12-quinquiesdecies <i>(Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI)</i>	
Scheda di lettura.....	331
Articolo 10, commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies <i>(Sanzioni e misure per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno)</i>	
Scheda di lettura.....	333
Articolo 10, comma 12-vicies <i>(Recupero accisa)</i>	
Scheda di lettura.....	339
Articolo 10, comma 12-vicies semel <i>(Disposizioni nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia)</i>	
Scheda di lettura.....	341
Articolo 10, commi 12-vicies bis e 12-vicies ter <i>(Trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)</i>	
Scheda di lettura.....	343
Articolo 10-bis <i>(Aliquota contributiva e di computo del trattamento pensionistico per alcuni iscritti alla Gestione separata INPS)</i>	
Scheda di lettura.....	345
Articolo 11, comma 1 <i>(Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	349
Articolo 11, commi 1-bis e 1-ter <i>(Fonti rinnovabili e zone a burocrazia zero in aree terremotate)</i>	
Scheda di lettura.....	351

Articolo 11, comma 2 <i>(Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna)</i>	
Scheda di lettura.....	353
Articolo 12, commi 1 e 2 <i>(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali)</i>	
Scheda di lettura.....	355
Articolo 12, comma 2-bis <i>(Libretto degli impianti termici)</i>	
Scheda di lettura.....	357
Articolo 13 <i>(Contenimento della spesa delle federazioni sportive nazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	359
Articolo 14, comma 1 <i>(Proroga dei contratti di affidamento di servizi da parte dei centri per l'impiego)</i>	
Scheda di lettura.....	361
Articolo 14, comma 1-bis <i>(Riduzione della spesa corrente degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	363

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, commi 1-5

(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

Il **comma 1** si articola nelle **lettere a) e b)**, le quali prorogano al 31 dicembre 2015 il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, riferite a 'budget assunzionali' del 2008 e del 2009.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al 'budget assunzionale' del 2014,

I **commi 3 e 4**, prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Il **comma 5** dispone che le risorse per talune delle assunzioni prorogate per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti - siano utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale delle Province, a seguito della legge n. 56 del 2013.

Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

Articolo 1, comma 6

(Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province)

Prevede che le Province (si intende: e le Città metropolitane), per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 1, comma 7

(Dirigenti con contratto a tempo determinato dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

L'**articolo 1, comma 7**, dispone una proroga, fino al 31 dicembre 2015, di contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerne (nel limite dei posti disponibili in pianta organica) i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015.

Articolo 1, comma 8

(Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali)

Proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter

(Proroga delle misure di contenimento spese di funzionamento dell’Agenzia delle entrate)

Le norme estendono dal 2015 al 2020 l’efficacia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie fiscali previste dal D.L. n. 78 del 2010. In particolare le Agenzie fiscali, anche per il periodo 2016-2020, possono assolvere agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante riversamento al bilancio dello Stato dell’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009. Si precisa che detta estensione temporale si riferisce alle norme in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66 del 2014.

Articolo 1, comma 9

(Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Il **comma 9 dell’articolo 1** consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dalla legislazione vigente, limitatamente ai profili professionali specialistici.

Articolo 1, comma 10

(Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo)

Riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all’articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 300 del 2006.

Articolo 1, comma 10-bis

(Personale dei Vigili del fuoco della carriera direttiva: progressione di carriera)

Questo comma - **introdotto dalla Camera dei deputati** - riguarda il personale della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e più in particolare la sua progressione di carriera.

Differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrino in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 1, comma 11

(Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico)

Il **comma 11 dell'articolo 1** proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 art. 1, co. 298, L. 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Articolo 1, comma 11-bis

(Parco nazionale dello Stelvio)

Il **comma 11-bis dell'articolo 1, inserito dalla Camera**, prevede che, nelle more del trasferimento alla regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali relativamente alla guida del Parco Nazionale dello Stelvio, come previsto dall'articolo [articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), il termine dei mandati del Presidente e del Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio sia prorogato dal 17 febbraio 2015 al 31 maggio 2015. Entro il predetto termine ad essi è consentito di svolgere le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio di gestione del Parco, fatte salve, esclusivamente, quelle di competenza dei revisori dei conti.

Articolo 1, comma 11-ter

(Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)

Il **comma 11-ter - inserito dalla Camera** - proroga fino al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Fondo in liquidazione coatta amministrativa).

Articolo 1, comma 12

(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)

Il **comma 12 dell'articolo 1**, in relazione al quale non sono stati approvati emendamenti modificativi da parte dell'altro ramo del Parlamento, differisce dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine entro il quale coloro - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati - che hanno effettuato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari - debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Articolo 1, comma 12-bis

(Precariato nelle Regioni: proroga di contratti a tempo determinato)

La disposizione - **introdotta dalla Camera dei deputati** - prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

Articolo 1, comma 12-ter

(Personale regionale a contratto per attività di allertamento di protezione civile)

La disposizione - **introdotta dalla Camera dei deputati** - proroga al 31 dicembre 2015 - con oneri a carico dei bilanci regionali - le disposizioni (di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

Articolo 1, comma 12-quater

(Finanziamento dei partiti politici)

Questo comma - **introdotto dalla Camera dei deputati** - proroga di sessanta giorni - per l'anno 2015 - i termini relativi al *procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici*.

In secondo luogo, proroga per l'anno 2015 - dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 - il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di *accesso alle agevolazioni fiscali*.

Infine prevede che fino al 31 dicembre 2015 - ai partiti politici che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015 - si applichino anche in caso di mancata iscrizione

nel registro alla data del finanziamento, le disposizioni in materia di *obblighi di trasparenza* relativi ai finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro.

Articolo 2, comma 1, lett. a)

(Relazione alle Camere sull'assetto organizzativo dei TAR)

L'**articolo 2, comma 1, lett. a)** del decreto-legge, in relazione al quale non sono state approvate modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione al Parlamento, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei TAR, relazione collegata alla soppressione dei tribunali amministrativi di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano).

Articolo 2, comma 1, lett. b)

(Processo amministrativo digitale)

L'**articolo 2, comma 1, lett. b)** del decreto-legge, in relazione al quale non sono state apportate modifiche dall'altro ramo del Parlamento, differisce - dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 - l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

Articolo 2, comma 1-bis

(Riapertura dei termini della procedura per il ripristino degli uffici del giudice di pace)

La disposizione in esame riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace, posto sul loro territorio e del quale è prevista la soppressione.

Articolo 2-bis

(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà)

L'**articolo 2-bis - inserito dalla Camera** - prevede, per il 2015, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Tale incremento è pari al 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. L'aumento è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Articolo 2-ter

(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, proroga di due anni la disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Articolo 3, comma 1

(Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)

Il **comma 1 dell'articolo 3** novella l'articolo 3-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 16/2012, prorogando, dal 1° gennaio 2015, al 1° luglio 2016, il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVB-T). E', altresì, prorogato, dal 1° luglio 2015, al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia. **La Camera dei deputati** ha sostituito il citato comma 5, indicando le medesime proroghe del testo vigente, ma, in luogo dell'indicazione della codifica MPEG-4, effettua un rinvio a tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). È inserito un nuovo quarto periodo, in base al quale per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi di adeguamento decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Infine, un nuovo quinto periodo, rinvia ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'individuazione delle codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate.

Articolo 3, comma 2

(Credito d'imposta per la banda ultralarga)

Il **comma 2 dell'articolo 3** proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga. In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico; si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora "disponibili" per l'intervento.

Articolo 3, comma 3

(Divieto incroci proprietari TV/TLC-giornali)

Il **comma 3 dell'articolo 3** proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Articolo 3, comma 3-bis

(Tariffe incentivanti impianti fotovoltaici in aree colpite da eventi calamitosi)

Il **comma 3 bis dell'articolo 3 - inserito dalla Camera** - prevede che il termine entro il quale devono entrare in funzione gli impianti fotovoltaici al fine di essere ammessi a godere delle tariffe incentivanti, sia prorogato al 30 settembre 2015. Si tratta, in particolare degli impianti iscritti nel registro del Gse tali da rientrare nel volume degli incentivi previsti dal "Quinto Conto Energia", da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. La proroga si riconnette all'attuazione dei programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, ed interviene sul termine disposto dal [articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Articolo 3, commi 3-ter e 3-quater

(Gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas)

I **commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 3, inseriti dalla Camera**, intervengono in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale.

Il **comma 3-ter** proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20 per cento delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d'ambito, nei casi in cui gli enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 30-bis del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#) (termini di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 in materia di criteri di gara e valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale).

Il **comma 3-quater** proroga all'11 luglio 2015 il termine entro il quale la Regione deve intervenire in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte degli Enti locali, con riferimento agli ambiti del raggruppamento indicati nell'allegato 1 del citato Decreto Ministeriale, escludendosi gli ambiti di cui

all'articolo 4, comma 3-*bis*, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#) relativi agli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna sia situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 3, commi 3-*quinqüies* e 3-*sexies*
(Informazioni obbligatorie nel Mercato del gas naturale)

I commi **3-*quinqüies*** e **3-*sexies*** dell'articolo 3, inseriti dalla Camera, intervengono in materia di determinazione dei periodi di riferimento per gli obblighi in capo ai soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale.

Il comma 3-*quinqüies* sposta dal 1° aprile al 1° ottobre 2014 la data di inizio dell'anno convenzionale, dunque prorogando la fine di tale anno dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015, quale periodo di riferimento ai fini dell'attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che immette lo stesso nella rete nazionale.

Il comma 3-*sexies* modifica direttamente la disposizione dell'[articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130](#) (c.d. "decreto stoccaggi") che fissa le date dell'anno convenzionale per l'obbligo di attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale, portando a far coincidere lo stesso con l'anno termico che decorre nel periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, e non più nel periodo tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 3, comma 3-*septies*
(Durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività)

Il **comma 3-*septies*** - **inserito dalla Camera** - dispone un incremento da 60 a 115 milioni di euro, per il 2015, della misura del finanziamento per le proroghe - oltre il limite di durata di dodici mesi e fino ad un ulteriore periodo massimo di dodici mesi - dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione "dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi".

Articolo 3-*bis*
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese)

L'articolo sospende fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia della norma (comma 7 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015) che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Fondo di garanzia PMI).

Articolo 4, comma 1

(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)

Proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell'approvazione del bilancio di medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Articolo 4, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*

(Normativa antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ed in concorso con la SCIA)

Il **comma 2 dell'articolo 4** stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015 (**modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, rispetto all'iniziale termine del 30 aprile 2015 del testo proposto dal Governo), del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere: con oltre 25 posti letto; esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.

La Camera dei deputati ha poi inserito due commi aggiuntivi. Il nuovo **comma 2-*bis*** differisce di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività che risultavano già esistenti. Il **comma 2-*ter*** limita l'applicazione del differimento di termini, concesso dal comma 2-*bis*, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione (quindi presumibilmente entro l'ottobre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 4 del medesimo D.P.R..

Articolo 4, comma 3

(Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)

Proroga di un anno - ossia al 31 dicembre 2015 - il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Articolo 4, comma 4

(Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)

L'**articolo 4, comma 4**, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

Articolo 4, comma 5

(Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province)

Il **comma 5** dell'articolo 4 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

Articolo 4, comma 5-bis

(Riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province)

Il **comma 5-bis** reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2015, relative alla ricognizione e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l'anno 2015 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

Articolo 4, comma 5-ter

(Concorso di province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica)

Il **comma 5-ter** provvede al riparto tra le province e le città metropolitane delle riduzioni di spesa corrente richieste a tali enti in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge di stabilità per il 2015.

Articolo 4, comma 5-quater

(Riequilibrio finanziario enti locali)

Il **comma 5-quater** interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto consentendo, in determinati casi, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL.

Articolo 4, comma 6
(Operazione strade sicure)

Il **comma 6 dell'articolo 4** dispone la proroga al 31 marzo 2015 del *piano di impiego operativo*, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Articolo 4, comma 6-bis
(Proroga termini ai comuni per attuare disposizioni relative al Patto di stabilità interno)

Il **comma 6-bis** differisce al 31 dicembre 2015 i termini – individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

Articolo 4, comma 6-ter
(Dichiarazioni sostitutive per stranieri non appartenenti all'Unione europea)

Questo comma - **introdotto dalla Camera dei deputati** - proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Articolo 5, comma 1
(Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l'attrattività turistica)

L'**articolo 5, comma 1**, proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2015 il termine che i comuni con popolazione tra i 5.000 e 150.000 abitanti devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto «Destinazione Italia») - riguardante i progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'EXPO 2015.

Articolo 5, commi 1-bis e 1-ter

(Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo)

Il **comma 1-bis dell'articolo 5** proroga fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del [decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#)), estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1-ter dell'articolo 5** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, è adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo». Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6, comma 1

(Consiglio superiore della pubblica istruzione)

Il **comma 1 dell'articolo 6** dispone, alla **lettera b)**, la proroga, dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015, del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - che, in base al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - e, alla **lettera a)**, la proroga (dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015) del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

A tal fine, modifica l'articolo 23-*quinquies*, commi 1 e 2, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#).

Articolo 6, comma 2

(Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia)

Il **comma 2 dell'articolo 6** proroga (dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015) il termine per procedere alla chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) e all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del 31 ottobre 2014) dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 6, comma 2-bis
(Proroga della durata degli assegni di ricerca)

Il comma 2-bis dell'articolo 6 eleva (da quattro) a sei anni la durata complessiva (ossia, comprensiva di eventuali rinnovi) dei rapporti instaurati per il conferimento di assegni di ricerca (ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#)).

Articolo 6, comma 3
(Disposizioni concernenti il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

L'articolo 6, comma 3, lettera a), estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

La **lettera b) del comma 3** estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

Articolo 6, commi 4 e 5
(Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica)

Il comma 4 dell'articolo 6 differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l'affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Al contempo, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Il comma 5 dell'articolo 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l'affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 6, comma 5-bis

(Proroga della durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali)

Il comma 5-bis dell'articolo 6 differisce (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#)).

Articolo 6, comma 6

(Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)

Il comma 6 dell'articolo 6 proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con decreto del Direttore generale 13 luglio 2011.

Articolo 6, commi 6-bis e 6-ter

(Collaboratori scolastici)

Il comma 6-bis dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Il comma 6-ter dell'articolo 6 prevede l'attivazione, da parte del Governo, di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis.

Articolo 7, comma 1

(Requisiti dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)

L'**articolo 7, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine di decorrenza dell'applicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, posti dall'[Accordo sancito il 16 dicembre 2010](#) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Si ricorda che nel periodo transitorio in atto trovano applicazione le modalità definite con il [D.M. 12 aprile 2012](#) ("Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale").

Articolo 7, commi 2 e 2-bis

(Associazione della Croce Rossa italiana)

Il **comma 2** ed il **comma 2-bis** - quest'ultimo introdotto dalla Camera - modificano la disciplina sulla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui al [D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178](#).

Le novelle propongono in primo luogo (**comma 2, lettere da a) a g) e lettere h) ed i)**) il differimento di alcuni termini temporali, tra cui il differimento dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova Associazione (prevista dal citato D.Lgs. n. 178 come Associazione di diritto privato).

In secondo luogo, le novelle specificano - **lettera g-bis) del comma 2, lettera inserita dalla Camera** - che nella costituzione del contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare, pari a 300 unità, si applichi una riserva pari a 150 posti in favore del personale che, per effetto di richiami, sia in servizio alla data del 31 dicembre 2014 e che sia, senza soluzione di continuità, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore.

Il **comma 2-bis - inserito dalla Camera** - prevede che le norme straordinarie di cui all'art. 1, commi da 425 a 429, della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), sulle procedure di mobilità inerenti al personale delle città metropolitane e delle province, si applichino anche per il personale dell'Associazione in esame.

Articolo 7, comma 3

(Revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

L'**articolo 7, comma 3**, proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Articolo 7, comma 4

(Tariffe massime da corrispondere alle strutture sanitarie)

L'**articolo 7, comma 4**, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal [D.M. 18 ottobre 2012](#) per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni (erogate in base ad accordi o contratti con il medesimo Servizio) di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale.

Articolo 7, comma 4-bis

(Formato elettronico delle prescrizioni mediche)

Il **comma 4-bis - inserito dalla Camera** - modifica la disciplina transitoria relativa alla graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale.

In base alla normativa vigente (di cui all'art. 13, commi da 1 a 3, del D.[L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#)), le regioni e le province autonome provvedono alla graduale sostituzione summenzionata in percentuali non inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015. La novella di cui al presente **comma 4-bis** differisce dal 2015 al 2016 la decorrenza dell'elevamento dall'80 al 90 per cento.

Articolo 7, comma 4-ter

(Contributo in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia dell'Università "La Sapienza")

Il **comma 4-ter - inserito dalla Camera** - dispone il rinnovo, per il 2015, di un contributo statale, pari a 100.000 euro, in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia (S.A.C.R.A.I.) del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Articolo 7, comma 4-quater

(Deroghe alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia)

Il **comma 4-quater - inserito dalla Camera** - introduce una deroga temporanea, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, alla disciplina sui requisiti per il

trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all'[art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni.

Articolo 8, comma 1

(Contrasto alla pratica di servizio abusivo di taxi e NCC)

Il **comma 1 dell'articolo 8** proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 8, comma 2

(Proroga dei termini per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri")

Il **comma 2 dell'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati**, proroga le scadenze contemplate dal decreto-legge [133/2014](#) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'art. 3 del medesimo decreto.

Articolo 8, commi 3 e 3-bis

(Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)

Il **comma 3 dell'articolo 8** proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, **che la Camera dei deputati** propone di fissare al 31 dicembre 2016, la disciplina che consente la corresponsione, in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo. **La Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo comma 3-bis** che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, eleva l'anticipazione predetta, al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 8, commi 3-ter e 3-quater

(Centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture)

La Camera dei deputati ha aggiunto due nuovi commi, 3-ter e 3-quater che fissano, al 1° settembre 2015, l'entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 8, comma 4

(Accessi su strade affidate alla gestione dell'ANAS S.p.A.)

Il **comma 4 dell'articolo 8** proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi.

Articolo 8, comma 5

(Revisione delle macchine agricole)

Il **comma 5 dell'articolo 8** differisce di sei mesi il termine per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduca l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione ed il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione.

Articolo 8, comma 5-bis

(Abilitazione all'uso delle macchine agricole)

Il **comma 5-bis - inserito dalla Camera** - differisce dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, obbligo disposto dall'[Accordo, sancito il 22 febbraio 2012](#) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, "concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione".

Articolo 8, comma 6

(Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate)

L'**articolo 8, comma 6** in esame proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

Articolo 8, comma 7

(Contratti di programma aeroportuali)

Il **comma 7 dell'articolo 8** proroga il termine per l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale degli scali aeroportuali di interesse nazionale; il nuovo termine è fissato a centottanta giorni, in luogo di sessanta, dall'entrata in vigore (11 novembre 2014) della legge di conversione del decreto-legge [133/2014](#), di cui è novellato l'articolo 1, comma 11.

Articolo 8, commi 8 e 9

(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)

Il **comma 8** proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2015, il termine contenuto nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. **La Camera dei deputati** propone di fissare tale termine al 31 dicembre 2015. Il **comma 9** apporta una conseguente modifica al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) ma la proroga non è disposta fino alla medesima data del 30 giugno 2015, bensì fino al 31 dicembre 2015; tuttavia, **a seguito dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, le due proroghe verrebbero allineate.

Articolo 8, comma 10

(Revisione delle concessioni autostradali)

Il **comma 10 dell'articolo 8** proroga di quattro-sei mesi i termini - stabiliti dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge [133/2014](#) - per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali.

Articolo 8, comma 10-bis
(Sospensione esecuzione sfratti)

Il comma **10-bis dell'articolo 8, inserito dalla Camera**, consente al giudice dell'esecuzione - nelle more dell'attuazione, per l'anno 2015, del riparto delle risorse del "Fondo nazionale locazioni" e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio stesse.

Articolo 9, comma 1
(Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)

Il **comma 1 dell'articolo 9** proroga fino al 31 dicembre 2015, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. La proroga del termine, che originariamente era prevista in 6 mesi vale a dire sino al 30 giugno 2015, è stata in tal senso **modificata durante l'esame presso la Camera**.

Articolo 9, comma 2
(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

Il **comma 2 dell'articolo 9, come modificato dalla Camera**, proroga al 30 giugno 2015 il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Il testo originario del decreto prevedeva una proroga al 28 febbraio 2015.

Articolo 9, comma 3
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Il **comma 3 dell'articolo 9, alla lettera a)**, proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;

ciò al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative.

Relativamente alle sanzioni, viene specificato alla **lettera c), come modificata dalla Camera**, che quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-*bis* del D.Lgs. 152/2006) si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015 (il testo originario prevedeva una decorrenza dal 1° febbraio 2015), e, alla **lettera b)** che le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-*bis*) non si applicano per tutto il 2015.

Articolo 9, comma 4

(Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

Il **comma 4 dell'articolo 9, come modificato dalla Camera** proroga al 30 settembre 2015 (il testo originario del decreto disponeva una proroga al 28 febbraio 2015), il termine per l'eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Articolo 9, comma 4-bis

(Parco tecnologico di stoccaggio radioattivo)

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 4-bis: con esso si aumenta da 60 a 120 giorni il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, nell'ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Articolo 9, commi 4-ter e 4-quater

(Proroga delle gestioni comunali relative ai rifiuti nella Regione Campania)

I nuovi **commi 4-ter e 4-quater, inseriti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, differiscono al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza della fase transitoria durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero

inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province. Il differimento, come specificato dal **comma 4-quater**, è disposto nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.

Articolo 9, comma 4-quinquies

(Situazione emergenziale stabilimento Stoppani a Cogoleto - GE)

Il **comma 4-quinquies**, aggiunto durante l'esame alla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 gli effetti dell'[Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006](#), che reca disposizioni urgenti di protezione civile per la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Articolo 9-bis

(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata)

L'**articolo 9-bis**, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto. Si precisa che resta ferma la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, fissata con il decreto del Ministro dell'ambiente con cui, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90](#), sono stati nominati i membri della Commissione e disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.

Articolo 10, comma 1

(Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 – Proroga dell'attività commissariale)

Il **comma 1 dell'articolo 10** proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

Articolo 10, comma 2

(Determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi)

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – finalizzato alla determinazione della tassazione

applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 30, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 91 del 2014.

Articolo 10, comma 3

(Finanziamenti della Banca d'Italia alle banche)

Il **comma 3** proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che, qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 170 del 2004, che dispone che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti determinati requisiti è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, che dispone per alcune fattispecie la non applicazione della disciplina della revocatoria nell'ambito delle procedure fallimentari.

Articolo 10, comma 4

(Organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR)

Il **comma 4** proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine di cui all'articolo 22, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 91 del 2014, entro il quale i gestori italiani devono adottare tutte le misure di carattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFMD).

Articolo 10, comma 4-bis

(Attività creditizia delle cosiddette "casse peota")

Il **comma 4-bis** proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'articolo 1, comma 176, della legge n. 147 del 2013, relativo allo svolgimento dell'attività delle società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, ai sensi dell'articolo 112, comma 7, del Testo unico bancario.

Articolo 10, comma 5

(Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi)

Proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Articolo 10, comma 6

(Contenimento della spesa per l'acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni)

Questo comma proroga per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, dall'[articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

La disposizione richiamata limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013 e 2014 nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia.

Articolo 10, comma 7

(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

Proroga per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Articolo 10, comma 7-bis

(Patto verticale incentivato)

Il **comma 7-bis** interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del c.d. patto verticale incentivato.

Articolo 10, comma 8

(Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell'isola di Lampedusa)

Si differisce al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale è operante la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.

Articolo 10, comma 8-bis

(Adempimenti IVA per i contribuenti)

Il **comma 8-bis**, aggiunto in sede parlamentare, posticipa di un anno, e quindi al momento della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il 2016, le semplificazioni in materia di detta imposta previste dall'articolo 1, comma 641 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e relative all'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.

Articolo 10, comma 9

(Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti)

Il **comma 9 dell'articolo 10** reca modifiche in merito alle risorse da utilizzare - con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - ai fini dell'attuazione della clausola di salvaguardia prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2014 e dal successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013.

Si prevede infatti:

1. di utilizzare, per la copertura degli oneri derivanti dalla sterilizzazione dell'aumento di accisa, ai fini di detta clausola di salvaguardia, una quota delle maggiori entrate rinvenienti dalle norme in tema di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014;
2. che, nel caso in cui l'andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, si riattivi una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, attraverso aumenti degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016;
3. l'abrogazione del comma 2 del DM del 30 novembre 2013, il quale stabiliva che un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli avrebbe introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, aumenti dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina e sulla benzina con piombo e gasolio usato come carburante) tali da determinare

l'acquisizione di maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 10, commi 10 e 11
(Proroga di termini di natura contabile)

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 10 recano la proroga di alcune disposizioni di natura contabile, che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

Articolo 10, comma 11-bis
(Imposta municipale secondaria)

Il **comma 11-bis**, novellando l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l'introduzione dell'imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).

Articolo 10, commi 11-ter e 11-quater
(Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia)

I **commi 11-ter e 11-quater** dispongono la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012).

Articolo 10, comma 12
(Ferrovie dello Stato S.p.a)

Il **comma 12 dell'articolo 10** integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'art. 20 del decreto-legge [66/2014](#) che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015.

Articolo 10, comma 12-bis

(Proroga del finanziamento delle attività di CONSIP per il programma di razionalizzazione degli acquisti della PA)

La norma dispone l'utilizzo, anche per l'anno 2015, di una quota delle entrate – nel medesimo limite di 5 milioni di euro, già fissato per il 2014 – derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007). L'utilizzo di tali risorse è concesso per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da CONSIP nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012. A tal fine è novellato l'articolo 9, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Articolo 10, commi 12-ter, 12-quater

(Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale)

I commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 10 apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014), posticipandone l'entrata in vigore.

Articolo 10, comma 12-quinquies

(Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari)

La disposizione in commento consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell'interessato, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 10, commi 12-sexies e 12-septies

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

Il **comma 12-sexies** dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44 del 2006 e n.184 del 2009.

Il **comma 12-septies** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007.

Articolo 10 comma 12-octies

(Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia)

Il **comma 12-octies**, introdotto in sede di esame parlamentare del provvedimento in esame, proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia. Per essi i redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura pari al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori.

Articolo 10, comma 12-novies

(Credito imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

Con il presente articolo, introdotto in sede parlamentare, si proroga dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale si può utilizzare in compensazione il credito d'imposta riconosciuto per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, così come previsto dall'articolo 2 del DL 13 maggio 2011, n. 70.

Articolo 10, comma 12-decies

(Esclusioni sanzioni per L'Aquila)

Il **comma 12-decies** è volto ad estendere all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune dell'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Articolo 10, comma 12-undecies

(Deroga alla legge 190/2011 per la proroga di benefici fiscali a favore di imprenditorialità giovanile)

Il **comma 12-undecies**, introdotto durante l'esame parlamentare, proroga per tutto l'anno 2015 le disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché il regime dei minimi previgente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); quest'ultima legge ha infatti abrogato i citati regimi fiscali agevolati mediante l'articolo 1, comma 85, lettere b) e c).

Quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in commento in 9,6 mln di euro per l'anno 2015, in 71,4 mln di euro per l'anno 2016, in 46,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 ed in 37,1 mln di euro per l'anno 2020; ad essi fornisce copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, istitutivo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). A detto fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dal comma in esame quantificate in 24,7 mln di euro per l'anno 2021. Infine prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio mediante propri decreti.

Articolo 10, comma 12-duodecies
(Quota Comuni su evasione fiscale)

Il **comma 12-duodecies**, novellando l'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dispone che fino al 2017 venga riconosciuta ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Articolo 10, comma 12-terdecies
(Gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni)

Il **comma 12-terdecies** proroga dal 30 marzo al 30 aprile il termine annuale entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi.

Articolo 10, comma 12-quaterdecies
(Termini di contestazione nella procedura di rientro dei capitali)

Il **comma 12-quaterdecies**, novellando l'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge n. 167/1990, elimina il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di *voluntary disclosure* prevista dalla legge n. 186/2014, con riferimento ai Paesi c.d. *black list* che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni.

Articolo 10, comma 12-quinquiesdecies
(Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI)

Si dispone la validità delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Si prevede inoltre che i Comuni che non hanno deliberato in materia, procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013.

Articolo 10, commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies
(Sanzioni e misure per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno)

I **commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies** intervengono alleggerendo alcune sanzioni previste dall'articolo 1, comma 462, della legge di stabilità 2013 per determinati casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014.

Articolo 10, comma 12-vicies
(Recupero accisa)

Il **comma 12-vicies** prevede, in attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, il differimento al 31 dicembre 2017 dell'esecuzione della pretesa tributaria (recupero dell'accisa) nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove lo stesso non risulti penalmente responsabile, all'esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010. Resta ferma la possibilità di rivalsa sull'effettivo responsabile del reato.

Articolo 10, comma 12 - vicies semel
(Disposizioni nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia)

Il comma **12 vicies semel**, introdotto nel **corso dell'esame alla Camera**, dispone la proroga di un anno, fino a tutto il 2015, delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge n. 16 del 2014 a favore dei comuni di Venezia e Chioggia ai quali non si applicano alcune delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 31 comma 26 della legge n. 183 del 2011.

Articolo 10, commi 12-vicies bis e 12-vicies ter
(Trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)

I **commi 12-vicies bis e 12-vicies ter** stabiliscono il differimento di un termine per la presentazione della domanda all'INPS, con riferimento ad una particolare fattispecie della disciplina relativa ai trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto, fattispecie posta dall'[art. 1, comma 115, della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Articolo 10-bis

(Aliquota contributiva e di computo del trattamento pensionistico per alcuni iscritti alla Gestione separata INPS)

L'**articolo 10-bis - inserito dalla Camera** - riduce, per il triennio 2015-2017, la misura dell'aliquota contributiva pensionistica per alcuni iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS e della corrispondente aliquota di computo del trattamento pensionistico.

La riduzione concerne i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'IVA e che non siano né pensionati né iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

Articolo 11, comma 1

(Misure integrative del fondo per le emergenze nazionali)

Il **comma 1** proroga per il 2015 la possibilità di utilizzo di alcuni fondi regionali, al fine di consentire l'integrazione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Articolo 11, commi 1-bis e 1-ter

(Fonti rinnovabili e zone a burocrazia zero in aree terremotate)

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 1-bis, che proroga il termine al 31 dicembre 2015 entro il quale - per accedere alle incentivazioni - devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, nonché il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 1-ter, che differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, nei territori interessati dai medesimi eventi sismici.

Articolo 11, comma 2

(Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna)

Il **comma 2 dell'articolo 11** prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al

completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 12, commi 1 e 2

(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali)

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, *lett. a*). Conseguentemente anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, *lett. b*).

Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 12, comma 2-bis

(Libretto degli impianti termici)

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 2-bis che differisce al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per l'espletamento degli adempimenti (previsti dall'articolo 284, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) relativi all'integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili.

Articolo 13

(Contenimento della spesa delle federazioni sportive nazionali)

L'articolo 13 differisce ulteriormente (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche. All'attuazione di tale disposizione si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Articolo 14, comma 1

(Proroga dei contratti di affidamento di servizi da parte dei centri per l'impiego)

Il **comma 1** dell'**articolo 14** dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province, i centri per l'impiego possano prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento (a soggetti esterni) di servizi per l'impiego e per le politiche attive che scadrebbero nel medesimo anno 2015. Gli oneri relativi alla proroga dei contratti sono posti (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali europei) a carico delle risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate.

Articolo 14, comma 1-bis

(Riduzione della spesa corrente degli enti locali)

Il **comma 1-bis** interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, prorogando il termine riguardante l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno e il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1-5

(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b*) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.

5. *Identico.*

I commi qui presi in considerazione prorogano una serie disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in talune pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1** si articola nelle **lettere a) e b)**, le quali prorogano al 31 dicembre 2015 il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche.

Si tratta di termine che fu già prorogato al 31 dicembre 2012 (dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 216 del 2011), indi al 30 giugno 2013 (dall'articolo 1, commi 388 e 394, della legge n. 228 del 2012, che attribuiva ad uno o più d.P.C.m. la possibilità di stabilire un'ulteriore proroga); al 31 dicembre 2013 (dal d.P.C.m. 19 giugno 2013: suo articolo 1, lettere *a*) e *b*)); da ultimo al 31 dicembre 2014 (dall'articolo 1, comma 4, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge n. 150 del 2013).

Più nel dettaglio, la **lettera a) del comma 1** proroga - si è ricordato, al 31 dicembre 2015 - il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, riferite a

'budget assunzionali' del 2008 e del 2009 (a detta della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, si figura che per le assunzioni riferite ai suddetti 'budget', questa possa essere l'ultima proroga).

Occorre dunque sciogliere quei richiami normativi, per intendere il contenuto della proroga dal 31 dicembre 2015 così disposta.

Il comma 523 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 pose il vincolo (per il 2008) ad alcune amministrazioni, perché procedessero ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di non valicare *il limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente*.

Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

- amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;
- enti pubblici non economici;
- enti indicati all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001¹.

Il medesimo limite era esteso alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ne erano invece esenti le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.

Vale ricordare come sulla materia del turn over nelle pubbliche amministrazioni altresì disponga l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale prevede per le amministrazioni pubbliche la facoltà per il 2015 di procedere (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (per il 2014, la percentuale era fissata nel 20 per cento delle cessazioni nell'anno precedente) (il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente, c.d. limite capitario, è invece eliminato).

Il comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispose per il 2008 la possibilità - per le medesime amministrazioni sopra ricordate - di procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità), nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime.

¹ Gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Il comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 autorizzò gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente.

L'articolo 66, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che le amministrazioni (le medesime di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, sopra ricordate) potessero effettuare per l'anno 2009 (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (senza che in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere potesse eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente).

La **lettera b)** del **comma 1** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge n. 112 del /2008.

Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, è prorogato, al medesimo 31 dicembre 2015.

Occorre del pari sciogliere siffatti richiami normativi.

L'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 prevede per il quadriennio 2010-2013, che le amministrazioni (le medesime di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, sopra ricordate, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) potessero procedere, per ciascun anno (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità), ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (senza che in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere potesse eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente).

Dunque la proroga ora recata dalla disposizione qui in commento del decreto-legge n. 192 del 2014, concerne il termine per assunzioni relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012.

Il comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede un regime speciale in materia di *turn over* a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per gli anni 2010 e 2011, essi potevano così procedere (secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto-legislativo n. 165 del 2001) all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.m. 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-*bis* in tema di percentuali del *turn-over* (deroga autorizzata dall'articolo 1, comma 91 della legge n. 228 del 2012 e dall'articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013), prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità (corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari a 16.394.429,57 euro e, a regime, pari a 122.308.912,78 euro).

Il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che (fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2005) per il triennio 2009-2011 le università potesse procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale quota era destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari². Le suddette quote, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, non si applicavano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.

Il comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali potesse procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50

² L'art. 7, c. 4-*bis*, del D.L. 194/2009 ha previsto che l'art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l'art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento, all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento.

per cento per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d.m. 22 ottobre 2012, n. 297).

Il comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 dispose un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

- hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006 (vedi *supra*, commento al comma 1, lettera a));
- hanno potuto procedere, per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al '*budget* assunzionale' del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici (ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001: v. *supra*) e gli enti di ricerca.

Le assunzioni qui interessate sono quelle correlate alle cessazioni verificatesi nel 2013 (per la prima volta esse sono oggetto di proroga).

Più in particolare, sono le assunzioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 e dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, è del pari prorogato, al medesimo 31 dicembre 2015.

Anche in tal caso vale sciogliere i richiami normativi.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo che contiene nuove disposizioni in materia di *turn-over* delle pubbliche amministrazioni) conferma la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (seppur rapportandola alle spese per il solo personale di ruolo).

Più precisamente, conferma al 20 per cento per il 2014 il limite di spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente in relazione al quale le richiamate pubbliche amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato.

Tale percentuale è aumentata al 40 per cento per il 2015, al 60 per cento per il 2016, all'80 per cento per il 2017, al 100 per cento a decorrere dal 2018.

Quella disposizione elimina (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitaro), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo)³ avvenute nell'anno precedente⁴.

La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 prevede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Tale percentuale è aumentata al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 e al 100 per cento a decorrere dal 2018.

Analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, si rinvia a quanto sopra sunteggiato a proposito dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

I commi 3 e 4, prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

³ La normativa previgente faceva infatti riferimento al "personale cessato", senza alcuna specificazione, con la conseguenza che doveva intendersi tutto il personale in servizio (di ruolo e non di ruolo). Facendo riferimento al solo personale di ruolo (ossia al solo personale della pianta organica ed escludendo quindi il personale non di ruolo, come personale comandato, personale con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la base di calcolo potrebbe restringersi, con conseguente limitazione delle facoltà di assunzioni.

⁴ Cfr. il d.P.C.m. 29 luglio 2014, per l'autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni, ai sensi anche dell'art. 3, c. 1, del D.L. 90/2014.

Più nel dettaglio, il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 228/2012.

Le suddette assunzioni erano già state prorogate una prima volta, fino al 31 dicembre 2014, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Il **comma 4**, analogamente a quanto disposto dal comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti (in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità 2014).

L'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012 autorizza, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali del *turn-over* indicate nell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112/2008 (ricordato *supra*), che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015.

Le suddette assunzioni sono autorizzate con d.P.C.m. (su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni).

L'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 prevede l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 e articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso.

Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza⁵.

A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015⁶.

Il **comma 5** dispone che le risorse per talune delle assunzioni prorogate - ossia quelle prorogate ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, lettera *b*) e comma 2 - per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti - siano utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei

⁵ Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

⁶ Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si veda il d.P.C.m. 8 settembre 2014.

ministri-Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale delle Province, a seguito della legge n. 56 del 2013.

Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001)⁷ e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

In conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 in materia di Città metropolitane, Province e unioni e fusioni di Comuni, l'articolo 1, commi 421-425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) prevede la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni (a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione), anche a seguito della riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di Province e città metropolitane disposta dallo stesso articolo (comma 421).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, è previsto sia individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità (comma 422), definite secondo criteri fissati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge di stabilità (comma 423).

Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, verso regioni ed enti locali e, in via subordinata, verso altre pubbliche amministrazioni.

Il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali è disciplinato dal comma 424, secondo cui le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Inoltre la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità (salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario).⁸

Il successivo comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo

⁷ Il personale non contrattualizzato è costituito, tra le altre, dalle seguenti categorie:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e Forze di polizia di Stato;
- personale della carriera diplomatica;
- personale della carriera prefettizia;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori universitari.

⁸ Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale "con riferimento al valore medio del triennio precedente").

indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

Fino al completamento del previsto procedimento di mobilità le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 6

(Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

6. *Identico.*

Questo comma prevede che le Province (si intende: e le Città metropolitane), per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.

Siffatto termine fu prorogato dapprima al 31 dicembre 2014 (dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013); indi fu nuovamente prorogato fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali calibrati dalla legge n. 56 del 2014, recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (dall'articolo 3, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito).

Le Province - fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (articolo 16, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012; indi articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, e articolo 4, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2014) - possono procedere alla suddetta proroga per necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente (in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010), del patto di stabilità interno e delle norme in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Alcune deroghe a quanto così stabilito sono state poste dal decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 3, comma 9, lettera *b*), e articolo 11, comma 4-*bis*), tra l'altro per enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui ai commi 557 e 562

dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 7

(Dirigenti con contratto a tempo determinato dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. *Identico.*

L'**articolo 1, comma 7**, dispone una proroga, fino al 31 dicembre 2015, di contratti a tempo determinato di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti

attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione⁹. La proroga concerne (nel limite dei posti disponibili in pianta organica) i contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015.

La relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata mediante importi a carico dell'AIFA, derivanti da risorse già destinate al pagamento degli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED).

L'articolo 48 del decreto-legge 269/2003, che istituisce l'AIFA, stabilisce al comma 7, che l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato.

Il successivo comma 8 chiarisce che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, si fa fronte con le risorse generate da:

- a) Trasferimenti da capitolo di bilancio del Ministero della salute;
- b) maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (le cui funzioni sono oggi attribuite all'INAIL), per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;
- c) eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;
- c-bis) da eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco.

⁹ [L'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.

Articolo 1, comma 8
(Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2015».

8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al **31 dicembre 2015**».

Questo comma proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

La norma che autorizza le predette Agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è l'articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012.

In origine era previsto che i concorsi dovessero essere completati entro il 31 dicembre 2013.

Nelle more dell'espletamento di dette procedure le Agenzie possono attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 1, comma 14) ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento delle procedure concorsuali in esame, prorogando contestualmente gli incarichi già attribuiti.

La disposizione stabilisce, inoltre, che le medesime procedure devono essere indette entro il 30 giugno 2014.

Tale ultimo termine non è stato modificato dalla norma in esame.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia. Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti, a fronte dei quali sono state accolte istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti.

L'Agenzia delle entrate ha bandito un concorso pubblico con decreto direttoriale n. 65107 del 6 maggio 2014. Anche tale bando è stato impugnato, con contestuale richiesta di sospensiva.

La norma in esame, pertanto, è volta a consentire la definizione delle suddette procedure concorsuali nel rispetto del limite temporale di legge.

Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter

(Proroga delle misure di contenimento spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-bis. All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Per il quinquennio 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2020».

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le norme dei **commi 8-bis e 8-ter**, introdotti durante l'esame alla Camera, estendono dal 2015 al 2020 l'efficacia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie fiscali previste dal D.L. n. 78 del 2010. In particolare, le Agenzie fiscali, anche per il periodo 2016-2020, possono assolvere agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa mediante riversamento al bilancio dello Stato dell'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009. Si precisa che detta estensione temporale si riferisce alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte

salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66 del 2014.

Articolo 1, comma 9

(Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.

9. *Identico.*

Il **comma 9 dell'articolo 1** consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), limitatamente ai profili professionali specialistici.

A tal fine, con una modifica non testuale, estende al 2015 la validità della disposizione recata dall'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 – che avevano già consentito al MIBACT di effettuare per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga, fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie – circoscrivendone però l'ambito applicativo, come sopra evidenziato, ai soli profili professionali specialistici.

In particolare, l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 101 del 2013, prima citato, ha disposto che al MIBACT, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012¹⁰, continuano ad applicarsi per il 2013 e 2014 le disposizioni dettate (per gli

¹⁰ L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, ha disposto che, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree. Tale possibilità è subordinata ad un congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle unità in soprannumero che saranno assorbite. La copertura dei posti è condizionata all'autorizzazione ad assumere (e alla verifica) da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 2, le amministrazioni avviano le procedure previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.

anni 2012 e 2013), dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'articolo 30, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, ha confermato che al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prescrivono riduzioni organiche, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni¹¹.

Ha, altresì, autorizzato per gli anni 2012 e 2013 - come avvenuto per il 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75) - l'assunzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente¹².

Al riguardo ha previsto che le assunzioni sono effettuate tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e, ove necessario, anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l'ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane. La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

Infine, ha disposto che il Ministero per i beni e le attività culturali comunica al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri.

¹¹ In tal senso aveva già disposto, in precedenza, l'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), attraverso una modifica apportata all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75).

¹² Il riferimento è alla disciplina in materia di *turnover* di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale le assunzioni sono disposte nel limite del 20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo restando che, in ogni caso, il numero delle unità da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nella stessa annualità precedente.

Articolo 1, comma 10

(Personale dei Vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

10. *Identico.*

Questo comma riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 300 del 2006 (come convertito dalla legge n. 17 del 2007) il quale prevede che, nei confronti del suddetto personale, fino al 31 dicembre 2014:

- si continui ad applicare l'articolo 57 del D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e (ai sensi del successivo art. 59) fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. 217/2005, art. 133, comma 3);
- non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005).

Il richiamato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, comma 6-*septies*, del D.L. 300/2006, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 15, comma 2, del D.L. 216/2011 e, successivamente, al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, commi 388 e 394, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che contestualmente ha attribuito ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un'ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 26 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto

termine (art. 1, comma 1, lett. *a*). Infine, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 2, del D.L. 150/2013.

Nel pubblico impiego l'istituto del comando è disciplinato in generale dall'articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. Successivamente l'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005 ha disposto che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo siano a carico dell'amministrazione di destinazione.

L'articolo 1, comma 6-*septies*, del D.L. 300/2006 ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 (termine come si è detto prorogato più volte) continui ad applicarsi l'articolo 57 del citato Testo unico, secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e non si applichi invece quanto previsto dal citato articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, nonché il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, come previsto dall'art. 133, c. 1, del D.Lgs. 217/2005.

Per quanto concerne il collocamento fuori ruolo, questo, a differenza del comando e del distacco, pone l'impiegato fuori dai quadri organici dell'amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l'utilizzazione dell'impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d'impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell'amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l'istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata L. 3/1957.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l'articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene (nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo). Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Articolo 1, comma 10-bis

(Personale dei Vigili del fuoco della carriera direttiva: progressione di carriera)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Questo comma - **introdotto dalla Camera dei deputati** - riguarda il personale della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e più in particolare la sua progressione di carriera.

Differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrino in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In breve, è rinviata l'applicazione della disciplina 'a regime', dettata dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, possono accedere:

- allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vice direttori che abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti che abbiano svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

L'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (già prorogato dalla legge n. 183 del 2011: suo articolo 1, comma 25) esonera dall'applicazione di tale disciplina sino al 31 dicembre 2014.

Questo termine è ora prorogato al 31 dicembre 2015.

La proroga è volta a consentire al personale interessato di conseguire in un arco temporale più ampio il completamento del prescritto percorso di carriera ai fini della progressione.

Articolo 1, comma 11

(Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».

11. *Identico.*

Il **comma 11 dell'articolo 1** proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 art. 1, co. 298, L. 27 dicembre 2013, n. 147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'*ex* ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Si ricorda, al riguardo, che il comma 9 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi (a sua volta subentrata all'UNIRE nel 2011 e chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse).

Con il medesimo comma 9 è stato, quindi, previsto che, con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, si ripartisse tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, le relative risorse umane, finanziarie e strumentali nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Fino all'adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali veniva autorizzato a delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ASSI).

Si rimandava infine: ad un D.P.C.M. (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) l'approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito; ad un D.P.C.M. (su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la

rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

In attuazione delle disposizioni in esame, sono stati emanati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, recante la tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013, recante trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al Mipaaf e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 11177 del 31 gennaio 2013 si consentì al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, oggetto di proroga con il decreto-legge in esame, ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione con la necessità di: garantire la celerità nei pagamenti considerato lo stato di crisi del settore ippico ed i ritardi accumulati nei pagamenti in conseguenza delle operazioni di recupero dei debiti; provvedere all'estinzione del piano di rientro dai debiti ippici 2012 e delle situazioni debitorie maturate dall'ex ASSI – UNIRE sino al 31 dicembre 2012; consentire l'attività di liquidazione delle pendenze ancora in corso quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI-UNIRE.

Si ricorda che in materia di riforma del settore ippico, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), prevede, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Articolo 1, comma 11-bis
(Parco nazionale dello Stelvio)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 maggio 2015».

Il **comma 11-bis dell'articolo 1, inserito dalla Camera**, prevede che il termine dei mandati del Presidente e del Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio sia prorogato dal 17 febbraio 2015 al 31 maggio 2015. Entro il predetto termine ad essi è attribuito il compito di svolgere le funzioni demandate agli organi centrali di gestione del Parco, fatte salve, esclusivamente, quelle di competenza dei revisori dei conti.

Ciò avviene nelle more del trasferimento alla regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni statali relativamente alla guida del Parco Nazionale dello Stelvio, come previsto dall'articolo [articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito con modificazioni nella Legge 116/2014.

Il citato comma 11 prevede l'attribuzione delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte del Parco situata nella Regione Trentino-Alto Adige, provvedendosi con norma di attuazione dello Statuto regionale ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; mentre si prevede l'attribuzione alla Regione Lombardia per la parte lombarda del Parco, che, conseguentemente, partecipa all'intesa finalizzata al trasferimento o delega di funzioni relative al Parco.

Lo stesso comma 11 stabilisce, fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 91/2014 (termine quest'ultimo che viene prorogato al 31

maggio 2015 dalla disposizione in esame), la succitata proroga dei mandati e l'attribuzione al Presidente e al Direttore del Parco delle citate funzioni.

Si ricorda che il comma 515 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha imposto per la stipula di tale intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano il termine del 30 giugno 2014. Tale termine per la stipula è stato poi differito al 30 giugno 2015 dal comma 213 della legge di stabilità 2015, n. 190/2014.

Si ricorda infine che, ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91, si è previsto che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della citata legge di stabilità 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 91 medesimo, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia.

Articolo 1, comma 11-ter

(Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «di sei mesi» fino a «per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».

Il **comma 11-ter - inserito dalla Camera** - proroga fino al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (Fondo in liquidazione coatta amministrativa).

In base alla precedente norma di proroga (di cui all'[art. 1, comma 410, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), comma oggetto della presente novella), l'incarico (già in scadenza al 31 dicembre 2013) è stato prorogato per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di accredito delle risorse "determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014".

La proroga è operata (così come la precedente) per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo.

Articolo 1, comma 12
(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «**30 aprile** 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Il comma 12, modificato dalla Camera, differisce dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine entro il quale (in base all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) coloro - lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati - che hanno effettuato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (*ex* articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228-legge di stabilità 2013-) debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Il finanziamento di detti corsi di perfezionamento era assicurato, per il solo 2014, dal maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato (tranne che nel processo tributario) previsto dallo stesso articolo 37 del decreto-legge n. 98, che a sua volta aveva novellato il testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Tale extragettito, confluito nel bilancio del Ministero della giustizia, viene ripartito in quote con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Oltre che ai corsi di perfezionamento, dette risorse sono destinate, in via prioritaria: all'assunzione di personale di magistratura ordinaria; a decorrere dall'anno 2015, per una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai citati tirocini formativi del 2014 (15 milioni), alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero

ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di *spending review* di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al relativo onere finanziario per il primo bimestre del 2015 si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia.

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico – istituito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e gestito da Equitalia-Giustizia s.p.a. - in cui confluiscono (articolo 2, comma 2, decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181):

- i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
- le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Articolo 1, comma 12-bis

(Precariato nelle Regioni: proroga di contratti a tempo determinato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

La disposizione - **introdotta dalla Camera dei deputati** - prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

Questo, fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il personale previsti dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006), e in ogni caso gli obiettivi di finanza pubblica.

Per intendere la disposizione, occorre risalire alla legge n. 147 del 2013 (suo articolo 1, comma 529).

Essa ha previsto che le Regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovassero in situazioni di eccedenza di personale e stessero fronteggiando (ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001) la carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale, già assunto con procedure ad evidenza pubblica (con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, i cui contratti di lavoro fossero stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità), potessero procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Successivamente, il decreto-legge n. 101 del 2013 (suo articolo 4, commi 6, 8 e 9) ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato, nonché prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze.

Il termine posto da quella disposizione, circa la 'stabilizzazione' dei precari della pubblica amministrazione, era il 31 dicembre 2016.

In seguito, la legge n. 190 del 2014 (suo articolo 1, comma 426) ha prorogato al 31 dicembre 2018 questo termine relativo alla 'stabilizzazione' dei precari della pubblica amministrazione.

Siffatta disposizione è incisa ora dalla novella in esame, la quale fa sì che le vicende della generale 'stabilizzazione' dei precari della pubblica amministrazione, ai sensi del decreto-legge n. 101 del 2013, non intersechi (quanto a termini di suo compimento) la stabilizzazione del precariato quale prevista dalla legge n. 147 del 2013 per le Regioni in carenza di personale (alla rilevazione effettuata a fine 2012).

Articolo 1, comma 12-ter

(Personale regionale a contratto per attività di allertamento di protezione civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.

La disposizione - **introdotta dalla Camera dei deputati** - proroga al 31 dicembre 2015 - con oneri a carico dei bilanci regionali - le disposizioni (di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in

servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

Agli oneri conseguenti si provvede, si è ricordato, con le risorse a carico dei bilanci regionali (ai sensi del medesimo articolo 14 della citata ordinanza).

Riferimento normativo principale è dunque l'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3891 del 2010 (pubblicata nella G.U. 21 agosto 2010, n. 195). Esso ha autorizzato le Regioni a provvedere, con oneri a proprio carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali preposti all'allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e delle Sale operative regionali, mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra loro e con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile.

Per tali finalità la norma ha, tra l'altro, consentito:

- la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente;
- la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati, anche in deroga al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 così come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 (ed in deroga, altresì, all'articolo 43 del predetto contratto).

Articolo 1, comma 12-quater
(Finanziamento dei partiti politici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.

Questo comma - **introdotto dalla Camera dei deputati** - reca una duplice proroga, più una specifica previsione.

In primo luogo, esso proroga di sessanta giorni - per l'anno 2015 - i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici.

I termini oggetto della proroga sono: il 15 febbraio (riferito a rendiconto presentato nell'anno precedente), perché la Commissione di garanzia inviti i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate; il seguente 30 aprile, perché la Commissione approvi una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto.

Ciascuno di tali termini è pertanto posposto di sessanta giorni.

La proroga - recita il testo - è disposta in considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Qui si fa implicito riferimento al fatto che la Commissione di garanzia non sia stata in condizione di operare per un lasso di tempo (tra il 27 ottobre 2014 ed il 29 gennaio 2015) a causa delle dimissioni contestuali dei suoi membri.

In secondo luogo, proroga per l'anno 2015 - dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 - il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di accesso

alle agevolazioni fiscali, così per le erogazioni liberali in denaro ricevute come per il 'due per mille' dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che il contribuente abbia loro destinato.

Ancora per l'anno 2015, l'accesso a siffatte agevolazioni fiscali è riconosciuto ai partiti benché non iscritti alla data del 31 gennaio 2015, nel registro dei partiti politici.

Peraltro, è posta quale condizione di accesso alle agevolazioni, l'essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché aver presentato domanda per le agevolazioni alla Commissione di garanzia (secondo le modalità individuate da quella stessa, con propria deliberazione).

In tal caso (di non effettuata iscrizione nel registro dei partiti e di presentazione di richiesta delle agevolazioni, nel possesso dei requisiti di legge), la Commissione di garanzia trasmette all'Agenzia delle entrate - entro il 15 marzo 2015 - l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste, e le relative attestazioni.

Infine si prevede che fino al 31 dicembre 2015 - ai partiti politici che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015 - si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla data del finanziamento, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro (articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013).

Articolo 2, comma 1, lett. a)
(Relazione alle Camere sull'assetto organizzativo dei TAR)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 18, comma 1-*bis*, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»;

a) *identica;*

L'**articolo 2, comma 1, lett. a)** del decreto-legge, in relazione al quale non sono state approvate modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sul comma 1-*bis* dell'articolo 18 del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito con modificazioni dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), differendo dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione al Parlamento, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali amministrativi regionali (TAR), relazione collegata alla soppressione da parte dell'articolo 18, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 90 dei TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Tale soppressione avverrà, a decorrere dal 1° luglio 2015, solo in caso di mancanza di misure attuative del piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali.

La citata relazione comprende, infatti, un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione andrà allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari

Spetterà ad un successivo D.P.C.M. definire entro il 31 marzo 2015 le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale.

Articolo 2, comma 1, lett. b)
(Processo amministrativo digitale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

(...)

(...)

b) all'articolo 38, comma 1-*bis*, le parole: «1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2015».

b) *identica;*

L'**articolo 2, comma 1, lett. b)** del decreto-legge, in relazione al quale non sono state apportate modifiche dall'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 38, comma 1-*bis*, del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito con modificazioni dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), differendo - dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 - l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

Secondo quanto sottolineato nella relazione del provvedimento tale proroga si rende necessaria al fine di assicurare congrui tempi dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.

L'articolo 38 prevedeva un termine di 60 giorni (dall'entrata in vigore della citata legge di conversione) per l'adozione del DPCM, chiamato a stabilire le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Tale termine, fissato al 18 ottobre 2014, è decorso in assenza dell'adozione del DPCM.

Articolo 2, comma 1-bis

(Riapertura dei termini della procedura per il ripristino degli uffici del giudice di pace)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni, nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

quarto periodo nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1-bis** dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi. Al ripristino si procede anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Si demanda ad uno o più decreti la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici ripristinati e al CSM la definizione delle relative procedure di trasferimento dei magistrati interessati. Si prevede infine che il Ministero della giustizia debba definire il quadro degli uffici del giudice di pace mantenuti entro il 28 febbraio 2016, valutando l'idoneità delle richieste avanzate dagli enti locali.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 156 del 2012, in attuazione della delega per la riforma della geografia giudiziaria, non individua un termine specifico per avanzare le

richieste di mantenimento degli uffici, ma prevede che dalla pubblicazione da parte del Ministero della giustizia delle sedi di giudice di pace da sopprimere, gli enti locali abbiano a disposizione 60 giorni per avanzare richiesta di mantenimento dell'ufficio. Entro i successivi 12 mesi il Ministero valuta le richieste ed emana un decreto ministeriale di modifica delle tabelle degli uffici giudiziari. Il Ministero ha provveduto a tale adempimento con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, apportandovi successivamente alcune correzioni con il decreto ministeriale 10 novembre 2014. Si tratta quindi di una procedura ad oggi conclusa.

Articolo 2-bis

(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'articolo 2-bis - inserito dalla Camera - prevede, per il 2015, un incremento della misura del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà cosiddetti difensivi. Tale incremento è pari al 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. L'aumento è concesso nel

limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'intervento in oggetto costituisce, in sostanza, una proroga di interventi simili, previsti negli anni precedenti (per il 2014 è stato disposto, in termini quantitativi identici, dall'[art. 1, comma 186, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#)).

Il presente **articolo 2-bis** specifica che le risorse stanziare sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti, nell'anno 2015, in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014.

Si ricorda che i contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi -;
- procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi -.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione.

Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

Articolo 2-ter

(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modificando [l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) di riforma della professione forense, differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione. Le nuove modalità di svolgimento entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2017 anziché dalla sessione 2015.

L'articolo 49 prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato, stabilendo che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

E' appena il caso di ricordare che l'articolo 46 della succitata legge ha previsto una nuova articolazione dell'esame di Stato. Le prove scritte rimangono tre, ossia la redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile il primo e in materia regolata dal codice penale il secondo, ma da scegliere tra due questioni; inoltre la terza prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo, in materia pure scelta dal candidato. La novità principale consiste nel fatto che le prove scritte dovranno essere svolte con il solo ausilio dei testi di legge senza codici commentati. La disposizione ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto (reclusione fino a tre anni); gli stessi candidati destinatari dei testi sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza; e va tenuto conto che nel caso di condanna disciplinare irrogata durante il periodo di pratica la pena va scontata anche una volta superato l'esame ed ottenuta l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Per la prova orale (la disciplina antecedente alla riforma del 2012 indicava 5 materie a scelta tra 12, di cui almeno una processuale), oltre alle materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) aumentano le materie tra cui scegliere le ulteriori due da portare all'orale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario). Novità rilevante appare l'obbligo, per la commissione d'esame, di motivazione del voto assegnato alle prove scritte (osservazioni scritte, positive e negative, su specifici punti degli elaborati). Ad un regolamento del ministro della giustizia, sentito il CNF, è demandata la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato e della valutazione delle prove, sulla base di specifici parametri.

Articolo 3, comma 1
(Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 3-*quinqües*, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «1 gennaio 2015» e le parole: «1 luglio 2015» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2016» e «1 gennaio 2017».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. **Il comma 5 dell'articolo 3-*quinqües* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:**

«5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1 gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1 luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma».

Il **comma 1 dell'articolo 3** novella l'articolo 3-*quiquies*, comma 5, del decreto-legge [16/2012](#)¹³, prorogando, dal 1° gennaio 2015, al 1° luglio 2016, il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVB-T). E', altresì, prorogato, dal 1° luglio 2015, al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia. **La Camera dei deputati** ha sostituito il citato comma 5, indicando le medesime proroghe del testo vigente, ma, in luogo dell'indicazione della codifica MPEG-4, effettua un rinvio a tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). È inserito un nuovo quarto periodo, in base al quale per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi di adeguamento decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Infine, un nuovo quinto periodo, rinvia ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'individuazione delle codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate.

La relazione illustrativa motiva la necessità della proroga con la difficoltà di individuare uno specifico *standard* tecnologico. In base alla relazione, si sarebbe infatti attualmente in una fase di passaggio tra lo standard H.264 e lo standard HEVC dell'MPEG-4.

¹³ Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

La Camera dei deputati ha sostituito il comma 1 dell'articolo 3, proponendo un nuovo testo del citato articolo 3-*quinqües*, comma 5, del decreto-legge 16/2012, secondo quanto risulta dal testo a fronte allegato alla presente scheda di lettura.

Il primo periodo del nuovo testo proposto è identico, contenendo una disposizione che ha esaurito, da un punto di vista temporale, la sua attualità, in quanto prevede che, al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013, per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale, non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al secondo periodo, oltre ad un'enunciazione finalistica che mira ad assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, il nuovo testo proposto indica la medesima proroga (1° luglio 2016) recata dal testo vigente, a partire dalla quale gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 e, in luogo dell'indicazione della codifica MPEG-4, effettua un rinvio a tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU).

Analogamente, provvede il terzo periodo, relativamente all'obbligo, decorrente dal 1° gennaio 2017, di dotare gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2, con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.

È inserito un nuovo quarto periodo, in base al quale per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU.

Infine, un nuovo quinto periodo, rinvia ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'individuazione delle codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal comma 5, dell'articolo 3-*quinqües*, del decreto-legge 16/2012.

Come si ricava dal [documento](#) predisposto dall'AGCOM per la consultazione in materia di “determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato” (delibera 726/13/CONS), a partire dalla metà degli anni 2000 si è manifestato un forte interesse verso lo sviluppo di nuovi standard di diffusione per la televisione digitale in grado di assicurare prestazioni superiori rispetto ai sistemi in uso sviluppati dal consorzio DVB (*Digital Video Broadcast*), come il DVB-T per quella terrestre, oggi identificati come sistemi DVB di prima generazione (il

consorzio DVB è un consorzio internazionale costituito da oltre 300 imprese allo scopo di codificare gli standard delle trasmissioni televisive digitali).

Nel settembre 2009 l'*European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) ha approvato lo standard DVB T-2 per la televisione digitale terrestre elaborato dal consorzio DVB. Lo standard DVB T-2 garantisce rispetto agli standard di prima generazione maggiore efficienza con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- Aumento dell'efficienza spettrale; in altri termini, a parità di banda più canali TV oppure canali TV a qualità più alta;
- Aumento dell'efficienza energetica ovvero maggior copertura del territorio a parità di siti trasmettenti e della loro potenza;
- Maggiore robustezza nei confronti di interferenze provenienti da altri trasmettitori.

A livello europeo il Regno Unito è stato il primo Paese a lanciare le trasmissioni utilizzando lo standard DVB-T2. Peraltro nel Regno Unito, l'autorità di regolazione ha imposto che le trasmissioni HD (alta definizione) su frequenze terrestri potessero utilizzare unicamente lo standard DVB-T2, a differenza di quanto avvenuto in Italia dove canali HD sono stati lanciati senza attendere il lancio dello standard T2.

Lo standard MPEG-4, pubblicato nel 1998, è invece il nome dato a un insieme di standard per la codifica dell'audio e del video digitale sviluppati dal Moving Picture Expert Group dell'ISO (*International Standards Organization*, la più importante organizzazione internazionale per la "codificazione" delle norme tecniche).

La versione MPEG-4 H264 è lo standard principalmente utilizzato per applicazioni come la televisione digitale (in particolare per le trasmissioni di contenuti HD) e permette un rapporto di maggiore compressione del segnale rispetto al precedente standard MPEG-2 (di un fattore pari a 1,5 volte).

Ad inizio 2013 sono state definite le specifiche del nuovo standard MPEG-4 HEVC (o ITU H265), che, se utilizzato congiuntamente con lo standard DVB-T2 permette di incrementare ulteriormente il numero di programmi presenti in un multiplex e quindi appare, secondo le valutazioni AGCOM, particolarmente adatto per la diffusione di programmi con formato HD o ultra HD.

Articolo 3
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
comma 1

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16		
<i>disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento</i>		
Articolo 3-quinquies		
<i>Proroga di termini in materia di sviluppo economico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014	Modifiche proposte dall'A.S. 1779
<p>5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi</p>	<p>5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi</p>	<p>5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le</p>

<p align="center">Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 <i>disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento</i></p>		
<p align="center">Articolo 3-quinquies <i>Proroga di termini in materia di sviluppo economico</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014	Modifiche proposte dall'A.S. 1779
<p>venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).</p>	<p>venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).</p>	<p>codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli</p>

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 <i>disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento</i>		
<i>Articolo 3-quinquies</i> <i>Proroga di termini in materia di sviluppo economico</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014	Modifiche proposte dall'A.S. 1779
		obblighi previsti dal presente comma.

Articolo 3, comma 2
(Credito d'imposta per la banda ultralarga)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-*septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre mesi successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2015» e le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015».

2. *Identico.*

Il **comma 2 dell'articolo 3** proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge [133/2014](#)¹⁴. In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico; si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora "disponibili" per l'intervento.

Ciò avviene attraverso una modifica del comma 7-*septies* dell'art. 33 del decreto-legge [179/2012](#)¹⁵ introdotto dal citato articolo 6 del DL 133/2014.

¹⁴ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

¹⁵ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

Dal punto di vista formale, la disposizione modifica l'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge n. 133/2014 mentre si dovrebbe fare riferimento direttamente all'articolo 33, comma 7-septies del decreto-legge n. 179/2012.

Si ricorda che il citato articolo 6 del decreto-legge n. 133/2014 prevede, al comma 1, la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l'introduzione nell'articolo 33 del decreto-legge n. 179/2012, dei nuovi commi da 7-ter a 7-septies.

In particolare, il comma 7-sexies prevede la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP del 50 per cento. Si specifica altresì che il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette.

Le caratteristiche degli interventi finanziabili sono definiti ai commi 7-ter e 7-quater, mentre i commi 7-sexies e 7-septies indicano la procedura per l'accesso al credito e per il monitoraggio degli interventi.

In base al comma 7-ter possono accedere al credito d'imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga relativi alla rete di accesso.

Gli interventi, in base al comma 7-ter, devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:

- Siano interventi nuovi e aggiuntivi e non rientranti in atti o piano approvati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (11 novembre 2014)
- soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa all'Agenda digitale COM (2010) 245¹⁶
- prevedano interventi di importo non inferiore alle seguenti soglie: a) 200000 euro, con realizzazione degli interventi entro nove mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) 500000 euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; c) un milione di euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa superiori ai 10000 abitanti. Il termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Quando il termine di completamento è esteso, il credito d'imposta vale anche per l'anno 2016;

¹⁶ In particolare, in attuazione della comunicazione, la comunicazione (2010)472 della Commissione europea prevede i seguenti obiettivi: 1) Banda larga veloce entro il 2020: copertura con banda larga pari o superiore a 30 Mbps per il 100% dei cittadini UE. (Valore di riferimento: nel gennaio 2010 il 23% degli abbonamenti a servizi di banda larga prevedeva una velocità di almeno 10 Mbps); 2) Banda larga ultraveloce entro il 2020: il 50% degli utenti domestici europei dovrebbe avere abbonamenti per servizi con velocità superiore a 100 Mbps. (Nessun valore di riferimento).

- le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (o tre, se l'investimento è superiore a 50 milioni di euro).

In base al comma 7-*quinquies*, inoltre il credito d'imposta non può essere riconosciuto per interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.

Per accedere al beneficio è necessario, in base al comma 7-*septies*, operare una manifestazione d'interesse per una specifica area attraverso una "prenotazione" sull'apposito sito web del Ministero. La prenotazione deve dare anche indicazione della data prevista di conclusione dei lavori. Su questo comma interviene la disposizione in commento (al riguardo cfr. *supra*).

Il comma 7-*septies* rinvia la definizione delle modalità di attuazione della disposizione in commento a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti e l'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione (e quindi entro l'11 dicembre 2015). In particolare, questi decreti dovranno regolamentare:

- condizioni, criteri e modalità di attuazione;
- procedimento per l'individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili;
- verifica dell'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto;
- modulazione del credito d'imposta anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata;
- forme di controllo e monitoraggio da adottare anche ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2012)9833.

Con la citata decisione, del dicembre 2012, è stato approvato il progetto nazionale banda ultra-larga.

In base alle informazioni contenute nel progetto, solo il 19 per cento della popolazione nazionale risulta residente in territori nei quali almeno un operatore ha manifestato interesse per l'installazione di un servizio di banda ultra-larga; il resto del territorio nazionale è quindi considerato "area bianca", cioè non raggiunto dalla banda "ultra-larga" ed oggetto quindi di possibili interventi.

In ordine al monitoraggio la decisione prevede che gli offerenti selezionati saranno sottoposti ad obblighi di separazione contabile in relazione ai progetti sovvenzionati, per facilitare il monitoraggio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici della realizzazione dei progetti e degli eventuali extraprofitti generati (gli eventuali extraprofitti dovranno infatti essere recuperati o reinvestiti per lo sviluppo della rete); sarà inoltre attuato un meccanismo di parametrizzazione (benchmarking) per evitare che gli offerenti dichiarino costi di investimento gonfiati e quindi si verifichino eccessi di compensazione di tali imprese.

La decisione prevede inoltre che l'individuazione delle aree dove finanziare i progetti avvenga in base a una dettagliata ricerca di mercato e a una trasparente consultazione degli operatori economici; l'aggiudicazione del finanziamento dovrà avvenire tramite

gara d'appalto a procedura aperta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Più recentemente il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato un [piano nazionale banda ultralarga](#) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottoposto a consultazione pubblica tra il 20 novembre e il 20 dicembre 2014. Il piano prevede, tra le altre cose, misure di stimolo all'offerta di reti di banda ultralarga, quali misure di semplificazione sia del quadro normativo sia della regolamentazione di settore volta ad accelerare gli investimenti infrastrutturali riducendone i costi.

In materia le conclusioni dell'indagine conoscitiva congiunta svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulle reti di telecomunicazioni a banda larga ed ultra-larga, rese note l'8 novembre 2014, segnalano infine:

- la realizzazione di un assetto di mercato caratterizzato dall'esistenza di un unico operatore non verticalmente integrato nella fornitura di servizi agli utenti finali (cioè con una separazione tra rete e fornitura di servizi) costituirebbe la soluzione preferibile sotto il profilo concorrenziale;
- di contro, un eventuale scenario in cui la struttura di mercato venisse a riorganizzarsi solo sulla figura dell'operatore dominante verticalmente integrato non potrebbe che essere sottoposto ad una valutazione *antitrust* particolarmente accurata;
- in una logica di *second best* un'altra opzione da considerare con attenzione è costituita da forme di coinvestimento che vedano coinvolti nella realizzazione delle nuove reti una pluralità di operatori del settore, eventualmente anche attraverso la costituzione di *joint venture*.

Articolo 3, comma 3
(Divieto incroci proprietari TV/TLC-giornali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

3. *Identico.*

Il **comma 3 dell'articolo 3** proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Ciò attraverso una modifica dell'art. 43, co. 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹⁷).

Il termine originario era individuato dal Testo unico nel 31 dicembre 2010.

Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e infine al 31 dicembre 2014 dall'articolo 12 del decreto-legge n. 150/2013.

In particolare, l'articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, ora prorogato al 31 dicembre 2015, di acquisire partecipazioni editoriali per:

- i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell'ultimo provvedimento di

¹⁷ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all'8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

- i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

Il comma 11 dell'articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)¹⁸. Tale disposizione rimette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

E' prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L'articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

¹⁸ Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

Articolo 3 comma 3-bis

(Tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici in aree colpite da eventi calamitosi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.

Il comma 3-bis dell'articolo 3 - inserito dalla Camera - prevede che il termine entro il quale devono entrare in funzione gli impianti fotovoltaici, al fine di essere ammessi a godere delle tariffe incentivanti, sia prorogato al 30 settembre 2015. Si tratta, in particolare degli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili previsti dal Quinto Conto Energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013.

La proroga si riconnette all'attuazione dei programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014. In particolare, la proroga interviene sul termine disposto dal [comma 154 dell'art. 1 della L. 147 del 2013](#), recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Il termine che si intende prorogare è quello previsto [dall'articolo 4, comma 8, del Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico del 5 luglio 2012](#), " Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)", il quale prevede che sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili previsti dal decreto ministeriale, che fornisce i requisiti e le modalità per l'accesso ai meccanismi di incentivazione.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che il termine che si intende prorogare è quello di cui al primo periodo del comma 154 in quanto al medesimo comma, al terzo periodo, è contenuto altro termine concernente una diversa fattispecie.

In materia di energia da fonti rinnovabili, si ricorda che con il Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 si è data attuazione in Italia alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Il Conto Energia è il programma che incentiva in conto esercizio l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con il Decreto legislativo n. 387 del 2003, di attuazione della citata Direttiva europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE). Il meccanismo del conto energia, che premia con tariffe incentivanti l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni, è diventato operativo con l'entrata in vigore dei decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (Primo Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica, attualmente regolato dal decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia). Possono beneficiare del Conto Energia le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, gli enti non commerciali e i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Articolo 3 commi 3-ter e 3-quater
(Gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.

3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

I commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 3, inseriti dalla Camera, intervengono in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale.

Il **comma 3-ter inserito dalla Camera** proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20% delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d'ambito, nei casi in cui gli enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 30-bis del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#).

I termini per la scelta della stazione appaltante sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 in materia di criteri di gara e valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

In particolare, il Decreto Ministeriale n. 226 del 2011, fornisce, nell'Allegato 1, i termini entro i quali la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia,

convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della regione di cui all' articolo 3 del regolamento stesso. Infatti, in base all'articolo 3, qualora, trascorsi 7 mesi dai termini fissato nell'allegato 1, gli enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". I termini di cui all'allegato 1 sono poi stati oggetto di proroga, successivamente, ad opera dell'art. 15, comma 5, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il comma 3-quater dell'articolo 3, inserito dalla Camera, proroga all'11 luglio 2015 il termine entro il quale la Regione deve intervenire in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte degli Enti locali, riferendosi alla disposizione ai termini previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento n. 226 già citato.

Si precisa che la mancata pubblicazione del bando di gara si riferisce agli ambiti del primo raggruppamento indicati nell'allegato 1 del citato regolamento, mentre si escludono gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In particolare, l'articolo 4, comma 3-bis del Decreto-Legge n. 69 citato prevede che le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento n. 226 sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 dell'articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.

Articolo 3, commi 3-quinquies e 3-sexies
(Informazioni obbligatorie per i soggetti che immettono nel mercato gas naturale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1 ottobre 2014.

3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall'1 aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite dalle seguenti : «Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1 ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;».

I commi **3-quinquies** e **3-sexies**, inseriti dalla Camera, intervengono in materia di determinazione del periodo di riferimento per gli obblighi in capo ai soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale.

Il comma **3-quinquies** sposta dal 1° aprile al 1° ottobre 2014 la data di inizio dell'anno convenzionale (e dunque proroga la fine di tale anno dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015), quale periodo di riferimento ai fini dell'attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che immette lo stesso nella rete nazionale.

Il comma **3-sexies** modifica direttamente la disposizione dell'articolo 3, comma 3, del [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130](#) che fissa le date dell'anno convenzionale per l'obbligo di attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale, portando a far coincidere lo stesso con l'anno termico che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo (e non più il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo).

Si ricorda che il D.Lgs. n. 130/2010 (c.d. “decreto stoccaggi”) introduce un sistema di verifica delle quote di mercato detenute da tutti gli operatori che immettono gas naturale nella rete nazionale, in funzione pro-concorrenziale. L’ intervento di regolazione contenuto nell’articolo 3 del D.lgs. n. 130/2010 si fonda su due strumenti: l’attestazione annuale della quota di mercato, adempimento cui è tenuto ogni soggetto che immette gas naturale; il limite alla quota di mercato che ogni operatore può detenere nel corso dell’anno di riferimento, e il correlativo regime di incentivi e sanzioni. Si tratta di due obblighi posti a carico di tutte le imprese del settore, e tra loro funzionalmente collegati: l’attestazione, da parte di ciascun soggetto, della propria quota di mercato è idonea a consentire una verifica puntuale sul rispetto della soglia massima d’immissioni consentita. Il periodo di riferimento per l’attestazione è fissato dal comma 3 del citato articolo 3, nell’anno convenzionale.

La quota di mercato all’ingrosso di ciascun soggetto è determinata secondo una metodologia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 3, comma 3-septies
*(Durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per
cessazione di attività)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il **comma 3-septies** - inserito dalla Camera - dispone un incremento da 60 a 115 milioni di euro, per il 2015, della misura del finanziamento per le proroghe - oltre il limite di durata di dodici mesi e fino ad un ulteriore periodo massimo di dodici mesi - dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione "dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi". Si ricorda che tali proroghe sono subordinate alla sussistenza di specifici accordi in sede governativa e di programmi (che comprendano la formazione, ove necessaria) intesi alla ricollocazione dei lavoratori, nonché alla previa verifica - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del concreto avvio (nel precedente periodo di corresponsione del trattamento) del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. L'incremento finanziario in oggetto è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Articolo 3-bis

(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo sospende fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia della norma (comma 7 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015) che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Fondo di garanzia PMI).

Si ricorda che, sin dalla Legge di Stabilità per il 2014, il Fondo di garanzia per le PMI è inserito nel Sistema Nazionale di Garanzia, costituito ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica. Il Sistema Nazionale comprende, oltre al Fondo di Garanzia per il PMI, una Sezione speciale di garanzia 'Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione', che viene istituita nell'ambito del Fondo di garanzia PMI, e il Fondo di garanzia per la prima casa. Si è anche disposto che il rafforzamento patrimoniale dei Confidi passi per l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI e che una somma sia destinata alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei Confidi, anche quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia.

Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 4, comma 1

(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

1. *Identico.*

Questo comma proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell'approvazione del bilancio di medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Lo scioglimento dei Consigli per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera *c*), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL) recato dal decreto legislativo n. 267 del 2000).

La proroga insiste su disposizione per la prima volta introdotta nel 2002 (con l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002), in via transitoria, in quanto diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001.

A seguito della cessazione dei Comitati regionali di controllo (CO.RE.CO), ed in assenza di una apposita disposizione transitoria, era sorto, infatti, il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari *ad acta* chiamati a redigere o approvare siffatto documento contabile, essenziale per regolare la vita amministrativa dell'ente¹⁹.

¹⁹ Si ricorda che il testo tutt'ora vigente del comma 2 dell'articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del

Tale normativa transitoria è stata confermata nell'anno successivo, e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio (con l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, menzionato in avvio).

Tale disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 2014, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2013 (proroga termini).

La norma in commento intende, dunque, prorogare all'anno 2015 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi (prima spettanti al Comitato regionale di controllo) relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

La procedura richiamata (posta dal decreto-legge n. 13 del 2002) prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell'ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

In tale caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL. Alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Si ricorda, che con il decreto-legge n. 174 del 2012 (articolo 3, comma 1, lettera l), inoltre, l'applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-*bis*, del TUEL).

provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Articolo 4, commi 2, 2-bis e 2-ter

(Normativa antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ed in concorso con la SCIA)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «**31 ottobre 2015**».

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».

2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

Il **comma 2 dell'articolo 4** stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015 (**modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, rispetto all'iniziale termine del 30 aprile 2015 del testo proposto dal Governo), del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

- con oltre 25 posti letto;

- esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.

Si ricorda che il punto 21.2 del D.M. 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l'adeguamento delle attività ricettive esistenti, alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni "per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi" alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l'adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999. L'art. 3-*bis* del D.L. [411/2001](#) ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Il termine è poi stato ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 dall'art. 15, comma 7, del D.L. [216/2011](#). L'art. 11 del D.L. [150/2013](#) ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2014.

La limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il D.M. interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 dell'art. 15 del D.L. [216/2011](#). L'art. 11 del D.L. [150/2013](#) ha precisato, nel prorogare il termine, che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano citato deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Il comma 8 dell'art. 15 del D.L. [216/2011](#) ha previsto l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del [D.P.R. 151/2011](#) (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di:

- omessa presentazione dell'istanza;
- mancata ammissione al piano straordinario;
- mancato completamento dell'adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013.

La [relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 216/2011](#) ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione ha anche ricordato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.

La medesima relazione illustrativa ha altresì rilevato che l'applicazione del D.P.R. 151/2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione "ponte", individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di

semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

Si ricorda infine che l'art. 11, comma 2, del D.L. 150/2013 ha previsto l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un D.M. interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994. Tale decreto non è ancora stato emanato. La relazione illustrativa giustifica la proroga in esame alla luce del fatto che l'emanazione di tale decreto è preventivabile per i primi mesi del 2015.

La Camera dei deputati ha poi inserito due commi aggiuntivi.

Il nuovo **comma 2-bis** differisce di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del [D.P.R. n. 151/2011](#), da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221). Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell'art. 38 del [D.L. 69/2013](#), che ha prorogato fino al 7 ottobre 2014 il termine in questione. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo la proroga si applica ai soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività esistenti alla citata del 22 settembre 2011. Lo stesso comma 1 ha escluso l'obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.P.R. 151 qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l'art. 3 prescrive, per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell'allegato I del D.P.R. 151), l'obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un presentazione dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il **comma 2-ter** limita l'applicazione del differimento di termini, concesso dal comma 2-bis, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione (quindi presumibilmente entro l'ottobre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 4 del medesimo D.P.R. L'effetto di tale disposizione sembra quindi quello di richiedere, innanzitutto, l'effettuazione entro l'ottobre 2015 degli adempimenti previsti dall'art. 3 e, qualora assolti, di consentire l'ottenimento del CPI entro il 7 ottobre 2016. Si ricorda infine che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:

- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m²; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Articolo 4, comma 3

(Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. *Identico.*

Questo comma proroga di un anno - ossia al 31 dicembre 2015 - il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Tale termine era stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2014 (dall'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).

Si viene ora a prorogare di un ulteriore anno un termine già prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2008.

In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie recate dalle leggi istitutive delle ricordate province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004²⁰), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. L'intento è di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 41-*bis*.

L'articolo 41-*bis* richiamato prevede, inoltre, al comma 2, che le somme rimaste non utilizzate allo scadere del termine previsto costituiscano economie di spesa, con conseguente versamento delle stesse allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

²⁰ L. 11 giugno 2004, n. 146, *Istituzione della provincia di Monza e della Brianza*; L. 11 giugno 2004, n. 147, *Istituzione della provincia di Fermo*; L. 11 giugno 2004, n. 148, *Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani*.

La relazione tecnica non reca indicazioni circa gli importi delle somme attualmente accreditate e giacenti sulle contabilità speciali in oggetto.

Con le già citate leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 furono istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si dispose in ordine all'adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, fissandosi un termine minimo ed uno massimo entro i quali dovessero essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007²¹) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest'ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall'art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 97/2008²².

In applicazione di tale disposizione di proroga, l'art. 12, comma 1, D.L. n. 207/2008²³ ha disposto la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008.

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia²⁴. Le leggi istitutive delle nuove province hanno previsto altresì l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati dPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali²⁵.

²¹ L'art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.

²² D.L. 3 giugno 2008, n. 97, *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

²³ D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

²⁴ Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2004.

²⁵ Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l'emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).

La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*), con alcune deroghe in materia previste dall'articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*).

Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono *operazioni estranee al bilancio*, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti).

Si osserva che la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 prevede – quale criterio direttivo della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, contenuta nell'articolo 40, comma 2, lettera p) - delega che avrebbe dovuto essere esercitata entro il 1 gennaio 2014- la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio (istituite dalla legge n. 1041/1971), nonché delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, e dei casi di urgenza e necessità.

Successivamente l'art. 6-*bis*, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 300/2006²⁶ è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime²⁷.

L'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 (legge n. 25/2010) ha successivamente prorogato il predetto termine provvedendo a mantenere le risorse iscritte sulle contabilità speciali fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Successivamente, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall'articolo 15, comma 6 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012); poi al 30 giugno 2013, dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e successivamente al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 2013, attuativo di quanto consentito dall'articolo 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013; da ultimo, al 31 dicembre 2014, dall'articolo 41-*bis*, comma 1, del D.L. n. 66/2014 (legge n. 89/2014).

Inoltre, l'articolo 15 della legge n. 243/2012, recante le norme attuative del principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici (cd. pareggio di bilancio), introdotto in Costituzione dalla Legge Cost. n. 1/2012, nel disciplinare il contenuto della nuova legge di bilancio (che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016) dispone che con legge dello Stato dovrà essere disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

²⁶ D.L. n. 300/2006, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative* (L. n. 17/2007).

²⁷ Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007 - Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007, che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziata dalle leggi istitutive delle nuove province per garantirne la costituzione.

Articolo 4, comma 4

(Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

4. *Identico.*

L'**articolo 4, comma 4**, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

A tal fine viene novellato l'art. 5, comma 5, del [D.L. 107/2011](#), che (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 215/2011, art. 6, co. 1, lett. *a*), ammetteva tale impiego in assenza di frequenza dei corsi sino al 31 dicembre 2012 purché le guardie avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed avessero tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

Il termine originariamente previsto è stato più volte prorogato: al 30 giugno 2013 (art. 1, co. 388, L. 228/2012), al 31 dicembre 2013 (D.P.C.M. 6 aprile 2013), al 30 giugno 2014 (art. 3, co. 2, D.L. 150/2013) e, infine, al 31 dicembre 2014 (art. 5, co. 5, D.L. 109/2014).

L'articolo 5 del D.L. 107/2011 recante *proroga missioni* (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l'impiego nelle navi mercantili di nuclei militari o di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo richiamato prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre

Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria sono individuati tramite decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'*International Maritime Organization* (IMO).

Sempre nell'ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria, nei casi in cui non siano previsti i servizi di protezione da parte di personale militari, il comma 4 prevede la possibilità di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili a protezione delle stesse e nei limiti di cui ai successivi commi 5, 5-bis e 5-ter.

Ai sensi del successivo comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "*best management practices*" di autoprotezione del naviglio definite dall'*International Maritime Organization* (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, mediante il ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti *ex lege*. In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo una modifica introdotta dal D.L. 215/2011, art. 6, comma 1, lett. a)) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, che è stato adottato con D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.

Successivamente, l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013 il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. Il termine, come accennato, è stato successivamente prorogato) al 30 giugno 2014 dall'art. 3, co. 2, del D.L. 150/2013 e al 31 dicembre 2014 dall'art. 5, co. 5, D.L. 109/2014.

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, il citato D.M. 228/2012 rinvia al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154²⁸, che all'art. 6 disciplina l'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l'organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza

²⁸ Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

Articolo 4, comma 5

(Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

5. *Identico.*

Il **comma 5 dell'articolo 4** dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

Il differimento del termine disposto dal comma in esame fa seguito a quattro proroghe nel frattempo intervenute sul bilancio previsionale 2014, il cui termine ordinario di approvazione, si rammenta, è stabilito dall'articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) al 31 dicembre dell'anno precedente, vale a dire, nel caso in esame, al 31 dicembre 2013.

Per effetto di tali proroghe, il suddetto termine è stato via via differito:

- al 28 febbraio 2014 (D.M. 19 dicembre 2013);
- al 30 aprile 2014 (D.M.13 febbraio 2014);
- al 31 luglio 2014 (D.M.29 aprile 2014, nonché art. 2-*bis* del D.L. n. 16/2014²⁹);
- al 30 settembre 2014 (D.M.18 luglio 2014).

Quello in esame costituisce pertanto un ulteriore differimento³⁰, che tuttavia, a differenza di quelli sopra richiamati, non riguarda la generalità degli enti locali, bensì, come precisato espressamente dalla norma, solo quelle province che al 31

²⁹ D.L. 16 marzo 2014, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

³⁰ Per effetto del differimento non trova ovviamente applicazione la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 141, comma 2, del TUEL, la quale nelle ipotesi previste dal medesimo articolo, che possono condurre allo scioglimento del consiglio dell'ente, contempla anche la fattispecie della mancata approvazione del bilancio nei termini di legge.

dicembre 2014 - e quindi successivamente alla scadenza del termine del 30 settembre 2014 da ultimo consentita – non abbiano ancora approvato il bilancio previsionale dell'anno.

L'ulteriore proroga in commento appare tuttavia rivestire alcuni profili di straordinarietà, atteso che con la stessa si consente la – ormai avvenuta - effettuazione delle scritture contabili degli enti interessati per l'intero esercizio finanziario 2014, pur in mancanza del bilancio previsionale per l'intero esercizio: bilancio che, si rammenta, ha funzione autorizzatoria della gestione contabile, costituendone il presupposto per la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese. Presupposto che può realizzarsi anche in corso d'anno, qualora come avvenuto nel 2014 (ma anche in altri anni precedenti) intervengano differimenti del termine di approvazione del bilancio, ma il cui protrarsi fino a dopo terminato l'esercizio appare costituire, a quanto consta, un elemento di novità.

Sembrerebbero pertanto opportuni chiarimenti in ordine ai possibili effetti che il differimento dell'approvazione del bilancio previsionale ad una data successiva al termine dell'esercizio finanziario cui lo stesso fa riferimento possa determinare nelle procedure di gestione contabile degli enti interessati, atteso che, ad esempio, tale differimento appare comportare che l'esercizio provvisorio, che di per sé non può protrarsi oltre gli undici dodicesimi dell'anno³¹, si prolunghi di fatto fino ai primi mesi dell'anno successivo: mesi nei quali peraltro dovrebbe altresì farsi riferimento al bilancio previsionale 2015.

Va altresì rammentato che la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge (termine costituito da quello del 30 settembre 2014 vigente prima dell'intervento della norma in esame) costituisce un inadempimento che dà luogo alla procedura di scioglimento del consiglio dell'ente interessato, come prevede in via generale l'articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL prima richiamato, secondo le procedure previste, in particolare, dalle disposizioni prorogate dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, cui si rinvia.

Nel merito, la proroga va ricondotta, come anche segnala la relazione illustrativa, sia alla riduzione delle risorse operata dalle disposizioni di contenimento della spesa pubblica dettate dal decreto legge n. 66 del 2014³² (ed in particolare dall'articolo 47, comma 1, dello stesso, che ha disposto da parte delle province un contributo alla finanza pubblica pari a circa 450 milioni per l'anno in questione), sia al processo di

³¹ Come precisato dalla Corte dei conti nella delibera n. 23/2013 della Sezione delle Autonomie, che si è poi ulteriormente espressa sul tema della gestione provvisoria di bilancio con deliberazione n. 18/2014. Rispettivamente:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_23_2013.pdf;

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_18_2014_e_relazione.pdf.

³² Recante misure urgenti per la competitività e giustizia sociale, convertito dalla legge n. 89/2014.

trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, sulla base della disciplina recata dalla legge n. 56 del 2014, che incide negativamente sulle entrate proprie dell'ente stesso.

Va altresì rilevato come il differimento in questione non può non riflettersi, per gli enti interessati, sul termine per la deliberazione del bilancio previsionale del 2015. Termine peraltro già oggetto di una proroga (rispetto al termine del 31 dicembre 2014 risultante dal TUEL) ad opera del D.M. 24 dicembre 2014, che lo ha stabilito nella data del 31 marzo 2015.

Articolo 4, comma 5-bis
*(Riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle
province)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Il **comma 5-bis dell'articolo 4** reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2015, relative:

- alla ricognizione e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire alle province per il 2015, confermando anche per tale anno l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012;

I criteri di riparto previsti dal citato decreto sono i seguenti:

- a) 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- b) 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia;

c) 5% in relazione alla popolazione residente;

d) 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale;

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011.

- alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l'anno 2015 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, secondo i medesimi criteri dello scorso anno.

Il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Si ricorda che con il termine di trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei trasferimenti residuali che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali delle regioni a Statuto speciale, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale.

Tali trasferimenti continuano ad essere assegnati come spettanza ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell'interno del 21 febbraio 2002³³.

³³ Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l'erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

Articolo 4, comma 5-ter

(Concorso di province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna».

Il **comma 5-ter** dell'articolo 4 provvede al riparto tra le province e le città metropolitane delle riduzioni di spesa corrente richieste a tali enti in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge di stabilità per il 2015, quantificate nell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, intervenendo sul comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la norma è volta a stabilire che il 90 per cento delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10 per cento a carico degli enti delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Articolo 4, comma 5-quater
(Riequilibrio finanziario enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,»;

1.2) le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

2) al secondo periodo, le parole:«di centoventi giorni» sono soppresse;

b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Il **comma 5-quater** interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con il decreto-legge n. 16 del 2014) volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL.

In particolare, la norma modifica il comma 573 della legge n. 147 del 2013, relativo alla possibilità nell'anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL (art. 243-*bis* del D.Lgs. 267/2000) entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma (termine decorrente dal 7 maggio 2014, in quanto riferito alla legge n. 68 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014 che ha così sostituito il testo originario del comma 573).

La disposizione in esame prevede che i soggetti interessati dalla norma siano ora, anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, “gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio” entro il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 243-*bis* sopraccitato, comma 5 e che, inoltre, tali enti possano riproporre tale piano entro il 30 giugno 2015 (anziché entro il termine di 120 giorni sopradetto). Conseguentemente viene soppresso l'ultimo periodo del comma 573, per ragioni di coordinamento formale con le modifiche introdotte.

Inoltre, il comma 5-*quater* modifica il comma 573-*bis* della medesima legge n. 147 del 2013, nella parte in cui questo consente, per l'anno 2014, la facoltà di riproporre entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 573-*bis* medesimo (termine anche esso decorrente dal 7 maggio 2014) un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL. Si stabilisce ora tale termine nella data del 30 giugno 2015.

Ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL, i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

Il ricorso alla procedura sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Articolo 4, comma 6
(Operazione strade sicure)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo

6. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

Il **comma 6 dell'articolo 4** dispone la proroga al 31 marzo 2015 del *piano di impiego* operativo, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del [decreto legge n. 92 del 2008](#), concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili. Ciò al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del D.L. n. 78/2009, nonché di quelli previsti dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 136/2013.

Si ricorda che il *piano di impiego*, ai sensi del richiamato articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, consente - per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità - ai prefetti delle province (ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121/1981) comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate di disporre di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente Carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili o di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, il *piano* può essere autorizzato per un periodo di 6 mesi per un contingente non superiore a 3.000 unità. Il comma 3 del medesimo articolo precisa inoltre che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei Carabinieri agisce nell'ambito del *piano di impiego* con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri, per il 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità omnicomprensiva, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Il richiamato art. 13 della [legge 1° aprile 1981, n. 121](#), stabilisce che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l'altro, che questi "dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività".

Proroghe del *piano di impiego* sono state disposte:

- dall'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (*proroga di termini*), che al comma 74 reca la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (i commi 74 e 75 recano l'autorizzazione di spesa per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente per le Forze Armate e le Forze di Polizia);
- dall'articolo 55, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, fino al 31 dicembre 2010;
- dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)*, fino al 30 giugno 2011;
- dall'art. 33, comma 19 della *legge di stabilità per il 2012*, fino al 31 dicembre 2012;
- infine, come già ricordato, dall'art. 23, comma 7 del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*) fino a tutto il 2013.
- dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (*stabilità per il 2014*), prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Si ricorda altresì che l'articolo 3, comma 2 del [D.L. n. 136/2013](#) (c.d. *emergenze ambientali*) prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle Forze Armate fino al massimo di 850 unità, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

Per le finalità su richiamate, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro relativamente al periodo 1° gennaio-31 marzo 2015. A tale spesa si provvede mediante ricorso alle risorse finanziarie che la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190 del 2014) ha stanziato per la prosecuzione del concorso delle Forze Armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

In relazione alla richiamata spesa (10 milioni di euro) il comma in esame precisa che l'importo di 9,7 milioni di euro è destinato al personale delle Forze Armate impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009), mentre la restante parte pari a 0,3 milioni di euro è destinata al personale delle Forze di polizia (comma 75 dell'articolo 24 del medesimo D.L.).

Si segnala che il comma 199 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 ha istituito, nella rubrica del MEF un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018. Al riguardo, l'elenco 1 allegato alla legge specifica che 10 milioni annui dal 2015 al 2017 sono destinati alla prosecuzione del concorso delle Forze Armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania.

Per quanto concerne, poi, le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l'utilizzo dei militari impiegati nel richiamato *Piano di impiego*, il comma 6 dell'articolo 4 fa salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2).
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

Articolo 4, comma 6-bis

(Proroga termini ai comuni per attuare disposizioni relative al Patto di stabilità interno)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

Il **comma 6-bis dell'articolo 4** differisce al 31 dicembre 2015 i termini – individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I termini oggetto di differimento – per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art. 14 decreto-legge n. 78 del 2010).

Sono individuate le seguenti funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, co. 27, decreto-legge n. 78 del 2010):

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);
- catasto, ad eccezione delle funzioni statali;
- pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- servizi in materia statistica.

I termini vigenti entro i quali i comuni assicurano l'esercizio in forma associata sono:

- 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
- 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali;
- 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art. 14, co. 31-quater, decreto-legge n. 78 del 2010).

Articolo 4, comma 6-ter

(Dichiarazioni sostitutive per stranieri non appartenenti all'Unione europea)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6-ter. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015».

Questo comma - **introdotto dalla Camera dei deputati** - proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, Testo unico in materia di documentazione amministrativa; articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione).

Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal decreto-legge n. 5 del 2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013; e al 30 giugno 2015 dal decreto-legge n. 119 del 2014.

La serie normativa trae origine dal menzionato decreto-legge n. 5 del 2012, il quale (come convertito dalla legge n. 35) ha dettato disposizioni in materia di assunzione di lavoratori non appartenenti all'Unione europea e di documentazione amministrativa per gli immigrati (suo articolo 17, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*).

Per effetto di quelle sue previsioni (come successivamente prorogate dalla serie di decreti-legge testé menzionati), dal 30 giugno 2015 i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, avrebbero potuto utilizzare le dichiarazioni sostitutive (di cui all'articolo 46, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, e all'articolo 47, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, del D.P.R. n. 445 del 2000), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani.

L'ulteriore posticipazione ora disposta è motivata dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che (ai sensi dell'articolo 15, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 5 del 2012 come convertito) deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, delle certificazioni necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

La mancata adozione è dovuta al protrarsi dei lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di 'dialogo' telematico tra le banche dati da esse detenute.

Nelle more della messa a punto delle modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore dal 30 giugno 2015 delle disposizioni comporterebbe, per gli uffici coinvolti nei procedimenti, la necessità di far ricorso per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese a carico dell'Amministrazione.

Questa la motivazione con cui il Governo ha presentato la proposta emendativa, approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura, recante questa proroga.

Articolo 5, comma 1

(Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l'attrattività turistica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 **settembre** 2015».

L'**articolo 5, comma 1**, proroga il termine che i comuni con popolazione tra i 5.000 e 150.000 abitanti devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cosiddetto «Destinazione Italia») - riguardante i progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'EXPO 2015.

In particolare, modificando il comma 24, dell'articolo 13, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il termine entro cui gli interventi previsti nei progetti presentati dai comuni diventi giuridicamente vincolante sia il 30 settembre 2015 invece del 31 marzo 2015.

Si segnala che tale termine era stato già prorogato, dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015, dal comma 3-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Si ricorda che i commi da 24 a 26, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 145 del 2013 tendono a conseguire il fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedendo un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Più in particolare, il comma 24 prevede che i progetti finanziati possono individuare uno o più interventi tra loro coordinati e ogni comune interessato potrà presentarne solo uno. La richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro. Inoltre è previsto che, in ordine agli interventi previsti nel progetto, l'impegno sia giuridicamente vincolante entro il 31

marzo 2015, ora differito al 30 settembre 2015; il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica ulteriore, che sarà a proprie spese, quando il costo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro. Inoltre è prevista l'estensione anche alle unioni di comuni della possibilità di accedere al finanziamento e l'aumento fino a 20 mesi del termine per la conclusione del progetto finanziato. Inoltre, in via subordinata, è previsto anche il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

Articolo 5, commi 1-bis e 1-ter
(Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Il **comma 1-bis dell'articolo 5** proroga fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del [decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#)), estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1-ter dell'articolo 5** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, è adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assume la denominazione di «Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo». Lo statuto è adottato con decreto del

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che la Fondazione (il cui atto costitutivo, in base a un documento reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio, è stato adottato il 22 marzo 2013, ma che non dispone di un proprio sito Internet) provvede, in base all'articolo 67 citato, alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrative per il settore turistico, svolge attività di ricerca nello stesso settore e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico. Il medesimo articolo 67 ha disposto che tali attività sono realizzate nel limite di spesa di due milioni di euro per gli anni 2012/2013/2014 e che lo statuto è adottato, in prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, il turismo e lo sport.

Si segnala l'opportunità di novellare l'articolo 67 del decreto-legge n. 83 del 2012 – anche in considerazione della circostanza che si modificano i soggetti chiamati ad approvare il nuovo statuto della Fondazione – o, almeno, nel comma 1-bis dell'articolo 5, l'opportunità di fare riferimento ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 67.

Articolo 6, comma 1
(Consiglio superiore della pubblica istruzione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».

1. *Identico.*

Il **comma 1 dell'articolo 6** dispone, alla **lettera b)**, la proroga, dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015, del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - che, in base al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - e, alla **lettera a)**, la proroga (dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015) del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

A tal fine, modifica l'articolo 23-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto legislativo n. 233 del 1999, di riforma degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), in sostituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), istituito con [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](#) e disciplinato dagli articoli 23 e seguenti del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#). L'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 233 del 1999 ha, tuttavia, assicurato l'operatività degli organi esistenti fino all'insediamento dei nuovi.

Fino al 31 dicembre 2012 è rimasto operativo il CNPI: in tale data, infatti, ha cessato di avere efficacia l'ultima proroga disposta con l'[articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14): pertanto, a decorrere da tale data, le funzioni del CNPI sono definitivamente cessate. Il CNPI, costituito da 74 membri, esprimeva pareri obbligatori e in alcuni casi vincolanti su materie fissate dalla legge e, in particolare, su provvedimenti riguardanti il personale

scolastico (trasferimenti, decadenza, dispensa, riammissione in servizio) e su questioni di programmazione. Formulava, inoltre, proposte ed esprimeva pareri obbligatori in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale.

Dopo lo spirare del termine ultimo di operatività del CNPI, l'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge n. 90 del 2014, nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti (fino ad allora) adottati in assenza del parere dello stesso CNPI, stabilendo, al contempo, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge e fino al 30 marzo 2015 (ora, per effetto del decreto-legge in esame, 31 dicembre 2015), i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo doveva esprimere non sono dovuti.

Ha previsto, inoltre, che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione dovevano essere bandite entro il 31 dicembre 2014 e che, in via di prima applicazione, l'ordinanza con cui devono essere stabiliti i termini e le modalità per le medesime elezioni (di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233 del 1999) può prevedere anche una deroga alla disposizione, recata dal comma 5, lettera *a*), del citato articolo 2, secondo la quale, dei 36 membri, 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali ed è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.

Articolo 6, comma 2

(Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015».

2. *Identico.*

Il **comma 2 dell'articolo 6** proroga (dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015) il termine per procedere alla chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) e all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del 31 ottobre 2014) dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La relazione illustrativa chiarisce che la proroga è motivata dalla necessità di consentire a tutti gli abilitati della tornata 2013 per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di poter partecipare alle procedure di selezione³⁴. Evidenzia, infatti, che “sono stati pubblicati i risultati di 48 settori su 184 e si andrà avanti almeno per altri 3 mesi”³⁵.

³⁴ I termini di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013 (indetta con [decreto direttoriale 28 gennaio 2013, n. 161](#)) sono stati, da ultimo, prorogati al 30 settembre 2014 dall'articolo 14, comma 1, del già citato decreto-legge n. 90 del 2014. Successivamente, in virtù di quanto dispone l'articolo 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 – ai sensi del quale, nel caso in cui le commissioni non concludano i lavori nei termini prescritti, è assegnato un termine non superiore ai sessanta giorni per la conclusione degli stessi – e delle richieste di proroga avanzate da diverse commissioni, il MIUR ha ulteriormente prorogato il termine di conclusione dei lavori delle commissioni per i seguenti settori concorsuali: [02/A2](#); [03/D1](#); [05/B1](#); [11/C1](#); [13/B2](#); [11/A3](#); [12/D2](#); [12/C2](#); [10/C1](#); [09/E3](#); [12/B2](#); [07/F1](#); [08/A3](#); [05/E2](#); [08/D1](#); [08/B2](#); [06/E2](#); [08/E2](#); [08/F1](#); [10/D3](#); [05/H1](#); [06/I1](#); [06/D3](#); [13/D4](#); [05/E1](#); [08/B3](#); [11/A2](#); [13/B1](#); [10/L1](#); [10/M1](#); [12/H3](#); [01/B1](#); [06/A1](#); [11/E1](#); [06/F4](#); [11/E3](#); [11/A5](#); [13/B3](#); [13/B5](#); [06/F2](#); [11/E2](#); [14/A2](#); [11/C5](#); [13/A1](#); [14/B2](#); [06/L1](#); [13/D3](#); [10/H1](#).

³⁵ I risultati della tornata 2013 per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale sono disponibili all'indirizzo: http://abilitazione.miur.it/public/pubblicarisultati_2013.php

L'articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo pari a 800 milioni di euro per il 2011 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, destinandone una parte (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016.

Successivamente, l'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010 – come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) – ha fissato la misura delle risorse aggiuntive riservate a tal fine in non più di 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro a decorrere dal 2013 e ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della medesima legge n. 240 del 2010, o mediante chiamata diretta (articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230).

La disciplina per l'utilizzo delle risorse è stata emanata con [decreto interministeriale 15 dicembre 2011](#) e [decreto interministeriale 28 dicembre 2012](#) che hanno indicato, rispettivamente, i criteri per l'utilizzo delle risorse per il 2011 e per il 2012-2013. In particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012 aveva fissato per l'utilizzo delle somme assegnate il termine del 31 ottobre 2014³⁶.

³⁶ Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), le risorse destinate al piano per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.

Articolo 6, comma 2-bis
(Proroga della durata degli assegni di ricerca)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.

Il **comma 2-bis dell'articolo 6** eleva (da quattro) a sei anni la durata complessiva (ossia, comprensiva di eventuali rinnovi) dei rapporti instaurati per il conferimento di assegni di ricerca (ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#)).

Sembrerebbe opportuno novellare l'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 6, comma 3

(Disposizioni concernenti il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»;
- b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016».
3. *Identico.*

L'**articolo 6, comma 3, lettera a)**, estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

La **lettera b) del comma 3** estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

In particolare, la **lettera a)** modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 – che ha disposto l'erogazione dei citati premi (cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) in favore degli studenti iscritti nell'anno accademico 2013-2014 presso le Istituzioni AFAM – inserendovi anche il riferimento agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prorogare

l'utilizzo delle risorse a disposizione delle istituzioni AFAM per la concessione di premi agli studenti iscritti nell'anno accademico in corso.

Con riguardo alla formulazione del testo, occorrerebbe differire anche il termine per la comunicazione della graduatoria, fissato al 31 marzo 2014 dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, e quello per l'emanazione dei bandi, stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 3, comma 1, primo periodo).

L'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 dispone che i bandi relativi ai premi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati (comma 1).

Gli studenti sono ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a condizione economica e valutazione del merito artistico (comma 2).

La comunicazione della graduatoria con l'individuazione dei destinatari dei premi doveva essere effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2014 (comma 3).

Successivamente, con [decreto ministeriale 21 gennaio 2014, prot. n. 23](#), i premi sono stati intitolati alla memoria del Maestro e Senatore a vita Claudio Abbado. Il medesimo DM ha inoltre stabilito che i bandi afferiscono ai seguenti settori di intervento:

- a) arti figurative, digitali e scenografiche;
- b) arti dello spettacolo;
- c) *design*;
- d) interpretazione e composizione musicale.

A tale DM non ha, tuttavia, fatto seguito l'emanazione dei bandi.

La **lettera b)** novella l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, al fine di estendere agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità, originariamente prevista solo per l'anno accademico 2013-2014, di attingere alle graduatorie nazionali per la stipula di contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, anche per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato.

L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, ha trasformato le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97³⁷ - destinate

³⁷ Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l'articolo 12 del [decreto ministeriale 16 giugno 2005](#), con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in

all'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato - in graduatorie ad esaurimento, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.

Le modalità di inserimento nelle graduatorie sono state definite con il [decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526](#). Un [avviso di rettifica e integrazione](#) del medesimo decreto ministeriale è stato pubblicato sul sito del MIUR il 4 luglio 2014. Il 10 settembre 2014 sul medesimo sito sono state pubblicate le [linee guida](#) in ordine alla procedura valutativa da espletare.

Dopo il [decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 747](#), che ha prorogato dal 25 settembre al 6 ottobre 2014 il termine per la pubblicazione delle graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento, le [graduatorie](#) sono state, infine, approvate con [decreto direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373](#). Successivamente, peraltro, sono intervenuti alcuni decreti direttoriali di rettifica delle graduatorie.

subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con [decreto direttoriale 16 ottobre 2001 n. 48](#), e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6, commi 4 e 5

(Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;

c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Il **comma 4 dell'articolo 6** differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l'affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Al contempo, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Il **comma 5 dell'articolo 6** proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l'affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Viene, dunque, disposta la proroga di un termine fissato con disposizioni di rango non legislativo.

L'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l'anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella [Tabella 1 ad esso allegata](#).

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l'assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Il termine del 28 febbraio è stato, poi, differito al 30 aprile 2014 dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e prorogato al 30 giugno 2014, per le sole regioni in cui gli effetti della graduatoria erano stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

L'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati³⁸.

Le risorse sono state ripartite con [decreto ministeriale 906 del 5 novembre 2013](#), in base alle [graduatorie approvate dalle competenti regioni](#), entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono

³⁸ Infine, ha disposto che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operano in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente. Tali poteri sono stati individuati dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014](#).

state ripartite con [decreto ministeriale 19 febbraio 2014](#), dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso decreto ministeriale 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il decreto ministeriale n. 906 del 2013.

Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il richiamato decreto ministeriale n. 906 del 2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. Il contenzioso risulterebbe ancora aperto, dopo che la I sezione del TAR Campania, il 20 novembre 2013, ha concesso la sospensiva con [ordinanza N. 01777/2013 REG.PROV.CAU.](#)

L'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha poi previsto l'assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, di un importo fino a 300 milioni di euro, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con [delibera n. 22 del 30 giugno 2014](#)³⁹, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di circa 490,6 milioni di euro – ha poi assegnato al MIUR 400 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'allegato 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, è previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti.

³⁹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014.

Articolo 6, comma 5-bis

(Proroga della durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Il comma 5-bis dell'articolo 6 differisce (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#)).

Articolo 6, comma 6

(Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015».

6. *Identico.*

Il **comma 6 dell'articolo 6** proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con [decreto del Direttore generale 13 luglio 2011](#).

A tal fine, novella l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, che dispone che la nuova procedura concorsuale è indetta, limitatamente alle esigenze di copertura nelle suddette regioni, secondo le modalità innovative previste dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e che prevede che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso.

Al riguardo, la relazione illustrativa motiva la proroga con la complessità della "procedura prevista per legge" che comporta, "prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato". Ricorda, inoltre, che il procedimento, "che ha richiesto una necessaria preventiva consultazione degli attori coinvolti, compresa la Scuola nazionale della pubblica amministrazione", non si è ancora concluso.

L'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per tutti i posti vacanti, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140).

Il concorso per l'accesso al corso-concorso è per esami e titoli, con una prova preselettiva eventuale, una o più prove scritte e una prova orale, cui fa seguito la valutazione dei titoli.

Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del diploma di laurea magistrale, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

Al corso-concorso può essere ammesso un numero di candidati fino al venti per cento superiore a quello dei posti vacanti. Il numero effettivo di candidati ammessi, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, la durata del corso, nonché le forme di valutazione dei candidati devono essere stabilite, in base a tale previsione legislativa, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6, commi 6-bis e 6-ter
(Collaboratori scolastici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.

Il **comma 6-bis dell'articolo 6** proroga al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'articolo 8 della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#)), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. A tal fine dispone che il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 1, comma 745, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (legge di stabilità 2014), è differito al 31 dicembre 2015.

Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro, si provvede:

- quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#));
- quanto ad euro 9 milioni, a valere sui risparmi derivanti dall'articolo 58, comma 5, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#).

L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di euro 25 milioni per il 2014 ed euro 49,8 milioni dal 2015, finalizzando i corrispondenti risparmi all'alleggerimento dei vincoli al *turn-over* nelle università e negli enti di ricerca, di cui al comma 1.

A sua volta, il comma 6 dello stesso articolo 58 ha destinato eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 5 alle esigenze di funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi.

Il comma 6-ter dell'articolo 6 prevede l'attivazione, da parte del Governo, di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis.

Articolo 7, comma 1

(Requisiti dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2, comma 1-*sexies*, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

1. *Identico.*

L'**articolo 7, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine di decorrenza dell'applicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, posti dall'[Accordo sancito il 16 dicembre 2010](#) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Si ricorda che nel periodo transitorio in atto trovano applicazione le modalità definite con il [D.M. 12 aprile 2012](#) ("Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale").

L'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 225/2010 reca l'attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 96/2010 sulla produzione di farmaci emoderivati.

La norma stabilisce che, in conformità all'Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010, e fino alla entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al medesimo Accordo, la cui attuazione è contestualmente fissata entro il 31 dicembre 2014, il Ministro della salute con propri decreti è tenuto a:

- a) istituire un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, tenuto presso il Centro nazionale sangue, per lo svolgimento di ispezioni e l'adozione di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari⁴⁰;

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (*Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti*).

- b) definire, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 4, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;
- c) disciplinare le modalità attraverso le quali:
 - l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari;
 - l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

La Conferenza Stato-Regioni, con l'Accordo del 16 dicembre 2010, ha provveduto a definire i "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali (ST) e delle unità di raccolta (UdR) del sangue e degli emocomponenti" (All. A) e il "Modello per le visite di verifica dei ST e delle UdR", ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 (All. B).

Il percorso disegnato dal D.Lgs. 261/2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/98/CE, e dall'Accordo del 16 dicembre 2010, prevede che l'attestazione della conformità ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di matrice europea sia conseguita attraverso i processi regionali di autorizzazione e accreditamento, con l'obbligo in tutte le Regioni e Province autonome di verificare in loco le suddette strutture almeno ogni due anni, avvalendosi dei team di verifica regionali integrati da almeno un valutatore iscritto in un elenco nazionale di valutatori specificamente qualificati a cura del Centro Nazionale Sangue (CNS).

Articolo 7, commi 2 e 2-bis
(Associazione della Croce Rossa italiana)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
1. All'articolo 2, comma 1- <i>sexies</i> , lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».	1. <i>Identico.</i>
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1- <i>bis</i> , sono apportate le seguenti modificazioni:	2. <i>Identico:</i>
a) le parole: «1 gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2016»;	a) <i>identica;</i>
b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;	b) <i>identica;</i>
c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;	c) <i>identica;</i>
d) le parole: «1 gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2018»;	d) <i>identica;</i>
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;	e) <i>identica;</i>
f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;	f) <i>identica;</i>
g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;	g) <i>identica;</i>

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

- g-bis)* all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento»;
- h)* all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;
- i)* all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015».
- h) identica;*
- i) identica.*
- 2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.**

Il **comma 2** ed il **comma 2-bis** - quest'ultimo introdotto dalla Camera - modificano la disciplina sulla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, di cui al [D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178](#).

Le novelle propongono in primo luogo (**comma 2, lettere da a) a g) e lettere h) ed i)**) il differimento di alcuni termini temporali, tra cui il differimento dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 del trasferimento di funzioni dall'attuale Associazione, di diritto pubblico, alla nuova Associazione (prevista dal citato D.Lgs. n. 178 come Associazione di diritto privato).

Sostanzialmente, la trasformazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2016, fino

alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Slitta anche di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla stessa data del 1° gennaio 2016.

Restano ferme per il 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI.

Per quanto riguarda il personale, viene prorogato dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro il quale il personale della CRI e quindi dell'Ente è utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Conseguentemente, viene prorogata di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, la validità dell'organico provvisorio di personale così come definito, in modo da garantire fino al 1° gennaio 2018 – precedentemente il termine era fissato al 1° gennaio 2017 - l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017 - precedentemente 31 dicembre 2016 -, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione.

Slittano di un anno a cascata anche tutti i termini previsti dal D.Lgs. 178/2012 per l'assunzione graduale del personale della CRI con contratti a tempo indeterminato e per la continuazione, ove prevista, di quelli a tempo determinato.

Prorogato anche di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale il contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, stabilito in trecento unità, transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente (in merito, cfr. *sub* la successiva **lettera g-bis**) del presente **comma 2**).

Per quanto riguarda il patrimonio, slittano di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, nonché dal dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2016), i termini entro cui il Presidente nazionale⁴¹ e gli organi preposti:

- aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà o in uso alla CRI e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili;
- identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente;
- trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (precedentemente il termine fissato era il 1° gennaio 2015), i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso

⁴¹ Il 27 gennaio 2013, l'Assemblea straordinaria dei vertici locali, provinciali e regionali ha eletto Presidente nazionale della CRI Francesco Rocca, già Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana dal 12 novembre 2008.

- gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
- compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
 - trasferiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine prima fissato al 1° gennaio 2015) all'Associazione i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, esclusi i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio delle attività d'interesse pubblico.

Di conseguenza il termine a disposizione del Presidente dell'Ente, per provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale viene spostato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

Infine, il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016 (precedentemente, 31 ottobre 2015), predispose il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017 (in precedenza, 31 dicembre 2016).

In secondo luogo, le novelle specificano - **lettera g-bis) del comma 2, lettera inserita dalla Camera** - che nella costituzione del contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare, pari a 300 unità, si applichi una riserva pari a 150 posti in favore del personale che, per effetto di richiami, sia in servizio alla data del 31 dicembre 2014 e che sia, senza soluzione di continuità, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore.

Si ricorda che, in base all'[art. 5 del citato D.Lgs. n. 178 del 2012](#), e successive modificazioni, resta operante, in via transitoria, un contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare dell'Associazione in esame (contingente da costituire nel numero suddetto di 300 unità). Il termine per la cessazione del contingente - e del conseguente transito del personale interessato nel ruolo del personale civile - deve essere determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute; tale termine, in ogni caso, è individuato in una data non successiva al 31 dicembre 2017 (quest'ultimo termine è stato così differito di un anno dal presente **comma 2**).

Il **comma 2-bis - inserito dalla Camera** - prevede che le norme straordinarie di cui all'art. 1, commi da 425 a 429, della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), sulle procedure di mobilità inerenti al personale delle città metropolitane e delle province, si applichino anche per il personale dell'Associazione in esame.

Articolo 7, comma 3

(Revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1 gennaio 2016».

3. *Identico.*

L'**articolo 7, comma 3**, proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco. Tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco, in modo da garantire, “stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico”, una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale.

Il decreto-legge 95/2012, all'articolo 15, comma 2, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato posticipato dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), al 30 giugno 2013. Il successivo comma 394 ha disposto che tale termine possa essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. In seguito, il decreto-legge 150/2013 di proroga termini, all'articolo 7, comma 1, ha prorogato il termine al 1° gennaio 2015.

L'accordo dovrà essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. In caso di mancato accordo degli attori della filiera del farmaco, si dovrà provvedere con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite

le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, perderanno di efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è stata riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.

Articolo 7, comma 4

(Tariffe massime da corrispondere alle strutture sanitarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015».

4. *Identico.*

L'**articolo 7, comma 4**, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal [D.M. 18 ottobre 2012](#) per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario nazionale ed in favore delle strutture accreditate - delle prestazioni (erogate in base ad accordi o contratti con il medesimo Servizio) di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di quelle di assistenza specialistica ambulatoriale.

Il decreto-legge 95/2012⁴² all'articolo 15, commi 15-18, dispone che il Ministero della Salute, con decreto, determini le tariffe massime per la remunerazione dell'attività di assistenza ospedaliera. Il comma 16 prevede che tali tariffe siano valide dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data del 31 dicembre 2014 e che costituiscano il riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il comma 17 stabilisce inoltre che gli importi tariffari fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali. Il decreto del Ministero della salute per la fissazione delle tariffe massime previsto dall'articolo 15, comma 15, del decreto-legge 95/2012, è stato approvato il 18 ottobre 2012⁴³. Nello specifico il decreto determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide fino alla data del 31 dicembre 2014.

⁴² D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

⁴³ Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Articolo 7, comma 4-bis
(Formato elettronico delle prescrizioni mediche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 per cento nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016».

Il **comma 4-bis - inserito dalla Camera** - modifica la disciplina transitoria relativa alla graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale.

In base alla normativa vigente (di cui all'art. 13, commi da 1 a 3, del D.[L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#)), le regioni e le province autonome provvedono alla graduale sostituzione summenzionata in percentuali non inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015. La novella di cui al presente **comma 4-bis** differisce dal 2015 al 2016 la decorrenza dell'elevamento dall'80 al 90 per cento.

Articolo 7, comma 4-ter

(Contributo in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia dell'Università "La Sapienza")

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 4-ter - inserito dalla Camera - dispone il rinnovo, per il 2015, di un contributo statale, pari a 100.000 euro, in favore del Servizio di assistenza, cura e

ricerca sull'abuso all'infanzia (S.A.C.R.A.I.) del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Tale Servizio costituisce un progetto pilota inerente all'assistenza ai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale ed è stato attivato mediante aggiudicazione di un bando (relativo alla concessione di contributi temporanei per il sostegno a progetti pilota nel suddetto settore)⁴⁴.

Alla copertura dello stanziamento di cui al presente **comma 4-ter**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).

⁴⁴ Bando pubblicato per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2011 e per intero sul sito del [Dipartimento per le pari opportunità](#).

Articolo 7, comma 4-quater

(Deroghe alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.

Il **comma 4-quater - inserito dalla Camera** - introduce una deroga temporanea, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, alla disciplina sui requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all'[art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni.

Nel periodo transitorio così individuato, il **comma 4-quater** pone come requisito, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti. Si deroga, di conseguenza, alla condizione vigente della sussistenza dell'idoneità in un concorso ovvero di una pratica professionale di durata pari ad almeno due anni e certificata dall'autorità sanitaria competente (nonché ad altre condizioni, relative a specifiche fattispecie, di cui al citato [art. 12 della L. n. 475 del 1968](#), e successive modificazioni).

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la deroga in esame riguardi anche la condizione che l'alienante abbia da almeno 3 anni la titolarità della farmacia in oggetto e l'autorizzazione da parte dell'autorità competente, condizione posta dal comma 1 del medesimo [art. 12 della L. n. 475 del 1968](#), e successive modificazioni, e dall'[art. 7, comma 8, della L. 8 novembre 1991, n. 362](#).

Dall'applicazione della deroga di cui al presente **comma 4-quater** sono escluse le assegnazioni delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'art. 11 del [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), e successive modificazioni.

Articolo 8, comma 1
(Contrasto alla pratica di servizio abusivo di taxi e NCC)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

1. *Identico.*

Il **comma 1 dell'articolo 8** proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il termine originario fissato al 25 maggio 2010 dall'art. 2, comma 3 del D.L. 40/2010⁴⁵ è stato già prorogato otto volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall'art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall'art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall'art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall'art. 1, comma 388 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013) e da ultimo al 31 dicembre 2014 dal D.L. n. 150 del 2013.

Si ricorda che l'art. 29, comma 1-*quater*, del D.L. n. 207/2008⁴⁶ ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di

⁴⁵ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

⁴⁶ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso. Tale articolo prevede:

- una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni;
- nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;
- l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio";
- il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Successivamente l'articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stato quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008 sopra richiamate.

Articolo 8, comma 2

(Proroga dei termini per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri")

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»;

b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015».

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il **31 agosto** 2015».

Il comma 2 dell'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, proroga le scadenze contemplate dal decreto-legge [133/2014](#)⁴⁷ per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'art. 3 del medesimo decreto.

L'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto-legge 133/2014 ha destinato al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell'art. 18 del D.L. 69/2013 (cd. "sblocca cantieri") nuove risorse per 3.890 milioni di euro.

Il successivo comma 2 ha individuato le opere da finanziare (suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma) e demandato l'assegnazione delle risorse ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo stesso comma 2 ha altresì previsto un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (vale a dire entro il 13 ottobre 2014) per l'emanazione del decreto

⁴⁷ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

interministeriale di assegnazione delle risorse agli interventi individuati dalle lettere a) e b), e precisamente:

a) ai seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) ai seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.

Si segnala che il decreto di assegnazione delle risorse è stato emanato in data 14 novembre 2014; al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, per tale motivo, i termini previsti dalle citate lettere a) e b) sono prorogati “al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l’adozione del decreto attuativo”. Il rispetto di tali termini è necessario per evitare la revoca dei finanziamenti assegnati (comma 5 dell’art. 3 del D.L. 133/2014).

Il termine contemplato dalla **lettera a)**, che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014, è prorogato al 28 febbraio 2015.

I termini contemplati dalla successiva **lettera b)**, che richiede l’appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015 tale **ultimo termine** è oggetto di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, che prevede il termine del 31 agosto 2015.

Articolo 8, commi 3 e 3-bis

(Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto di lavori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2015».

3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2016 ».

3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il **comma 3 dell'articolo 8** proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, **che la Camera dei deputati** propone di fissare al 31 dicembre 2016, la disciplina (all'articolo 26-ter del decreto-legge [69/2013](#)⁴⁸) che consente la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo. **La Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo comma 3-bis** che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione

⁴⁸ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, eleva l'anticipazione predetta, al 20 per cento dell'importo contrattuale.

L'art. 26-ter del D.L. 69/2013 stabilisce che tale anticipazione è prevista e pubblicizzata nella gara di appalto per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 1 dell'articolo 140 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) prevede l'applicazione del divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'art. 5 del D.L. 79/1997. Tale norma, inclusa tra varie disposizioni di contenimento della spesa pubblica, vieta alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Le ulteriori disposizioni dettate dall'art. 26-ter sono volte a disciplinare le modalità per la concessione dell'anticipazione nonché per la compensazione dell'anticipazione nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.

Articolo 8, commi 3-ter e 3-quater
(Centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1 gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1 settembre 2015».

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La Camera dei deputati ha aggiunto due nuovi commi, 3-bis e 3-quater all'articolo 8 che fissano, al 1° settembre 2015, l'entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il comma 3-ter novella il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge [90/2014](#)⁴⁹, che ha fissato due diversi termini, a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi (per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015) o di lavori, ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015, per l'applicazione della disciplina sull'aggregazione delle stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo di provincia. La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine (1° settembre 2015) a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.

Con riferimento alla disciplina di cui viene fissato un nuovo termine per la sua entrata in vigore, essa è contenuta nell'art. 33, comma 3-bis, primo periodo, del Codice dei

⁴⁹ Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) e prevede che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province.

Il secondo periodo del comma *3-bis* consente in alternativa, agli stessi comuni, di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Il terzo periodo prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sanzioni i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG).

Il comma *3-quater* prevede che la disposizione di cui al comma *3-ter* non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 8, comma 4

(Accessi su strade affidate alla gestione dell'ANAS S.p.A.)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 55, comma 23-*quinquies*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015».

4. *Identico.*

Il **comma 4 dell'articolo 8** proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi.

L'art. 16-*bis* del decreto-legge [133/2014](#)⁵⁰ ha modificato la disciplina relativa agli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.A.

Le nuove norme, collocate nei commi aggiuntivi da 23-*bis* a 23-*octies* dell'articolo 55 della legge 449/1997, sono finalizzate a concludere il contenzioso in atto su tali accessi anche attraverso misure di riduzione delle somme dovute all'ANAS per la concessione degli accessi medesimi (alla cui copertura, ai sensi, del comma 23-*septies* si provvede nell'ambito delle risorse previste dalla "parte servizi" del contratto di programma con l'ANAS). In particolare il comma 23-*quinquies*, su cui incide la proroga in esame, stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014, è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere ad ANAS SpA., in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Il termine per l'adozione di tale provvedimento viene prorogato al 31 marzo 2015.

Si ricorda infine che lo stesso comma 23-*quinquies*, stabilisce che la somma così individuata non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge 449/1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

⁵⁰ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

Articolo 8, comma 5
(Revisione delle macchine agricole)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

5. *Identico.*

Il **comma 5 dell'articolo 8** differisce di sei mesi il termine per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduca l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione ed il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione.

A tal fine viene modificato l'articolo 111, comma 1, del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo [285/1992](#)) come sostituito dall'articolo 34, comma 48, del decreto-legge [179/2012](#)⁵¹. I termini in questione erano stati già prorogati due volte, a partire dal D.L. n. 179 del 2012, dal D.L. n. 150 del 2013 (c.d. decreto "Proroga termini" del 2013) e da ultimo dalla legge di conversione n. 15 del 2014, del D.L. n. 150 /2013.

Il testo del citato comma 1 dell'articolo 111 del Codice della Strada, precedentemente alla modifica operata dalla disposizione in commento, stabiliva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dovesse emanare, entro 31 dicembre 2014 (in precedenza il termine era stato fissato al 30 giugno 2014 e ancora prima al 28 febbraio 2013) un decreto ministeriale per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Con lo stesso decreto era previsto che si disponesse, a far data 30

⁵¹ Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

giugno 2015 (termine in precedenza stabilito al 1° gennaio 2015), la revisione obbligatoria delle macchine agricole, soggette ad immatricolazione, già in circolazione. Nel disporre la revisione delle macchine agricole già in circolazione si dovrà tener conto del loro stato di vetustà e si dovrà dare precedenza alle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale disciplina gli obblighi di Informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, sul quale interviene l'articolo 8, comma 5-*bis* del decreto-legge in commento, **introdotto dalla Camera dei deputati** (*cf.* la relativa scheda).

Articolo 8, comma 5-bis
(Abilitazione all'uso delle macchine agricole)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Il **comma 5-bis - inserito dalla Camera** - differisce dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, obbligo disposto dall'[Accordo, sancito il 22 febbraio 2012](#) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, "concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione".

Articolo 8, comma 6

(Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere *a), b), c), d), e), h), i), n)* ed *o)*, del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.

6. *Identico.*

L'articolo 8, comma 6 in esame proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo [59/2011](#)⁵² (di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), che consente appunto alle autoscuole, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Il termine originario individuato dal decreto-legislativo n. 59/2011 era il 19 gennaio 2013.

Si tratta di un termine già prorogato tre volte dal 2013: dal DPCM 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (al 30 giugno 2013) e infine al 31 dicembre 2014 dal D.L. n. 150/2013.

La proroga viene disposta tecnicamente in modo piuttosto complesso: derogando all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2011 (che fissa in generale l'entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni sulle patenti), ma con riferimento alla sola norma

⁵² Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida".

dell'articolo 10, comma 1 del decreto stesso, la quale modifica l'art. 123, comma 7, secondo periodo del Codice della Strada in materia di consorzi di autoscuole.

L'articolo 10 del decreto-legislativo citato prevede che la possibilità di affidare la formazione dei conducenti a consorzi di scuole automobilistiche vale per tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e non solo, come previsto in precedenza per le patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE.

La disposizione in commento specifica però che il differimento vale con riferimento alle categorie di patente indicate dal comma 3 dell'articolo 116 del Codice della strada, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o) del medesimo decreto legislativo n. 59/2011. Le categorie interessate richiamate dalla disposizione in commento sono le seguenti:

- a AM: ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri
- b A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm³
- c A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW
- d A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm³, tricicli di potenza superiore a 15 kW
- e B1: quadricicli la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW
- h C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente
- i C1E:
 - 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
 - 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg
- n D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri
- o D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg

Rimangono quindi escluse dal differimento dell'applicazione della disposizione, oltre alle patenti di categoria B, già escluse dalla stessa:

- BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

- C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
- D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Come si vede, si tratta di categorie di patente per le quali la possibilità di affidare la formazione dei conducenti a consorzi di automobilisti era già prevista dal testo del codice previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011.

Andrebbe fornito un chiarimento in ordine all'inclusione nel differimento delle patenti di categoria A. Anch'esse infatti risultano già considerate dalla normativa previgente e pertanto non dovrebbe porsi l'esigenza di un rinvio dell'applicazione della norma.

Articolo 8, comma 7
(Contratti di programma aeroportuali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

7. *Identico.*

Il **comma 7 dell'articolo 8** proroga il termine per l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale degli scali aeroportuali di interesse nazionale; il nuovo termine è fissato a centottanta giorni, in luogo di sessanta, dall'entrata in vigore (11 novembre 2014) della legge di conversione del decreto-legge [133/2014](#)⁵³, di cui è novellato l'articolo 1, comma 11.

La disciplina dei diritti aeroportuali e quella, connessa, dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuali è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi. Questi interventi si collocano in un contesto normativo nel quale il decreto-legge [1/2012](#)⁵⁴, recependo la direttiva 2009/12/CE, ha stabilito il principio della determinazione dei diritti aeroportuali da parte della società di gestione aeroportuale previa consultazione con gli utenti aeroportuali (cioè le compagnie operanti nello scalo), sulla base di modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

L'assetto precedente invece (rimasto comunque sostanzialmente in vigore, perché soltanto il 22 settembre 2014 l'Autorità dei trasporti ha potuto approvare i modelli tariffari) prevedeva la determinazione dei diritti aeroportuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In base all'articolo 10, comma 10, della legge n. 537/1993 - come modificato dall'articolo 11-*nonies* del D.L. n. 203/2005 – tali decreti, emanati di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, avrebbero dovuto fissare anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

⁵³ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

⁵⁴ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Ai fini della determinazione di tale variazione avrebbero dovuto essere presi a riferimento: il tasso di inflazione programmato; l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; la remunerazione del capitale investito; gli ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e il gestore aeroportuale.

Il termine per l'emanazione dei decreti per la determinazione dei diritti aeroportuali, è stato però più volte prorogato, da ultimo al 31 maggio 2014 dall'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 150/2013, come modificato nel corso dell'esame parlamentare. Nelle more della loro adozione, si è provveduto, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al solo tasso di inflazione programmato.

In questo quadro, già nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 133/2014 in materia sono stati inseriti i commi da 11-*bis* a 11-*quater* dell'articolo 1 che prevedono: 1) una più articolata procedura per la definizione, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 1/2012, dei diritti aeroportuali da parte dei gestori (chiusura della consultazione con gli utenti aeroportuali – cioè le compagnie che operano nello scalo – entro ottanta giorni dalla sua apertura e trasmissione all'Autorità dei trasporti che si deve esprimere nei successivi quaranta giorni); per i contratti vigenti resta ferma la procedura prevista dagli stessi; 2) l'impossibilità di applicare procedure di soluzione delle controversie tra gestori e utenti aeroportuali quando queste vertano sul piano di investimenti dell'aeroporto e sulle relative conseguenze tariffarie; 3) l'adeguamento dei diritti aeroportuali per il 2015 sulla base del solo parametro dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato limitatamente ai contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 e nelle more dell'adozione dei nuovi diritti aeroportuali adatti previa consultazione con gli utenti.

In materia di diritti aeroportuali è quindi intervenuto il comma 220 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (L. n. [190/2014](#)). Tale disposizione prevede, mediante una modifica dell'articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012, che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall'Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203 del 2005 (tasso di inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttività, remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti). Si specifica inoltre che rimane ferma l'approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

Sembra quindi desumersi che i contratti di programma continueranno a disciplinare gli aspetti relativi al recupero della produttività, alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti dei nuovi investimenti richiamati dal citato articolo 11-*nonies*, mentre i diritti aeroportuali saranno scelti dai singoli gestori sulla base dei modelli tariffari dell'Autorità che dovranno tenere conto degli altri principi richiamati dall'articolo 76 (correlazione ai costi, trasparenza, consultazione degli utenti aeroportuali).

Dubbi interpretativi si potrebbero tuttavia porre in ordine alla procedura da seguire per determinare la variazione annua massima dei diritti aeroportuali attualmente consentita dall'articolo 11-*nonies* con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla

base dei richiamati parametri in ordine alla produttività e agli investimenti definiti nel contratto di programma.

Nel chiarire la disciplina in materia si dovrebbe anche tenere conto di quanto previsto dall'articolo 6 della [direttiva 2009/12/CE](#) che consente agli utenti aeroportuali di ricorrere comunque, contro la determinazione dei diritti aeroportuali (e quindi, sembra intendersi, anche delle loro variazioni) all'autorità di vigilanza indipendente quando questa non sia già esplicitamente chiamata dalla normativa nazionale ad approvare i diritti aeroportuali.

Articolo 8, commi 8 e 9
(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre** 2015».

9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.

9. *Identico.*

Il **comma 8** proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2015, il termine contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. **La Camera dei deputati propone** di fissare tale termine al 31 dicembre 2015. Tale proroga fa seguito a quella, disposta dall'art. 4, comma 5, del D.L. 150/2013, che ha prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2013 originariamente previsto dalla norma.

Per effetto della proroga tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA) in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del medesimo articolo 189. Nello specifico, il comma 5 dell'articolo 189 prevede che il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Si rammenta che i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere (art. 186, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) e che le classifiche di qualificazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 186 del Codice, sono le seguenti:

- I: sino a 350 milioni di euro;
- II: sino a 700 milioni di euro;
- III: oltre 700 milioni di euro..

Il **comma 9** apporta una conseguente modifica all'art. 357, comma 27, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) tuttavia la proroga non è disposta fino alla medesima data del 30 giugno 2015, ma fino al 31 dicembre 2015; tuttavia, **a seguito dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati al comma 8**, le due proroghe verrebbero allineate.

In virtù di tale proroga, per tutto il 2015 i contraenti generali possono documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. Nello specifico, in relazione ai requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa (di cui alla lettera c.2 del comma 1 dell'articolo 100 del regolamento), i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti.

Tale proroga fa seguito a quella, disposta dall'art. 4, comma 6, del D.L. 150/2013, che ha prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2013 originariamente previsto dalla norma.

Articolo 8, comma 10
(Revisione delle concessioni autostradali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.».

10. *Identico.*

Il **comma 10 dell'articolo 8** proroga i termini - stabiliti dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge [133/2014](#)⁵⁵ - per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali.

La citata norma - al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento delle autostrade nazionali, nonché per assicurare tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti – prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali avviino una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata, su cui interviene la proroga in esame. La procedura prevede che:

- nel rispetto dei principi dell'Unione europea;
- al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di:
 - potenziamento;
 - adeguamento strutturale;
 - tecnologico;
 - ambientale:
 - delle infrastrutture autostradali nazionali;
- nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea;

⁵⁵ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

- per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti:
 - i concessionari di tratte autostradali nazionali:
 - entro il 31 dicembre 2014, ora prorogato al 30 giugno 2015;
 - sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
 - le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di:
 - aggiornamento o revisione, anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria;
 - entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
 - un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati;
 - per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015, ora prorogato al 31 dicembre 2015;

Ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

- sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari:
 - corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
 - alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione; decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso;
 - le richieste di modifica prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

Il piano economico finanziario (articolo 5, commi 2 e 3) non deve recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e tutti gli affidamenti dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avvengono nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)).

Le procedure riguardanti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge [201/2011](#)⁵⁶ sono disciplinate dall'articolo 43 del medesimo decreto. Una differente procedura è invece disciplinata dal comma 84 dell'articolo 2 decreto-legge [262/2006](#)⁵⁷, per l'approvazione degli schemi di convenzione unica. Il riferimento ai "pareri prescritti dalla normativa vigente" citato nella norma fa riferimento ai pareri del CIPE e al coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) previsti nelle citate procedure.

La rete autostradale italiana è gestita attraverso il sistema delle concessioni il cui quadro normativo di riferimento è mutato nel corso degli anni a partire dalla legge n. 463 del 1955. Una sintesi dell'evoluzione normativa è riportata nel [primo rapporto dell'Autorità di regolazione dei trasporti](#), presentato al Parlamento nel mese di luglio di quest'anno, in cui, relativamente alle modalità di affidamento, si ricordano le proroghe delle concessioni esistenti sino agli anni 90 "senza ricorso ad alcuna gara pubblica, giustificati solo dall'esigenza di realizzare nuovi investimenti" e il rinnovo di quasi tutte le concessioni tra il 1999 e il 2000. Nella segnalazione al Parlamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici AS 336 del 28 marzo 2006, e segnatamente nelle considerazioni, si segnala che nel settore autostradale "tutte le concessioni sono state affidate con il sistema della trattativa privata, pur ricordando che detti affidamenti sono stati effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 109/1994".

Un nuovo assetto delle concessioni autostradali è stato definito con il sistema della "convenzione unica", disciplinato dai commi 82, 83, 85, 86 e 89 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sostitutiva ad ogni effetto della convenzione originaria, nonché di tutti i relativi atti aggiuntivi, e con l'articolo 8-*duodecies* del D.L. 59/2008 che, oltre a novellare il citato comma 82, ha disposto l'approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto n. 59 del 2008.

Elementi di informazione circa l'elenco delle società concessionarie e la durata delle concessioni sono contenute nel [primo rapporto dell'Autorità di regolazione dei trasporti](#), presentato al Parlamento nel mese di luglio 2014, e nella documentazione consegnata nel corso dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti svoltasi il [22 gennaio 2014](#) presso la 8^a Commissione del Senato. Da tali documenti si ricava che gran parte delle concessioni ha una durata molto lunga e scadenze lontane fatta eccezione per talune concessioni scadute o in scadenza a breve termine.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi dell'Unione europea, rilevano due profili concernenti la compatibilità con:

- la normativa in materia di concessioni integrata dai principi dettati dalla giurisprudenza europea;
- la disciplina relativa alla applicazione delle regole di concorrenza – e in particolare di quelle sugli aiuti di Stato - alle imprese pubbliche o che godano di diritti speciali (articoli 106 e 107 del [Trattato sul Funzionamento dell'UE](#) - TFUE, ex artt. 86-87 del TCE).

⁵⁶ Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

⁵⁷ Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Con riferimento ai principi dettati dalla giurisprudenza europea, vale la pena ricordare la sentenza della Corte di Giustizia 13 aprile 2010, [C-91/08](#), ove viene sottolineato che “qualora le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di concessione di servizi presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che abbiano giustificato l’aggiudicazione del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, idonee a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto, devono essere concessi, conformemente all’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, tutti i provvedimenti necessari per reintrodurre la trasparenza nel procedimento, ivi compresa anche la possibilità di un nuovo procedimento di aggiudicazione (v., per analogia con il settore degli appalti pubblici, sentenze 5 ottobre 2000, causa C-337/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8377, punti 44 e 46, nonché 19 giugno 2008, causa C-454/06, Presstext Nachrichtenagentur, Racc. pag. I-4401, punto 34)”.

La nuova [direttiva 2014/23/UE](#) del 26 febbraio 2014 reca norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione anche sulla base della giurisprudenza elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. La direttiva ribadisce il principio (già contenuto nel primo paragrafo dell’articolo 58 della direttiva 2004/18/CE), in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione. A differenza della direttiva 2004/18, l’articolo 43 della nuova direttiva elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione. La direttiva 2014/23/UE è in corso di recepimento mediante il disegno di legge Atto Senato n. 1678, in corso di esame in sede referente presso l’8° Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni” ove, tra gli altri, ha avuto luogo del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, il quale, con riferimento al menzionato articolo 5, ha [informato](#) i due rami del Parlamento ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delle criticità rilevabili nella normativa, cui ha risposto il predetto ministro.

L’art. 106, par. 2, del TFUE, stabilisce, tra l’altro, che “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.

Secondo il successivo art. 107, par. 1, “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. I successivi paragrafi 2 e 3 elencano alcune ipotesi di possibile compatibilità, tra cui rientrano, ad esempio, gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, nonché gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Circa le procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (articolo 5, comma 3) si prevede l’applicazione:

- delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici;
- e dell'art. 11, comma 5, lettera f), della [legge 498/1992](#)⁵⁸, che disciplina la nomina delle commissioni di gara e i poteri di vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora sostituita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Relativamente ai lavori affidati dalle concessionarie autostradali, profilo che si distingue da quello delle modalità di selezione delle concessionarie medesime di cui si è precedentemente parlato, si ricorda che il comma 25 dell'articolo 253 del Codice dei contratti prevede che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

L'articolo 5, comma 4-*bis*, precisa che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Il comma 4-*ter*, dispone che gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, sono destinati ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione all'ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 16-*bis* del decreto-legge [95/2012](#)⁵⁹, nonché, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna, di cui all'art. 2 della legge 97/1994. La destinazione degli introiti alle predette finalità è definita in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

⁵⁸ Legge 23 dicembre 1992, n. 498 "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica".

⁵⁹ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Articolo 8, comma 10-bis
(Sospensione esecuzione sfratti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

giugno 2014, n. 89.

Il comma 10-bis dell'articolo 8, inserito dalla Camera, consente al giudice dell'esecuzione - nelle more dell'attuazione, per l'anno 2015, del riparto delle risorse del "Fondo nazionale locazioni" e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'[articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150](#), la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio stesse.

La disposizione in esame dispone che ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalle citate sospensioni.

Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#).

Si ricorda che l'[articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo dispone che le risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno. In seguito al finanziamento operato dal [decreto-legge 47 del 2014](#) recante Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, le risorse del citato fondo per l'esercizio 2015 sono pari a 100 milioni di euro.

Si osserva che la norma non sembra esplicitare i parametri per l'esercizio della facoltà di sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione da parte del giudice dell'esecuzione né il termine di efficacia del provvedimento di sospensione medesima.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013 veniva prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008](#), recante disposizioni in materia di misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, ove si prevedeva un

differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione nei comuni ivi indicati degli immobili adibiti ad uso abitativo al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali indicate, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa.

In particolare, in relazione al campo di applicazione del citato articolo 4, comma 8, si segnala che la proroga del blocco degli sfratti disposta riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni elencati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, vale a dire: comuni capoluoghi di provincia; comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti; comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003.

La proroga inoltre è disposta in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. La norma si riferisce infatti ai conduttori per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro; presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%; persone non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Articolo 9, comma 1

(Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al **31 dicembre** 2015.

Il **comma 1 dell'articolo 9** proroga fino al 31 dicembre 2015, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *p*), del [decreto legislativo n. 36 del 2003](#) – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

La proroga del termine, che originariamente era prevista in 6 mesi vale a dire sino al 30 giugno 2015, è stata in tal senso modificata durante l'esame presso la **Camera**.

Si ricorda che l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 36, con cui è stata data attuazione alla [direttiva 1999/31/CE](#) relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera *p*) del comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Si ricorda inoltre che l'art. 2, comma 4-*sexiesdecies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, ha integrato il testo della citata lettera *p*) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. *fluff*) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicato che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011.

Si ricorda che il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in

precedenza fissato dal decreto-legge 225/2010. Il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012 dal D.L. 216/2011, al 31 dicembre 2013 dal D.L. 1/2013 e, da ultimo, al 31 dicembre 2014 dall'art. 10, comma 1, del D.L. 150/2013.

Da ultimo, si segnala che l'art. 37 del ddl "collegato ambientale" ([Atto Senato n. 1676](#)), già approvato in prima lettura dalla Camera, prevede l'abrogazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame.

Articolo 9, comma 2
(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015».

2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il **30 giugno 2015**».

Il comma 2 dell'articolo 9, come modificato dalla Camera, proroga al 30 giugno 2015 il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147 del 2013](#)).

Il testo originario del decreto prevedeva una proroga al 28 febbraio 2015.

Al fine precipuo di contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale, il citato comma 111 ha definito un'articolata disciplina volta a consentire il rapido avvio nel 2014 degli interventi di messa in sicurezza del territorio immediatamente cantierabili, tra quelli contemplati negli accordi di programma per il rischio idrogeologico previsti nella scorsa legislatura (art. 2, comma 240, della L. 191/2009). All'avvio di tali interventi cantierabili sono destinate:

- le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro;
- le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro (rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro).

Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il D.lgs. 152/2006), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il D.lgs. n. 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Alle citate risorse - stanziata nella scorsa legislatura per il finanziamento di piani straordinari per il rischio idrogeologico - il comma 111 aggiunge un nuovo finanziamento di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartito: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

Lo stesso comma prevede, inoltre, una specifica procedura per l'utilizzo delle citate risorse, con precise scadenze temporali. In particolare, viene stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 (termine che viene prorogato dal comma in esame al 28 febbraio 2015), comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione (con decreto interministeriale) delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

Si fa altresì notare che l'art. 10 del D.L. 91/2014 ha previsto l'immediato subentro (cioè dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del medesimo decreto) dei Presidenti delle regioni ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, anche nella titolarità delle contabilità speciali.

Il comma 9 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 ha inoltre stabilito che - fermo restando il citato termine del 31 dicembre 2014 stabilito dal comma 111 in questione - gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 9, comma 3
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

b) la parola: «260-*bis*» è sostituita dalle seguenti: «260-*bis*, commi da 3 a 9,»;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 febbraio 2015».

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal **1 aprile** 2015».

Identico.

Il **comma 3 dell'articolo 9**, alla **lettera a)**, proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (si tratta degli adempimenti e degli obblighi disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del testo del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, che ha recepito la

direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato Codice).

La medesima lettera a) chiarisce che la proroga è finalizzata a consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative.

Relativamente alle sanzioni, viene specificato (rispettivamente dalle **lettere c), come modificata dalla Camera, e b)** del comma in esame) che:

- quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-*bis* del D.Lgs. 152/2006) si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015 (il testo originario prevedeva una decorrenza dal 1° febbraio 2015, poi modificata nel corso dell'esame presso la Camera);
- le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-*bis*) non si applicano per tutto il 2015.

La norma in commento novella in più punti il comma 3-*bis* dell'articolo 11 del D.L. 101/2013. Viene, altresì, specificato che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È utile richiamare, in estrema sintesi, l'evoluzione normativa recente della disciplina relativa al SISTRI. Dopo che la scorsa legislatura si era chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, l'attuale legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data però è intervenuto l'art. 11 del D.L. 101/2013, che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni (comma 3-*bis*), per la semplificazione del sistema medesimo, nonché norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.

Successivamente il D.L. 150/2013 (art. 10, comma 3-*bis*) ha stabilito l'allungamento fino al 31 dicembre 2014 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (cd. "doppio binario") e previsto l'applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si segnala, infine, che la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2014 previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 è altresì disposta dal comma 5 dell'articolo 20 del [ddl n. 1676](#), approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame al Senato (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2014).

Articolo 9, comma 4

(Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «**30 settembre 2015**».

Il comma 4 dell'articolo 9, come modificato dalla Camera proroga al 30 settembre 2015 (il testo originario del decreto disponeva una proroga al 28 febbraio 2015), il termine per l'eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della [direttiva 91/271/CEE](#) sul trattamento delle acque reflue urbane.

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi normativi operati nel corso della legislatura e finalizzati all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine di conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Un primo intervento è stato adottato con il comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Al fondo, che deve essere ripartito sentita la Conferenza unificata, viene assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016).

Il citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica deve essere preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle succitate sentenze di condanna, prevede l'istituzione di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziare dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore.

Lo stesso comma disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo.

Il successivo comma 7 (su cui incide la proroga in esame), per le medesime finalità di accelerazione degli interventi, consente l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, di cui sono disciplinati i poteri.

Finalità analoghe sono perseguite dall'art. 42 del [ddl n. 1676](#), approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame al Senato (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia alimentato con una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

La definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, è demandata ad un apposito D.P.C.M.

Norme finalizzate alla depurazione delle acque sono state inoltre emanate con riferimento ad alcune regioni (Campania e Puglia) in cui erano operative specifiche gestioni commissariali, al fine di consentire, tramite il prolungamento delle medesime gestioni, il completamento degli interventi previsti.

L'art. 3, comma 1, del D.L. 43/2013, in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, ha prolungato la gestione commissariale istituita dall'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012 e finalizzata all'adeguamento alla normativa vigente degli impianti predetti. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 2014 dall'art. 3 del D.L. 73/2014.

Analogha successione di proroghe ha riguardato la situazione emergenziale in atto nel territorio della Regione Puglia. L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 43/2013, ha prorogato la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, in atto nel territorio della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 10, comma 3-ter, del D.L. 150/2013.

Vale infine la pena ricordare la disposizione dettata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, che integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) - in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio - prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

Procedure di contenzioso

Il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE](#)), condannandola al pagamento delle spese ([Causa C-85/13](#)).

La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2034.

L'articolo 3 della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli agglomerati urbani siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. In particolare, per quelli con più di 10.000 abitanti e le cui acque reflue si immettono in acque recipienti considerate, ai sensi del successivo articolo 5, aree sensibili, il termine a provvedere è fissato al 31 dicembre 1998. L'articolo 4 dispone l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. L'articolo 5 dispone che gli Stati membri individuano le aree sensibili e provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello secondario, entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti. L'articolo 10, infine, dispone che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane garantiscano prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e, nella progettazione, si tenga conto delle variazioni stagionali di carico.

In relazione a tali disposizioni, la Corte di giustizia ha accertato, come richiesto dalla Commissione europea, l'incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane sul numero dei comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto disposto dalla normativa europea e l'esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di non conformità alla direttiva.

Nel corso della procedura di infrazione che ha portato alla sentenza di condanna della Corte di giustizia, la Commissione ha progressivamente ridotto il numero dei comuni giudicati non conformi (dai 159 iniziali a 41) mentre il governo italiano ha ammesso l'inadempimento limitatamente a 36 agglomerati e, rispetto ai rimanenti agglomerati, ha

fatto riferimento ad analisi di controllo successive alla scadenza del termine previsto dal parere motivato (due mesi a decorrere dal 20 marzo 2011).

Tale sentenza segue quella del 19 luglio 2012 ([causa C-565/10](#)) relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, con la quale la Corte europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE.

Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora *ex art.* 258 TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane.

La procedura di infrazione segue l'espletamento della fase precontenziosa (EU-Pilot 1976/11/ENVI) in cui la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazione sulla situazione di 1.007 agglomerati urbani, nonché su tutti i comuni con più di 2.000 abitanti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e, infine, su ulteriori 107 agglomerati per i quali è stato comunicato l'impiego di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. Ulteriori richieste di dati su altri comuni sono state inviate successivamente alle autorità italiane. Le risposte fornite, in data 16 settembre 2011, 23 gennaio 2012, 29 maggio 2012 e 11 luglio 2013, non sono state giudicate sufficienti dalla Commissione che, pertanto, ha deciso l'apertura della procedura di infrazione.

I rilievi della Commissione riguardano la conformità del sistema di depurazione delle acque reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva. In particolare:

- articolo 3: la non conformità riguarda la non dimostrata esistenza di un sistema di raccolta delle acque reflue, l'inadeguatezza dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS), l'insufficienza delle informazioni fornite, la mancata giustificazione della riduzione dei carichi attribuiti ad alcuni agglomerati;
- articolo 4: la mancanza o l'insufficienza delle informazioni fornite dall'Italia inducono la Commissione a concludere che gli impianti esistenti non garantiscono il trattamento adeguato delle acque reflue;
- articolo 5: la Commissione contesta la mancanza o l'insufficienza di informazioni relative agli impianti serventi aree sensibili e bacini drenanti di aree sensibili.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE in un numero consistente di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili, violando sistematicamente la direttiva. Inoltre, la Commissione ritiene che tale situazione sia estremamente preoccupante considerando che per alcuni di tali agglomerati la violazione era già

stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia europea relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.

Articolo 9, comma 4-bis
(Parco tecnologico di stoccaggio radioattivo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi».

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 4-bis: con esso si aumenta da 60 a 120 giorni - dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché del progetto preliminare e della relativa documentazione - il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, nell'ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Articolo 9, commi 4-ter e 4-quater
(Proroga delle gestioni comunali relative ai rifiuti nella Regione Campania)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.

I nuovi **commi 4-ter e 4-quater**, inseriti durante l'esame presso la Camera dei deputati, differiscono al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza della fase transitoria durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province. Il differimento, come specificato dal **comma 4-quater, inserito dalla Camera**, è disposto nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.

In particolare il comma 4-quater proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1](#)⁶⁰. Tale termine è stato oggetto di diversi provvedimenti di proroga ed è da riferirsi al termine per la gestione provvisoria dei rifiuti in Campania previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195⁶¹.

⁶⁰ Recante *Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11.

⁶¹ Il termine per la gestione transitoria dei rifiuti era stato originariamente fissato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 ("Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile"). Il termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dal decreto-legge n. 1 del 2013

La fase transitoria di talune attività nella gestione dei rifiuti - prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del [decreto-legge n. 195 del 2009](#) - ha durata fino al subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto nel medesimo articolo 11 al comma 2. Questo, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2 ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2013 ha altresì disposto che, a partire dalla scadenza del termine della citata fase transitoria, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 27, lettera f), del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)⁶², che considera funzioni fondamentali dei comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

novellato dalla norma in esame. Successivamente, mediante la modifica dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2013, il termine era già stato posposto al 31 dicembre 2013 (D.L. n. 43 del 2013, art. 3, comma 3-ter), poi al 30 giugno 2014 (dal D.L. n. 150 del 2013, art. 10, comma 2) e 31 dicembre 2014 (dal D.L. "competitività" n. 91 del 2014, art. 14, comma 2-bis, lett. a)).

⁶² Recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla legge. 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 9, comma 4-quinquies
(Situazione emergenziale stabilimento Stoppani a Cogoleto - GE)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Il comma 4-quinquies, aggiunto durante l'esame alla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 gli effetti dell'[Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006](#), che reca disposizioni urgenti di protezione civile per la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Una proroga fino al 31 dicembre 2013 era stata già disposta dall'articolo 2 del [decreto-legge n. 1 del 2013](#)⁶³ ed è stata ulteriormente differita al 31 dicembre 2014 dall'[articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136](#)⁶⁴.

⁶³ Recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale", convertito, con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11.

⁶⁴ Recante "disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

In precedenza, il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011](#) aveva prorogato lo stato di emergenza relativo allo stabilimento Stoppani fino al 31 dicembre 2012.

A tale proposito si ricorda che le proroghe della situazione emergenziale sono state stabilite dai suddetti decreti-legge - insieme ad altre connesse a diverse situazione di emergenza ambientale - in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal [D.L. n. 59 del 2012](#)⁶⁵, all'articolo 3, comma 2. L'ultimo periodo di tale comma 2 prevede che le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, alla data di entrata in vigore del decreto n. 59 medesimo, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012. La proroga si rende necessaria, come specificato dal comma 5, articolo 5 del D.L. n. 136 citato, "atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali".

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554.

⁶⁵ Recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Articolo 9-bis

(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014, è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.

L'articolo 9-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto. Lo stesso articolo precisa che resta ferma la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, fissata con il decreto del Ministro dell'ambiente con cui, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90](#), sono stati nominati i membri della Commissione e disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.

La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale è istituita sensi del titolo III-bis della parte seconda, del D.Lgs. 152/06 (c.d. codice dell'ambiente) in recepimento della direttiva 96/61/CE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, c.d. direttiva IPPC) e risulta incaricata dello svolgimento di attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, nonché ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente

motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione è disciplinata dall'art. 10 del D.P.R. 90/2007 che demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la nomina dei membri della Commissione e la disciplina del funzionamento della Commissione stessa. Gli attuali membri della Commissione sono elencati nel sito *web* del Ministero dell'ambiente⁶⁶.

⁶⁶ Elenco reperibile sul sito <http://www.minambiente.it/pagina/commissione-istruttoria-lautorizzazione-ambientale-integrata-ippc>.

Articolo 10, comma 1
(Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 – Proroga dell'attività commissariale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

1. *Identico.*

Il **comma 1 dell'articolo 10** proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006⁶⁷.

A tal fine, novella l'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che aveva a sua volta prorogato l'attività del commissario liquidatore dell'Agenzia fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 dovevano essere svolte, entro il termine di tre anni – dunque, entro il 1° gennaio 2011 – da un commissario liquidatore.

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, è stato nominato Commissario liquidatore dell'Agenzia l'Ingegnere Domenico Arcidiacono. Con il medesimo decreto sono stati precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia.

L'incarico del commissario liquidatore è stato poi prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011, a seguito della proroga disposta dall'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.

La finalità della proroga disposta dalla norma in commento, evidenziata dalla relazione illustrativa, è quella di consentire la definizione delle vertenze ancora pendenti nonché per consentire l'utilizzo delle risorse residue, che la legge 8 maggio 2012, n. 65, ha

⁶⁷ L'Agenzia è stata istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285.

destinato - al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti nei confronti dell’Agenzia stessa e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria - all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali Torino 2006. Tali risorse sembrano essere quelle allocate nel capitolo 7366 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato “Annualità quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006”, ove sono iscritti 140,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge (approvato come legge n. 65 del 2012) veniva sottolineato che, al netto degli oneri e del contenzioso, le risorse residue ammontavano a circa 40 milioni di euro.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge in esame la proroga consente inoltre di dare attuazione al coinvolgimento che l’Agenzia ha avuto, a seguito di specifici interventi legislativi, sia con riguardo agli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture (legge regionale 21 aprile 2011, n. 4), sia con riguardo alla realizzazione delle opere per l’Expo 2015 (il comma 215 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che, per la realizzazione delle opere relative all’Expo2015, la Società Expo può avvalersi del commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e della relativa struttura, tramite apposita convenzione).

Articolo 10, comma 2

(Determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

2. *Identico.*

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – finalizzato alla determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 30, comma 2-*novies*, del D.[L. n. 91 del 2014](#).

L'articolo 3-*bis* del D.[L. n. 16 del 2012](#) ha disposto l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.

In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 stabilisce che per l'anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12%.

Si ricorda che tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata inizialmente prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'[articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013, successivamente dall'articolo 9, comma 6, del D.[L. n. 150 del 2013](#) sino al 30 giugno 2014 ed infine dall'articolo 30, comma 2-*novies* del D.[L. n. 91 del 2014](#) fino al 31 dicembre 2014.

La disposizione in esame proroga ulteriormente il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

Sul punto si evidenzia la necessità di ottenere assicurazioni finalizzate ad escludere possibili sanzioni comunitarie dovute al fatto che la rideterminazione delle tariffe per gli impianti di cogenerazione, che con il comma in esame vengono procrastinate di un anno, devono tener conto anche della normativa europea in materia di alto rendimento.

Articolo 10, comma 3
(Finanziamenti della Banca d'Italia alle banche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. *Identico.*

Il **comma 3** proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria - disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 - concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

In tali ipotesi si deroga infatti ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: alle predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.

Si ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d'Italia per esigenze di liquidità delle banche.

Pertanto, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dal codice civile (articoli 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), del [decreto legislativo n. 170 del 2004](#)).

La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del [regio decreto n. 267 del 1942](#), che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

Articolo 10, comma 4
(Organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-*decies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.

4. *Identico.*

Il **comma 4** differisce dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 44 del 2014, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano FIA nell'Unione europea, per consentire l'emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

Sono quindi prorogati al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15 del richiamato decreto legislativo n. 44, ai sensi del quale:

- le Sgr che alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 44 gestivano FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro il 30 aprile 2015 esse adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Le Sgr che hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente l'attività di promozione sono autorizzate a prestare tale attività non oltre il medesimo termine, ovvero, nel caso di Oicr garantiti, entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per rispettare le nuove disposizioni e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob;

- i soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sgr che prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare ad esercitarlo, adottando tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di

recepimento della direttiva 2011/61/UE e presentando domanda di autorizzazione;

- le Sgr che commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere tale attività, adottando tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE.

- i FIA UE la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e speculativi. Entro i termini citati, i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta una volta ottenuta l'autorizzazione;

Si ricorda che l'articolo 22, comma 5-*decies*, del [D.L. n. 91 del 2014](#), aveva già posticipato al 31 dicembre 2014 l'originario termine del 22 luglio 2014 previsto dal citato decreto legislativo n. 44, che ha recepito la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD – *Alternative Investment Fund Managers Directive*).

In base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva possono commercializzare liberamente in tutta l'Unione Europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti; essi possono inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali.

In proposito, si rammenta che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di *venture capital*, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 39 del [D.lgs. 58 del 1998](#) (TUF, del testo unico finanza), come modificato dal citato [D.lgs. n. 44 del 2014](#), un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato), deve determinare i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, all'eventuale durata minima e massima, nonché alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la proroga di quattro mesi si renderebbe necessaria per completare l'iter di emanazione del predetto regolamento, in mancanza del quale i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 10, comma 4-bis
(Attività creditizia delle cosiddette "casse peota")

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.

Il **comma 4-bis** proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario.

La disposizione in commento fa riferimento al termine di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Più in dettaglio la formulazione vigente della norma dispone che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del TUB, le società cooperative previste dal capo I (articolo 2511 e seguenti) del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1°

gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che:

- non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
- l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Il decreto legislativo n. 141 del 2010, oltre a dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha modificato il testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei

soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare il decreto ha unificato la disciplina degli intermediari finanziari, ovvero di quei soggetti che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Si è passati in sostanza da un sistema in cui la vigilanza in capo a tali soggetti era graduata in base alle dimensioni operative degli stessi - con iscrizione in due elenchi separati, *ex* articoli 106 e 107 del TUB - alla riconduzione *ad unum* della disciplina di tutti gli intermediari, assoggettati complessivamente ad autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia, con forme di vigilanza equivalente e con iscrizione in un unico albo.

È prevista pertanto l'istituzione dell'albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, la cui tenuta è affidata alla Banca d'Italia (articolo 106 del TUB).

L'articolo 112 interviene in merito agli altri soggetti (diversi dagli intermediari finanziari) operanti nell'attività di concessione di finanziamenti. Il comma 7 dell'articolo 112 stabilisce che i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (c.d. "casse peota") possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR, essendo eliminato l'obbligo di iscriversi in una apposita sezione dell'elenco degli esercenti il microcredito.

Articolo 10, comma 5

(Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015».

5. *Identico.*

Questo comma proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento - stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La norma si inquadra, evidenzia la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto di proroga della disposizione in esame è [l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), che - a decorrere dal 1° gennaio 2011 - ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁶⁸, incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei:

⁶⁸ In base all'art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009 per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate negli elenchi di cui al [Comunicato 24 luglio 2010](#), al [Comunicato 30 settembre 2011](#), al [Comunicato 28 settembre 2012](#), al [Comunicato 30 settembre 2013](#) e al [Comunicato 10 settembre 2014](#).

- componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
- titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data fino – in base alla proroga in esame – al 31 dicembre 2015, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. Il termine in questione era stato prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014.

Tali previsioni trovano applicazione anche nei confronti dei commissari straordinari del Governo (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali) nonché degli altri commissari straordinari, comunque denominati.

La norma oggetto di proroga fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.

E' altresì specificato che tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Articolo 10, comma 6

(Contenimento della spesa per l'acquisto di mobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

6. *Identico.*

Questo comma proroga per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, dall'[articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

La disposizione richiamata limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013 e 2014 nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (tale eccezione è stata inserita successivamente dall'articolo 18, comma 8-*septies*, del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98).

Il comma 141 citato consente peraltro la possibilità di superare il prefissato limite del 20 per cento qualora l'acquisto fosse funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio sono tenuti a verificare preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma. Prevede, infine, l'obbligo di valutare ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti la violazione di quanto sopra previsto.

La relazione illustrativa motiva la proroga con la necessità di concorrere al contenimento della spesa pubblica, anche in considerazione della tendenziale riduzione del numero dei dipendenti pubblici e dell'opportunità di un possibile riutilizzo dei beni mobili e degli arredi già posseduti dalle amministrazioni pubbliche.

Gli enti pubblici interessati dalla norma sono quelli inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)⁶⁹, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Le amministrazioni pubbliche interessate dunque sono individuate mediante il riferimento all'elenco compilato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).

Il vigente elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014 e comprende: amministrazioni centrali analiticamente individuate (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie fiscali, Enti di regolazione dell'attività economica, Enti di produttori di servizi economici, Autorità amministrative indipendenti, Enti a struttura associativa, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Enti e Istituzioni di ricerca, Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca); amministrazioni locali (Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario, Agenzie ed Enti per il turismo, Agenzie ed Enti regionali del lavoro, Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente, Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale, Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, Agenzie regionali sanitarie, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, Autorità portuali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM, Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali, Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi interuniversitari di ricerca, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Enti regionali di sviluppo agricolo, Fondazioni lirico – sinfoniche, Parchi nazionali, Teatri stabili ad iniziativa pubblica, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, Unioni delle Camere di Commercio regionali, e altre amministrazioni locali analiticamente individuate); enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (analiticamente individuati).

⁶⁹ Si rammenta che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato della P.A., prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. L'ultimo comunicato ISTAT relativo all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è quello pubblicato nella G.U. del 10 settembre 2014, n. 210.

Articolo 10, comma 7

(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».

7. *Identico.*

Questo comma proroga per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

La relazione governativa afferma che si tratta di una norma di salvaguardia nel caso di innalzamento dei livelli d'inflazione, anche nella prospettiva della più ampia attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi presentati dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio.

In particolare la norma in esame estende al 2015 quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Le amministrazioni pubbliche interessate sono individuate mediante il riferimento all'elenco compilato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 estende il suo ambito applicativo anche alle autorità indipendenti, includendovi espressamente anche la Consob (l'elenco delle amministrazioni pubbliche compilato dall'Istat include tra le amministrazioni centrali anche le autorità amministrative indipendenti, non comprendendovi, però, la Consob, l'Ivass, la Covip e la Banca d'Italia).

Il decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 3, comma 4) a favore delle stesse amministrazioni centrali (comprese le autorità indipendenti e la Consob) ha disposto la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° luglio 2014 (termine così anticipato, rispetto al termine originario del 1° gennaio 2015, dall'articolo 24, comma 4, *lett. a*), del D.L. n. 66 del 2014).

Si ricorda che le amministrazioni pubbliche (organi costituzionali, amministrazioni centrali e locali) inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio 2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013.

Il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (articolo 2-*bis* del D.L. n. 120 del 2013, come modificato dall'articolo 24, comma 2-*bis*, del D.L. n. 66 del 2014).

Tale disposizione si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-*ter*, del D.L. n. 66 del 2014).

Articolo 10, comma 7-bis
(Patto verticale incentivato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7-bis. Al quarto periodo del comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito».

Il comma 7-bis interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del c.d. patto verticale incentivato.

Il patto verticale incentivato costituisce un istituto introdotto dalla legge di stabilità 2013, poi oggetto di successive modifiche, per favorire una maggiore flessibilità per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Esso prevede l'attribuzione alle regioni di un contributo, a fronte del quale le stesse si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano le misure di flessibilità del patto di stabilità.

La norma fa riferimento al comma 484 della legge di stabilità 2015, con il quale alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è stato attribuito un contributo, destinato, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a coprire l'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio, nella misura per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni.

Il contributo, che il comma 484 prevede sia destinato dalle regioni "all'estinzione anticipata del debito", viene invece ora destinato, precisa il comma 7-bis in esame, "alla riduzione del debito".

Articolo 10, comma 8

(Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell'isola di Lampedusa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. All'articolo 23, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».

8. *Identico.*

Con il **comma 8** si fissa al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale opera la sospensione⁷⁰ degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Si ricorda che con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione al predetto flusso migratorio. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) del 16 giugno 2011, n. 3947 era stata disposta, inizialmente fino al 16 dicembre 2011, per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Lampedusa la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Erano stati sospesi, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa ovvero nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede

⁷⁰ In precedenza la sospensione era operante fino al 31 dicembre 2013.

operativa nel predetto comune (art. 3). Con OPCM del 26 luglio 2011, n. 3955 i benefici di cui sopra sono stati riferiti anche all'isola di Linosa (art.7).

L'articolo 23, comma 44, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, ha differito fino al 30 giugno 2012 la sospensione del termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Per la medesima considerazione, l'articolo 23, comma 12-*octies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha fissato dal 30 giugno al 1° dicembre 2012 il predetto termine. Indi l'articolo 1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha ulteriormente ridefinito il termine al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 dovevano essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento. Era consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza di dilazione, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, con il pagamento degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Era quindi disposta la inefficacia le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1° gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi (art. 1, commi 613, 614 e 615 della L. n. 147 del 2013).

Si osserva che poiché il nuovo differimento del termine operato con la disposizione in esame non è stato accompagnato da un richiamo alle norme di cui ai commi da ultimo citati dell'articolo 1, della L. n. 147/2013 o da disposizioni analoghe volte a disciplinare i profili più strettamente operativi riguardanti la ripresa dei pagamenti (ad esempio in ordine a modalità di pagamento, possibilità di rateazione, interessi dovuti e comunicazioni di irregolarità) andrebbe verificato se sussista un qualche rischio di incertezza applicativa⁷¹ o di possibile contenzioso. Il comma 615, ad esempio dispone

⁷¹ Si rappresenta di contro che L'INPS con messaggio n. 746/2015 ha precisato che: - con riferimento alle disposizioni di cui al comma 613 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del presente messaggio, maggiorati degli interessi al tasso legale computati dalla data di ripristino dell'obbligazione contributiva fino alla data di effettivo versamento; - che, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda; che - in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 sia stata disposta dal D.L. n. 192/2014 con efficacia retroattiva - in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto, non saranno dovute le somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, eventualmente già calcolate in applicazione delle disposizioni ordinarie vigenti in materia di regime sanzionatorio di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'INPS dunque parrebbe aver ritenuto applicabili le disposizioni di cui ai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 147/2013 anche alle fattispecie interessate dalla proroga in esame.

l'inefficacia delle comunicazioni di irregolarità "già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge"⁷².

⁷² Si tratta del 1 gennaio 2014.

Articolo 10, comma 8-bis
(Adempimenti IVA per i contribuenti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016».

Il **comma 8-bis**, aggiunto in sede parlamentare, posticipa di un anno le semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) previste dall'articolo 1, comma 641 della [L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità per il 2015) e relative all'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA. Infatti la decorrenza delle modifiche apportate, con il citato comma, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322 viene fatta slittare al momento della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016⁷³.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 641, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA interviene sulla disciplina di cui al [D.P.R. n. 322 del 1998](#), con modifiche (riguardanti gli articoli 3, 4, 8 e 8-bis) operanti a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2015.

Nello specifico si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata.

In particolare l'articolo 3, comma 1 del citato D.P.R. n. 322 prescrive la dichiarazione unificata annuale ai contribuenti, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Con la novella operata all'articolo 8, comma 1 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 si precisa che i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio.

In correlazione con la modifica sopra descritta, attraverso l'abrogazione dell'articolo 8 bis del predetto D.P.R. n. 322 del 1998, viene meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di

⁷³ Il precedente termine era la dichiarazione relativa all'IVA per il 2015.

ottemperare al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno stato membro deve versare al bilancio comunitario⁷⁴, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA entro febbraio.

Infine si legge, nella relazione illustrativa alla citata legge di stabilità per il 2015, che la semplificazione operata con le norme in commento si concretizza nell'eliminazione di circa 3.300.000 comunicazioni all'anno da parte dei contribuenti.

⁷⁴ Tale adempimento è previsto ai sensi dell'articolo 252, comma 1 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 10, comma 9
(Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013.

9. *Identico.*

Il **comma 9** dell'articolo 10 reca modifiche in merito alle risorse da utilizzare - con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - ai fini dell'attuazione della clausola di salvaguardia prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2014 e dal successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013.

Si prevede infatti:

1. di utilizzare, per la copertura degli oneri derivanti dalla sterilizzazione dell'aumento di accisa, ai fini di detta clausola di salvaguardia, una quota delle maggiori entrate rinvenienti dalle norme in tema di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014;
2. che, nel caso in cui l'andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, si riattivi una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, attraverso aumenti degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016;
3. l'abrogazione del comma 2 del DM del 30 novembre 2013, il quale stabiliva che un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli⁷⁵ avrebbe introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, aumenti dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina e sulla benzina con piombo e gasolio usato come carburante) tali da determinare l'acquisizione di maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

Il decreto-legge n. 102 del 2013, oltre ad abolire la prima rata dell'IMU 2013 sulle abitazioni principali e riordinare le agevolazioni su altre tipologie immobiliari, ha recato interventi di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

A copertura degli oneri finanziari derivanti dalle norme così introdotte sono state tra l'altro destinate (ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del medesimo D.L. 102/2013) le maggiori entrate derivanti:

dalle norme di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, (procedura disciplinata dall'articolo 14 del medesimo D.L. 102 del 2013; tali maggiori entrate erano quantificate dall'articolo 15, comma 3, lettera *e*) del medesimo provvedimento in 600 milioni di euro);

dal pagamento dei debiti pregressi delle P.A., disposta dall'articolo 13 del D.L. n. 102/2013 (e quantificate in 925 milioni di euro dall'articolo 15, comma 3 lettera *f*) del medesimo provvedimento).

Il comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2014 ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare le richiamate maggiori entrate di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 3; ove da tale monitoraggio fosse emerso un

⁷⁵ Da emanare entro il 31 dicembre 2014.

andamento tale da non raggiungere gli obiettivi di maggior gettito, il MEF avrebbe dovuto emanare un decreto col quale (cd. "clausola di salvaguardia") stabilire l'aumento della percentuale degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi ed anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate eventualmente generatesi in conseguenza dell'aumento degli acconti.

Il citato monitoraggio ha evidenziato un andamento tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di maggior gettito per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013; in particolare, le maggiori entrate relative alla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, prevista dall'articolo 14 del D.L. 102 del 2013 (quantificate dall'articolo 15, comma 3, lettera *e*) del medesimo provvedimento) introitate sull'apposita contabilità speciale di tesoreria sono state pari a circa euro 340 milioni, a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro. Inoltre, l'ammontare delle maggiori entrate IVA derivanti dal pagamento dei debiti pregressi delle P.A. locali, disposta dall'articolo 13 del D.L. n. 102/2013 (e quantificate all'articolo 15, comma 3 lettera *f*) del medesimo provvedimento), incassato nel 2013 è risultato pari a circa 540 milioni di euro, a fronte dei previsti 925 milioni di euro.

All'esito di detto monitoraggio è stato quindi adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, che ha attivato la clausola di salvaguardia recata dall'articolo 15, comma 4 del D.L. 102 del 2013, incrementando l'acconto IRES e IRAP di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, nonché affidando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli l'aumento delle accise sui carburanti dal 1° gennaio 2015.

Si rammenta che le somme dovute dai soggetti d'imposta a titolo di acconto IRES per il 2013 e il 2014 sono state determinate da una serie di disposizioni, primarie e secondarie, susseguitesi nel corso del 2013.

In primo luogo (per effetto dell'articolo 11, comma 20 del decreto legge 76/2013) è stato disposto un aumento al 101% della misura dell'acconto dovuto da tutti soggetti IRES, valido per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. In seguito il decreto-legge Imu (D.L. n. 133 del 2013, col quale è stata abolita la seconda rata dell'imposta municipale 2013 per le prime case e per gli immobili assimilati) ha stabilito una specifica misura di acconto valida per gli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le società di assicurazione, tenuti a versare un acconto pari al 128,5 per cento nel 2013. Tale decreto ha inoltre innalzato al 36 per cento, per l'anno 2013, l'aliquota IRES per gli operatori del settore finanziario e assicurativo. Il D.M. 30 novembre 2013, attivando la clausola di salvaguardia, ha stabilito l'incremento dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, applicabile anche all'Irap. Di conseguenza, per effetto dei predetti aumenti:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 l'acconto è stato pari al 130 per cento per banche, società finanziarie ed enti che esercitano attività assicurativa, ed al 102,5 per cento per gli altri soggetti IRES;

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, detto acconto è stato fissato per tutti i soggetti al 101,5 per cento.

Le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono quelle di cui alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. RU 88789 del 9 agosto 2012 e confermate dall'articolo 1, comma 487, della legge n. 228/2012, come esplicitato dal Direttore dell'Agenzia stessa in data 31 dicembre 2014⁷⁶.

Per effetto delle norme in commento, in luogo dell'aumento delle accise disposto dalla richiamata clausola di salvaguardia - che, come detto, è stato sterilizzato - la disposizione in esame utilizza, a copertura dei residui oneri derivanti dal D.L. n. 102 del 2013 evidenziati dall'attività di monitoraggio, parte delle maggiori entrate rivenienti dalla disciplina della cd. *voluntary disclosure*, ovvero dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e di potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 prevede una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Tale procedura è estesa ai soggetti IRES e alle attività detenute in Italia; le norme hanno introdotto anche nell'ordinamento il reato di "autoriciclaggio".

E' stata introdotta nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale, che anzitutto consente ai soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli di sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute e le sanzioni (in misura ridotta), ottenendo inoltre alcuni benefici anche sul piano delle sanzioni penali tributarie. A tal fine si introducono nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*.

La procedura non potrà essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opererà per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettono documentazione e dati non rispondenti al vero.

La procedura di collaborazione volontaria si applica anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia, alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (vale a dire, agli enti e società di capitali cui

76

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/d0e9418046c3e5b986caff46fd60cff/lgpa-n-20141231-147797-aliquotaaccise.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d0e9418046c3e5b986caff46fd60cff>

all'articolo 73 del Tuir, cd. soggetti IRES, anche per violazioni di carattere sostanziale e non solo dunque derivanti da obblighi dichiarativi).

Si introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-*ter*.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si rammenta che le entrate derivanti dalla collaborazione volontaria sono già destinate, per effetto del richiamato articolo 1, comma 7, della predetta legge n. 186 del 2014, alle seguenti, specifiche finalità:

- pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
- esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- investimenti pubblici;
- Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per effetto del comma 9 in esame, alle predette finalità sembra doversi intendere aggiunta la copertura del minor gettito, pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016, che consegue alla disattivazione della clausola di salvaguardia del D.L. 102/2013 in materia di accise.

Si segnala che la relazione illustrativa e la relazione tecnica sembrano contenere un riferimento erroneo, in quanto descrivono, in relazione all'individuazione delle risorse destinate a sostituire gli aumenti di accisa, il contenuto del comma 7 del nuovo articolo 5-*quinquies* del D.L. n. 167 del 1990 (che disciplina gli effetti della *voluntary disclosure* anche sul piano della riduzione delle sanzioni), mentre il testo della norma in commento richiama l'articolo 1, comma 7 della legge n. 186 del 2014, relativo – come già visto sopra – alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla collaborazione volontaria a specifiche finalità.

Le disposizioni in commento, ove dal monitoraggio delle entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, prevedono poi la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016.

In tale ipotesi - con un meccanismo analogo a quello già previsto dall'articolo 15, comma 4 del citato D.L. n. 102 - il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilirà l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento delle accise, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (in particolare, dei prodotti sottoposti a tali imposte ai sensi della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 sul regime generale delle accise,

ossia carburanti, alcolici e tabacchi), in misura tale da assicurare sia il conseguimento dei predetti obiettivi di gettito, sia l'eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

Articolo 10, commi 10 e 11
(Proroga di termini di natura contabile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;

b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 10 recano la proroga di alcune disposizioni di natura contabile, che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

Come indicato nella relazione, la proroga di adeguati margini di flessibilità costituisce un elemento indispensabile per un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, in quanto i criteri di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente e il verificarsi di eventi non prevedibili al momento della previsione iniziale possono, nel corso della gestione, far sì che l'allocazione delle risorse stabilita con il bilancio di previsione non risulti la più efficiente in relazione agli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

1. Variazioni compensative di sola cassa

Il comma 10, alla lettera *a*), proroga agli esercizi finanziari 2015 e 2016 la possibilità – disciplinata dall'articolo 6, comma 14, del [D.L. n. 95/2012](#) – per i Ministri competenti di effettuare, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di ciascun stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti.

Non rientrano nella possibilità di rimodulazione i capitoli relativi ai pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa.

Tale forma di flessibilità, introdotta dal citato [D.L. n. 95/2012](#) limitatamente agli esercizi finanziari 2012 e 2013, è stata prorogata al 2014 con l'articolo 9, comma 11, del [D.L. n. 150/2013](#).

2. Rimodulazioni degli stanziamenti annuali di autorizzazioni di spesa pluriennali

Il medesimo comma 10, alla lettera *b*), proroga all'esercizio 2016 e relativo bilancio pluriennale la possibilità – disciplinata dall'articolo 6, comma 16, del [D.L. n. 95/2012](#) – di rimodulare, con la legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale, negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata.

La norma citata – che ha introdotto tale possibilità in via sperimentale per il triennio 2013-2015 – prevede che di tali rimodulazioni ne sia data apposita evidenza contabile nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Tale rimodulazione è finalizzata ad adeguare gli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa alle corrispondenti autorizzazioni di cassa che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del medesimo [D.L. n. 95/2012](#) (come modificato dall'articolo 6, comma 11-*quater*, del [D.L. n. 35/2013](#)) sono determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati.

Si tratta, dunque, di una forma di flessibilità orizzontale diretta ad avvicinare la fase dell'assunzione dell'impegno a quella della disposizione del pagamento (ossia la competenza alle effettive esigenze di cassa) ed evitare, così la formazione dei residui passivi.

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall'articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 hanno imposto ai dirigenti responsabili della gestione, anche in questo caso in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza.

Tale obbligo di predisposizione di un vero e proprio cronoprogramma dei pagamenti obbligo, inizialmente limitato alle sole spese per somministrazioni, forniture e appalti, è stato poi esteso dall'articolo 6, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 35 del 2013 a qualsiasi tipologia di spesa, comprese, dunque, quelle per le quali i pagamenti stessi vengono disposti mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, quale condizione necessaria per l'ammissione al pagamento dei titoli.

3. Rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione

Il comma 11 dell'articolo 10 è volto a prorogare all'esercizio finanziario 2016 e relativo bilancio pluriennale la facoltà per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.[L. n. 78/2010](#).

In particolare, la norma richiamata consente alle amministrazioni centrali di procedere, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie rimodulabili tra le missioni di ciascuno stato di previsione, in deroga a quanto previsto in materia di flessibilità delle dotazioni di bilancio dall'articolo 23 della legge di contabilità pubblica⁷⁷, che riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione.

Tale facoltà, originariamente introdotta dal D.L. n. 78 del 2010 con riferimento al triennio 2011-2013, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente operate dal decreto-legge medesimo⁷⁸, è già stata prorogata agli esercizi finanziari 2014 e 2015 dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Come previsto dal citato articolo 2 del D.L. n. 78 del 2010, si ricorda che la facoltà di effettuare rimodulazioni tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

- esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili⁷⁹ di cui all'articolo 21, comma 7 della [legge n. 196 del 2009](#), riconducibili, cioè, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

⁷⁷ L'articolo 23 della legge n. 196/2009 prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell'economia. Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, l'articolo 23, al comma 1 e 3, prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa. Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa. Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

⁷⁸ In particolare, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10% delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero.

⁷⁹ Si ricorda che le spese del bilancio statale, secondo la definizione contenuta nell'articolo 21, comma 5, della citata legge di contabilità, si ripartiscono in rimodulabili e non rimodulabili. Le spese rimodulabili sono individuate, dal comma 7 dell'articolo 21, nelle spese derivanti da fattori legislativi (intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e nelle spese di adeguamento al

- nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
- restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

In relazione all'attuale contenuto della legge di bilancio e agli attuali strumenti di flessibilità, come configurati nella legge n. 196/2009, va ricordato che essi saranno destinati ad essere sostituiti dall'entrata a regime del nuovo contenuto della legge di bilancio, come delineato in attuazione della riforma dell'articolo 81 della Costituzione.

Come risulta dalla disciplina contenuta nell'articolo 15 della [L. n. 243 del 2012](#) (recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione") con la nuova legge di bilancio si provvede, sostanzialmente, ad unificare in un unico documento gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come ora previsti, rispettivamente, all'articolo 11 e agli articoli 21-30 della [L. n. 196 del 2009](#). Le disposizioni recate dall'articolo 15 sulla nuova legge di bilancio entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente, ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le spese non rimodulabili sono invece quelle "per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione". Esse corrispondono alle spese definite come "oneri inderogabili", vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l'evoluzione. Gli oneri inderogabili sono costituiti esclusivamente dalle spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi ne regolano l'evoluzione (v. art. 10, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011).

Articolo 10, comma 11-bis
(Imposta municipale secondaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».

Il **comma 11-bis**, novellando l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l'introduzione dell'imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).

Detta imposta, che verrà introdotta con deliberazione del consiglio comunale, sostituirà la tassa ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari; inoltre, a decorrere dall'introduzione del tributo verrà abolita l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Si ricorda che la precedente decorrenza (dal 2015) era stata fissata dalla legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 714, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), che aveva a sua volta disposto lo slittamento di un anno (rispetto al 2014) ai fini dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria.

Il Dipartimento delle Finanze, con la [Risoluzione n. 1/DF del 12 gennaio 2015](#), ha chiarito che, in assenza della previa emanazione di uno specifico regolamento governativo, i comuni non possono istituire autonomamente l'IMUS e continuano ad applicarsi i vigenti tributi e canoni che l'IMUS stessa è destinata a sostituire.

Articolo 10, commi 11-ter e 11-quater
(Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.

11-quater. La Cassa depositi e prestiti

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.

I commi 11-ter e 11-quater dispongono la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi

sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012).

Si ricorda che il decreto-legge n. 74 del 2014 (articolo 1, comma 9-ter) ha già previsto un differimento fino a 12 mesi della sospensione del pagamento in esame, previsto per la prima volta dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2014, il quale consente per gli stessi finanziamenti agevolati la possibilità di chiedere una sospensione fino a due anni della restituzione del debito per quota capitale.

Agli oneri per gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna. Al fine di garantire la capienza delle risorse disponibili con gli oneri derivanti da tale sospensione, si prevede la ridefinizione degli altri interventi programmati.

Il comma 11-quater, in relazione alla riapertura dei termini in esame, dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, disposta dai decreti ministeriali già emanati, senza ulteriori formalità e con gli stessi criteri e modalità operative già stabilite.

Si ricorda che i finanziamenti agevolati per i quali è possibile richiedere la proroga sono:

- finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento richiesto dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7-bis, lett. a), del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AEDES (articolo 11, comma 7-bis, lett. b) del D.L. n. 174 del 2012);
- finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);

- finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

Articolo 10, comma 12
(Ferrovie dello Stato S.p.a)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.».

12. *Identico.*

Il **comma 12 dell'articolo 10** integra, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'art. 20 del decreto-legge [66/2014](#)⁸⁰ che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare il comma 12 prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento a tali obiettivi, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

A tal fine, il comma 12 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati nell'articolo stesso.

⁸⁰ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

La norma in commento non si caratterizza pertanto come una disposizione di proroga di termini.

Si ricorda che l'assetto organizzativo di FS è quello di Gruppo industriale con una Holding Capogruppo, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, le cui azioni appartengono interamente allo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui fanno capo le Società Operative nei diversi settori della filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le società controllate direttamente da FS S.p.a. sono quattordici, le principali sono: Trenitalia (100%); FS Logistica (100%); Busitalia Sita Nord (100%); RFI (100%); Italferr (100%); Grandi Stazioni (59,9%); Netinera (51%); Centostazioni (59,9%); Fercredit (100%); Ferservizi (100%); FS Sistemi Urbani (100%). A queste si aggiungono, sessantuno società controllate indirettamente, la maggior parte delle quali estere (*fonte: Corte dei Conti "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'esercizio 2013"- DOC X, n. 178 ,trasmessa alla Camera il 29 luglio 2014).*

Si ricorda che l'articolo 20 del D.L. n. 66/2014 sopra richiamato ha previsto che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all'azionista pubblico (che a sua volta verserà gli stessi all'entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 settembre di ciascun esercizio, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato, con effetti positivi per la finanza pubblica, in termini di maggiori entrate, stimati in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni per l'anno 2015. Oltre all'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari, sono state altresì escluse, ai sensi del comma 7, quelle società per le quali alla data di entrata in vigore del provvedimento risultassero già avviate procedure volte ad una "apertura ai privati del capitale".

Per quanto concerne le procedure e le modalità volte all'acquisizione all'erario delle minori risorse utilizzate dalla società interessate per i propri costi operativi, i commi da 2 a 6 hanno previsto che ai fini della quantificazione del risparmio, occorra far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013 e che i risparmi debbano essere distribuiti dalle società agli azionisti entro il 30 settembre di ciascun esercizio a valere sulle riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato; limitatamente alle società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato, queste per ciascuno degli esercizi sopradetti effettueranno il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi percepiti dalle proprie controllate.

Articolo 10, comma 12-bis

(Proroga del finanziamento delle attività di CONSIP per il programma di razionalizzazione degli acquisti della PA)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno».

La norma dispone l'utilizzo, anche per l'anno 2015, di una quota delle entrate – nel medesimo limite di 5 milioni di euro, già fissato per il 2014 – derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 ([L. n. 244/2007](#)). L'utilizzo di tali risorse è concesso per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da CONSIP nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del D.[L. n. 95/2012](#). A tal fine è novellato l'articolo 9, comma 10, del D.[L. 24 aprile 2014, n. 66](#).

Articolo 10, commi 12-ter e 12-quater
(Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».

12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».

I commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 10 apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali ([D.Lgs. n. 175 del 2014](#)).

Il comma 12-ter interviene in particolare sull'articolo 35, comma 2 del predetto D.lgs. 175/2014, posticipando al 30 settembre 2015, in luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale.

Il comma 12-quater interviene sull'articolo 35, comma 3 del predetto decreto, che reca la disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014. Per tali soggetti, il richiamato comma 3 precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

Con le modifiche in esame, si posticipa di un anno l'applicazione dei predetti requisiti minimi: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017.

Si ricorda che l'[articolo 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014](#) ha modificato i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di CAF e società che svolgono assistenza fiscale, al fine di garantirne l'idoneità tecnico-organizzativa, come richiesto dalla legge delega n. 23/2014.

Su tale questione era già intervenuta la legge di stabilità 2014 (commi 616 e 617 della [L. n. 147 del 2013](#)), modificando in più parti il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale⁸¹.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non emanato) dovevano essere definite le modalità attuative delle disposizioni.

L'articolo 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha modificato nuovamente il citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, più in dettaglio:

- si dispone che i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, vi sia la presenza degli uffici periferici sul territorio in almeno un terzo delle province;
- si precisa il contenuto della relazione tecnica annuale che i soggetti richiedenti devono redigere, in particolare prevedendo che da essa emerga il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente; si prevede che detta relazione contenga un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali. Le modalità di offerta formativa saranno demandate a un provvedimento ministeriale;
- i predetti soggetti dovranno altresì redigere, dopo il primo anno di attività, una relazione annuale sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli di qualità su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse;

⁸¹ In particolare, il comma 617 aveva in primo luogo modificato la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività (*articolo 7 del D.M. n. 164 del 1999*). S'è previsto che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva (*articolo 8*).

Riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, si è stabilito che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (*articolo 16*).

Infine, in materia di controlli si stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti (*articolo 26*).

- si prevede un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale dovrà validamente trasmettere all’Agenzia delle entrate, che effettuerà verifiche in merito in rapporto alla media delle dichiarazioni trasmesse da altri centri;
- si specifica che, ancorché i centri decadano dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per il venir meno dei requisiti, debba essere garantita l’assistenza fiscale per l’attività in corso;
- si consente ai CAF di avvalersi, per l’assistenza fiscale, di società di servizi o dei soli lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari autorizzati, i quali agiranno in nome e per conto del CAF.

Articolo 10, comma 12-quinquies
(Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-quinquies. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*), le parole: «22 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

2) alla lettera *b*), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto».

Il **comma 12-quinquies** consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano è riconosciuta all'interessato su richiesta, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.

Si prevede inoltre che, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni esecutive. Nei casi in cui il contribuente - creditore della PA o di società a prevalente partecipazione pubblica di somme di importo superiore a 10.000 euro - sia stato segnalato al competente agente

della riscossione, avendo l'ente debitore riscontrato ai sensi di legge⁸² che il beneficiario del pagamento si è reso inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo, la dilazione non può essere concessa per gli importi che ne costituiscono oggetto.

Il piano di rateazione non è prorogabile ed il debitore vi decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

La riapertura dei termini così disposta è operata novellando l'articolo 11-*bis* del [D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#) che, si ricorda, riconosceva ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'[articolo 19 del DPR 602/1973](#) l'accesso ad un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, per il casi di decadenze incorse entro il 22 luglio 2013 e sempreché le richieste di accesso al piano fossero state formalizzate entro il 31 luglio 2014.

Si ricorda inoltre che l'articolo 10, comma 13-*ter* del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) consentiva una proroga fino ad un massimo di settantadue mesi alle dilazioni già concesse interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, a condizione che il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.⁸³ L'articolo 19 del DPR 602/1973 attribuisce all'agente della riscossione la facoltà di concedere al contribuente, su richiesta, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue mesi nelle ipotesi in cui il contribuente versi in situazioni di obiettiva difficoltà. La dilazione è prorogabile una sola volta nei casi di comprovato peggioramento della condizione. Per l'eventualità in cui il debitore si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Determinano tale condizione il verificarsi congiuntamente sia dell'impossibilità accertata per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario sia la solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

⁸² Art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602

⁸³ La disposizione è stata abrogata dall'articolo 11 bis, comma 3, del DL 66/2014.

Articolo 10, commi 12-sexies e 12-septies
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «2013 e 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016»;

12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 12-sexies** dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44 del 2006 e n. 184 del 2009.

Si ricorda che l'articolo 21 del [D.P.R. n. 915 del 1978](#), T.U. in materia di pensioni di guerra, prevede che i mutilati e gli invalidi di guerra affetti da mutilazioni o indennità particolarmente gravi, prevista nell'allegata tabella E, abbiano diritto ad un'indennità di assistenza e di accompagnamento (comma 1). Inoltre, i pensionati affetti da alcune tipologie di invalidità [indicate dalle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E) hanno diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile (comma 2).

Nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori (volontari del servizio civile ed obiettori di coscienza), agli

aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, nei limiti peraltro delle risorse di bilancio ([articolo 1, comma 2, della L. n. 288 del 2002](#)).

La [L. 27 dicembre 2002, n. 288](#) (recante provvidenze in favore dei grandi invalidi), oltre a modificare l'articolo 21, secondo comma, del [D.P.R. n. 915 del 1978](#), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai grandi invalidi affetti da determinate infermità [di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al richiamato D.P.R. 915], qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori (entro 60 giorni dalla richiesta) di cui al secondo comma dell'articolo 21 dello stesso D.P.R. 915, spetti in sostituzione un assegno mensile, esente da imposte, di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, comma 1. Tale assegno è corrisposto in misura ridotta, pari al 50%, per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al citato D.P.R. n. 915.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni da liquidare, con precedenza per coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli.

La [L. 7 febbraio 2006, n. 44](#) ha rideterminato per gli anni 2006 e 2007 l'entità ed i modi di fruizione dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 288 del 2002, fissandolo:

in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al [D.P.R. 915 del 1978](#); in misura ridotta del 50% in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della richiamata tabella E.

Tale beneficio spetta anche ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'[articolo 3 della legge n. 111 del 1984](#), nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Il **comma 12-septies** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della [legge n. 244 del 2007](#).

Articolo 10, comma 12-octies
(Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-octies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Il **comma 12-octies**, introdotto in sede di esame parlamentare del provvedimento in esame, proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238⁸⁴ e finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia.

La disciplina in argomento ha la finalità di incentivare il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero.

L'originaria disposizione prevedeva la concessione di incentivi fiscali fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; successivamente con l'articolo 29, comma 16-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 si è prorogato il regime agevolato in parola fino al 31 dicembre 2015 ed il beneficio è stato riconosciuto ai cittadini che a partire dal 20 gennaio 2009 avessero presentato gli specifici requisiti⁸⁵. Con decreto ministeriale del 30 marzo 2011 si è data applicazione alla disciplina in argomento individuando le categorie di soggetti beneficiari e garantendo l'invarianza finanziaria così come disposto dal comma 2 dell'articolo 2 della citata legge 238/2010.

Il beneficio di natura fiscale, che decade qualora si trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, consiste in una riduzione, pari al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori, della base imponibile utilizzata per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento

⁸⁴ E successive modificazioni.

⁸⁵ Cioè: i cittadini fossero nati dopo il 1 gennaio 1969, che alla data del 20 gennaio 2009 avessero conseguito un titolo di laurea, che avessero avuto una residenza continua per almeno 24 mesi in Italia, che avessero svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo, o di impresa o un'attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, fuori dal proprio Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più e che intendessero avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o dipendente trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo. Tale agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (c.d. aiuti de minimis). Vengono anche regolate le modalità di gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia dei cittadini dell'Unione europea che intendano usufruire della disposizione in esame attraverso gli uffici consolari italiani all'estero anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa; viene inoltre garantita l'attestazione delle competenze e dei titoli acquisiti all'estero attraverso il rilascio della documentazione "Europass". Si prevede poi la possibilità che le regioni riservino una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi. E' previsto infine che il Governo stipuli appositi accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori, finalizzati a riconoscere il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.

La modifica introdotta pertanto protrae il regime fiscale agevolato fino al 31 dicembre 2017 con la garanzia che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come disposto dal citato articolo 2, comma 2 della L.238/2010.

Nel merito si sottolinea che sarebbe necessario ottenere assicurazioni circa la possibilità che, con la proroga in esame, vengano garantiti anche gli accordi che possono esser stati sottoscritti con amministrazioni ed enti al fine di attuare le disposizioni in commento.

Articolo 10, comma 12-novies
(Credito imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-novies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Con il presente articolo, introdotto in sede parlamentare, si proroga dal 15 maggio 2015 al 31 maggio 2015 il termine entro il quale si può utilizzare in compensazione il credito d'imposta riconosciuto per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, così come previsto dall'articolo 2 del DL 13 maggio 2011, n. 70.

La proroga del termine viene effettuata mediante modifica al vigente articolo 2, comma 6 del citato DL70/2011 in cui si estende al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è consentita la compensazione del credito di imposta in discorso, senza quindi riaprire i termini entro i quali si può fruire dell'agevolazione in materia di incremento occupazionale nelle aree del Mezzogiorno.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70⁸⁶ ha previsto un credito d'imposta⁸⁷, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato"⁸⁸, assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,

⁸⁶ Convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni.

⁸⁷ Il credito d'imposta in esame è inquadrato nell'ambito di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la decisione assunta nel corso del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, "Patto Euro plus", nel quale si prevede che "per assicurare la diffusione di una crescita equilibrata in tutta la zona euro, saranno previsti strumenti specifici e iniziative comuni ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo".

⁸⁸ Per le definizioni di lavoratore "svantaggiato" e "molto svantaggiato", il comma 2 fa riferimento all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. In particolare, per "lavoratore svantaggiato" si intendono i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

- soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- soggetti che vivano soli con una o più persone a carico;

Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge originario⁸⁹. L'attuazione dell'istituto - demandata ad un decreto ministeriale - era subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari (di cui al comma 9 del citato DL70/2011).

Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato".

Il credito d'imposta è utilizzabile, entro tre anni dalla data di assunzione, esclusivamente mediante compensazione, secondo le norme generali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Sono poi previste ipotesi di decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta:

- qualora il numero complessivo dei dipendenti sia inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 70/2011;
- qualora i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali della normativa fiscale e di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. E' prevista l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le

regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai fini della definizione delle modalità applicative della disciplina in discorso. Infine il comma 9 del DL70/2011 in parola, dispone che le risorse nazionali e comunitarie in oggetto siano versate, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, all'entrata del bilancio

-
- lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato;
 - membri di una minoranza nazionale.

Per "lavoratore molto svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi.

⁸⁹ Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunitari devono comunicare al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE) l'ammontare degli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Successivamente, con l'articolo 2, comma 9 del decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 si è esteso il periodo di utilizzo del credito d'imposta maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno di cui al suddetto art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, per cui il credito è utilizzabile (sempre secondo il regime della compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni) entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione.

Articolo 10, comma 12-decies
(Esclusioni sanzioni per L'Aquila)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «all'esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014».

Il **comma 12-decies** è volto ad estendere all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune dell'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

A tal fine è novellato l'articolo 20 del decreto-legge n. 16 del 2014, che aveva introdotto tale previsione con riferimento al solo esercizio finanziario 2013.

Si ricorda che la legislazione vigente (comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) prevede, quali misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità:

- a) la riduzione delle risorse del fondo di solidarietà comunale, o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- b) il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- e) la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Articolo 10, comma 12-undecies

(Deroga alla legge 190/2011 per la proroga di benefici fiscali a favore di imprenditorialità giovanile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati**con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.**

Il comma 12-undecies in esame, introdotto durante l'esame parlamentare, proroga per tutto l'anno 2015, le disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità⁹⁰ nonché il regime dei minimi⁹¹ previgente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); quest'ultima legge ha infatti abrogato i citati regimi fiscali agevolati mediante l'articolo 1, comma 85, lettere b) e c).

Quantifica poi gli oneri derivanti dalla disposizione in commento in 9,6 mln di euro per l'anno 2015, in 71,4 mln di euro per l'anno 2016, in 46,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 ed in 37,1 mln di euro per l'anno 2020; ad essi fornisce copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282⁹². Le maggiori entrate derivanti dal comma in esame, quantificate in 24,7 mln di euro per l'anno 2021, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al citato articolo 10 del D.L. 282/2004.

Infine prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio mediante propri decreti.

Si rammenta che il citato articolo 1, comma 85 della legge di stabilità per il 2015 ha abrogato, con la lettera a) il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (di cui all'articolo 13 della legge 388/2000), con la lettera b) il citato regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'articolo 27 del DL98/2011), infine con la lettera c) il suddetto regime dei minimi disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Brevemente si ricorda che il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 5 per cento; detto regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero coloro che l'hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età. In particolare sono richiesti i seguenti requisiti:

- il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;

⁹⁰ Di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

⁹¹ Di cui all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

⁹² Fondo per interventi strutturali di politica economica.

- l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;
- nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

Per quanto attiene invece il previgente regime dei minimi esso prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Rientrano nel regime dei "minimi" le imprese individuali e i professionisti che nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);
- iniziano l'attività e presumono di possedere i primi due requisiti sopra descritti

Con la modifica in esame si prorogano per tutto l'anno 2015 i due regimi di vantaggio di cui alle lettere b) e c) del richiamato articolo 1, comma 85 della legge di stabilità per il 2015 con la conseguenza che non solo potranno continuare ad utilizzare detti regimi coloro che già ne usufruivano (come peraltro già previsto nella legge di stabilità per il 2015), ma potranno scegliere tali regimi anche coloro che inizieranno nuove attività nel corso del 2015.

Si evidenzia che una particolare attenzione va posta in merito alla necessità che vadano regolamentati i casi in cui i contribuenti abbiano già optato per il nuovo regime dei minimi e che vogliano, in ragione della novella in esame, recedere da detto regime ed optare per uno dei due regimi ora prorogati perché più convenienti.

Il nuovo comma in esame, pur quantificando nel corpo della disposizione i maggiori oneri fino all'anno 2020 ed il maggior gettito per l'anno 2021 e la loro relativa copertura e destinazione, non è corredato da RT che consenta una puntuale verifica della stima prospettata.

Articolo 10, comma 12-duodecies
(Quota Comuni su evasione fiscale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017».

Il **comma 12-duodecies, inserito dalla Camera**, novellando l'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dispone che fino al 2017 venga riconosciuta ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Il comma 10, lettera b), dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce una percentuale del 50 per cento della quota di tributi statali riconosciuta ai comuni per il contrasto all'evasione. L'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge n. 138/2011 ha disposto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'innalzamento di detta percentuale al 100 per cento; è questa la disposizione che viene novellata per estenderne temporalmente la valenza, fino all'anno 2017.

Si ricorda che il riconoscimento ai comuni di parte delle maggiori somme riscosse attraverso il contrasto all'evasione fiscale venne introdotta con il D.L. n. 203/2005 (articolo 1, comma 1), con una quota pari al 33 per cento.

In base all'articolo 1, comma 702, della legge di stabilità per il 2015, la percentuale a legislazione vigente è pari al 55 per cento per il triennio 2015-2017.

Articolo 10, comma 12-terdecies
(Gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

Il **comma 12-terdecies**, mediante una modifica all'articolo 31, comma 6-bis della legge n. 183 del 2011, è volto a prorogare dal 30 marzo al 30 aprile il termine annuale entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di stabilità interno, per i comuni capofila.

La stabilizzazione opera con la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi.

Articolo 10, comma 12-quaterdecies
(Termini di contestazione nella procedura di rientro dei capitali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-quaterdecies. All'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite le seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni» e le parole: «comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-*bis* e 2-*ter*».

Il **comma 12-quaterdecies**, novellando l'articolo 5-*quater*, comma 4, del D.[L. n. 167/1990](#), elimina il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di *voluntary disclosure* prevista dalla [legge n. 186/2014](#), con riferimento ai Paesi c.d. *black list* che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni.

Il comma in esame introduce una modifica in base alla quale, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini non solo di accertamento, ma anche di decadenza e prescrizione (di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997⁹³), si esclude l'applicazione del raddoppio dei termini previsto, oltre che in relazione al comma 2-*bis*⁹⁴ dell'articolo 12

⁹³ Detto articolo 20 dispone quanto segue: 1) L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2) Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. 3) Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

⁹⁴ In materia di accertamenti basati sulla presunzione di detenzione di investimenti ed attività produttive in paradisi fiscali.

del [D.L. n. 78/2009](#), anche dal comma 2-ter⁹⁵ del medesimo articolo 12. L'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 contiene le disposizioni attuative delle intese tra gli Stati aderenti all'OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati (c.d. paradisi fiscali).

⁹⁵ In materia di violazioni in materia di dichiarazioni relative a investimenti ed attività di natura finanziaria.

Articolo 10, comma 12-quinquiesdecies
(Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.

Il **comma 12-quinquiesdecies** attribuisce validità alle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Prevede inoltre che i Comuni i quali non hanno deliberato in materia entro la medesima data procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013. Si dispone infine che le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio siano recuperate nell'anno successivo.

La disposizione persegue il duplice obiettivo di far salve le delibere comunali tardive rispetto al termine di cui all'articolo 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) che avrebbero potuto essere considerate inefficaci per il 2014 nonché di considerare non contestabile l'opzione di aver applicato tariffe vigenti per il 2013 che, a rigore, facevano riferimento ad un diverso tributo (TARES/TARSU). Poiché il tributo deve assicurare la copertura integrale dei costi si prevede che le differenze eventuali tra gettito effettivo introitato in

applicazione delle previgenti tariffe ed il costo del servizio siano recuperate nell'anno successivo.

Si ricorda che l'[articolo 1, comma 169 della legge 296/2006](#) stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. L'articolo 151, comma 1 del Testo unico enti locali ([D. Lgs n. 267/2000](#)) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali. Il termine può essere differito in presenza di motivate esigenze con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nel caso di specie il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile, al 31 luglio 2014 e da ultimo, con DM 18 luglio 2014, al 30 settembre 2014.

Articolo 10, commi da 12-*sexiesdecies* a 12-*undevicies*
(*Sanzioni e misure per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-*sexiesdecies*. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera *a*), del comma 462, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

12-*septiesdecies*. Le regioni di cui al comma 12-*sexiesdecies*, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-*quinqies*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c), del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.

12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

I commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies intervengono sulle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 462, della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014.

In particolare, **il comma 12-sexiesdecies** stabilisce che la disapplicazione della sanzione prevista per il 2013 (sanzione consistente nel versamento all'erario da parte della regione, nell'anno successivo all'inadempimento, dell'importo

corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico) – disapplicazione prevista in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dovuto alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 – operi anche per il 2014.

Il comma medesimo prevede, inoltre, al secondo periodo, che tale disapplicazione opera anche nei confronti di quelle regioni che, pur non avendo rispettato il patto nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi, risultanti alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari (debiti delle regioni, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013), una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate tributarie, escluse quelle destinate alla sanità, nonché delle entrate per accensione di prestiti, come registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

Il comma sembrerebbe pertanto mitigare, per tali ultimi enti, l'applicazione della sanzione limitandola ad un importo massimo corrispondente al 2 per cento delle entrate tributarie e per accensione di prestiti, registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo).

Su tale delimitazione dell'efficacia della sanzione apparirebbe opportuno un chiarimento con riferimento alla modalità mediante cui parametrare l'importo da versare all'erario ad una quota delle entrate del titolo I e III.

Il comma 12-septiesdecies stabilisce che le medesime regioni individuate al secondo periodo del comma precedente possono dare applicazione alla contrattazione collettiva integrativa di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione, nonché ad alcuni specifici istituti retributivi ed indennitari (di cui al comma 557 della L. 296/2006) per talune categorie di personale, a condizione che abbiano costituito i corrispondenti fondi contrattuali.

Le regioni medesime possono altresì:

- procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti stabiliti dal comma 424 della legge di stabilità 2015, con riferimento alle graduatorie già vigenti;
- applicare le modalità per la compensazione delle somme indebitamente erogate per la contrattazione integrativa consentite alle regioni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2014.

L'articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, ha disciplinato le modalità di utilizzo tramite contrattazione, per determinate amministrazioni, delle risorse indirizzate alla premiazione del merito e al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti. Per le regioni e gli enti locali, in particolare, si dispone la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione

nazionale, e comunque nel rispetto dei patti di stabilità o analoghi strumenti di riferimento.

In caso di violazione di vincoli e limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalla legge, si stabilisce la nullità delle clausole. In caso di superamento dei vincoli finanziari sussiste l'obbligo ulteriore del recupero delle risorse nell'ambito della successiva sessione negoziale.

L'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 ha stabilito l'obbligo, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, di assicurare la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale), con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte ai seguenti interventi, in ordine di priorità:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

L'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. In particolare, la norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale (di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006). Si stabilisce, infine, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle richiamate disposizioni.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014 ha disposto l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Unicamente per le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, il comma 2 ha stabilito la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa richiamata, nonché dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5,

del decreto-legge n. 98 del 2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Il **comma 12-duodevicies** dispone, inoltre, sempre per le regioni di cui al secondo periodo del comma 12-sexiesdecies – la non applicazione della sanzione del divieto di ricorso all'indebitamento per gli investimenti (prevista dal comma 462, lettera *c*) della legge di stabilità 2013 per le regioni che non rispettano il patto di stabilità) con riferimento alle opere in corso di realizzazione.

Per le medesime regioni infine il **comma 12-undevicies** dispone che il mancato rispetto del patto non costituisce inadempimento ai fini dell'erogazione delle quote di finanziamento sanitario cui concorre lo Stato previste dall'articolo 2, comma 68, lettera *c*) della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), quote che in base a tale norma sono subordinate alla verifica positiva degli adempimenti regionali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10, comma 12-vicies
(Recupero accisa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.

Il **comma 12-vicies** prevede, in attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, il differimento al 31 dicembre 2017 dell'esecuzione del recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove lo stesso non risulti penalmente responsabile, all'esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010. Resta ferma la possibilità di rivalsa sull'effettivo responsabile del reato.

La relazione allegata all'emendamento che ha introdotto il comma in esame chiarisce che la disposizione è volta a definire il contenzioso che si è creato in seguito alla modifica dell'articolo 4 del Testo Unico in materia di accise, che ha introdotto l'ipotesi di abbuono dell'imposta per i soggetti vittime di furti ed alla equiparazione, operata dall'articolo 59 della legge n. 342 del 2000⁹⁶, dei fatti di reato ad opera di terzi alle ipotesi di cali e perdite rilevanti ai fini dell'abbuono stesso.

⁹⁶ Modificando l'articolo 7 del Testo Unico sulle accise (D.Lgs. n. 504/1995).

Articolo 10, comma 12-vicies semel
(Disposizioni nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».

Il comma **12-vicies semel** - **inserito dalla Camera**, modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge n. 16 del 2014, in tal modo prorogando di un anno, dal 2014 al 2015, le agevolazioni in favore dei comuni di Venezia e Chioggia, assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 per la salvaguardia di Venezia.

Il comma 1 del D.L. 16/2014 prevede che ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, nel corso del 2014, non si applica la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, mentre la sanzione relativa alla riduzione del fondo di solidarietà comunale si applica nel limite 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

La sanzione è quella prevista all'articolo 31, comma 26 della legge n. 183/2011, ai sensi della quale il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità comporta, per gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo all'inadempimento una serie di penalizzazioni, e precisamente:

- a. il taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato . In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato;
- b. il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c. il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;

- d.* il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- e.* la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Le sanzioni previste dal comma in esame sono quelle di cui alla lettera *a)* e alla lettera *d)*.

Articolo 10, commi 12-vicies bis e 12-vicies ter
(*Trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I **commi 12-vicies bis e 12-vicies ter - inseriti dalla Camera** - stabiliscono il differimento di un termine per la presentazione della domanda all'INPS, con riferimento ad una particolare fattispecie della disciplina relativa ai trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto, fattispecie posta dall'[art. 1, comma 115, della L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Quest'ultimo comma concerne i lavoratori rientranti nell'ipotesi di periodo di esposizione ultradecennale - riconosciuto in via giudiziale definitiva -, dipendenti da aziende che abbiano collocato in mobilità tutti i dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, non rientrino nella disciplina pregressa più favorevole. Per tali soggetti, il citato comma 115 dell'[art. 1 della L. n. 190 del 2014](#) consente la presentazione, entro il 31 gennaio 2015, della domanda all'INPS per l'applicazione di quest'ultima disciplina; in ogni caso, le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Il **comma 12-vicies bis** dispone il differimento del termine per la presentazione della domanda dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015.

Il **comma 12-vicies ter** provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal differimento in esame, quantificati in 0,3 milioni di euro per il 2015, 0,5

milioni per il 2016 e 0,6 milioni annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 10-bis

(Aliquota contributiva e di computo del trattamento pensionistico per alcuni iscritti alla Gestione separata INPS)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 10-bis - inserito dalla Camera - riduce, per il triennio 2015-2017, la misura dell'aliquota contributiva pensionistica per alcuni iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS e della corrispondente aliquota di computo del trattamento pensionistico.

La riduzione concerne i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'IVA e che non siano né pensionati né iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie. La riduzione non riguarda, quindi, le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, quali i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (si ricorda che, per questi ultimi, gli oneri contributivi pensionistici sono a carico per due terzi del committente).

Per i soggetti interessati dalla riduzione in esame, l'**articolo 10-bis** dispone: per il 2015, un'aliquota pari al 27%; per il 2016, un'aliquota pari al 28%; per il 2017, un'aliquota pari al 29%. La riduzione è, dunque, pari - rispetto alle norme vigenti⁹⁷, che fanno riferimento, per gli anni summenzionati, a tutti gli iscritti alla Gestione separata che non siano né pensionati né assicurati presso altre forme obbligatorie - a tre punti percentuali per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017. A decorrere dal 2018, resta ferma la misura - già prevista, con riferimento a tale decorrenza, per tutti gli iscritti alla Gestione separata che non siano né pensionati né assicurati presso altre forme obbligatorie - di 33 punti percentuali.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla riduzione in esame si provvede mediante riduzione, nella misura di 60 milioni di euro per il 2015, di 120 milioni per il 2016 e di 85 milioni per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica nonché mediante riduzione, nella misura di 60 milioni di euro per il 2015 e di 35 milioni per il 2017, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme

⁹⁷ Di cui all'[art. 1, comma 79, della L. 24 dicembre 2007, n. 247](#), e successive modificazioni.

legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).

Articolo 11, comma 1

(Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al comma 1-*quinq*ues dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: «2014» è sostituito dal seguente: «2015».

1. *Identico.*

Il **comma 1 dell'articolo 11** è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici⁹⁸ per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria.

Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

La disposizione in esame interviene sul comma 1-*quinq*ues dell'art. 2 del decreto-legge n. 74/2014 che ha previsto, per il 2014, la citata possibilità di integrazione del Fondo per le emergenze nazionali con le somme iscritte nei bilanci delle regioni e provenienti dalle economie summenzionate. A tal fine le predette somme sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, dal comma 5-*quinq*ues dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, al fine di provvedere agli oneri connessi agli interventi conseguenti alle calamità per le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza.

⁹⁸ Tale ricognizione è prevista ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Articolo 11, commi 1-bis e 1-ter

(Fonti rinnovabili e zone a burocrazia zero in aree terremotate)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 1-bis, che proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015: il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili - per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 1-ter, che differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal D.L 78/2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 11, comma 2

(Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

2. *Identico.*

Il **comma 2 dell'articolo 11** prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

L'incarico commissariale suddetto è stato attribuito al Presidente dell'ANAS S.p.A. dal comma 123 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 ([147/2013](#)), il quale ha altresì autorizzato il Commissario a provvedere, in via di anticipazione, sulle risorse del "Programma ponti e gallerie stradali" (di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge [69/2013](#)⁹⁹, e successivi rifinanziamenti), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 4/2014 ha poi stabilito che lo stesso Commissario opera con poteri, anche derogatori, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

⁹⁹ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

In attuazione di tali disposizioni sono state emanate la delibera del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2014 e l'ordinanza di protezione civile n. 144 con cui sono stati individuati i poteri attribuiti al Commissario. Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 164 dell'11 aprile 2014, che ha autorizzato l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, sulla quale far confluire le risorse del citato Programma ponti e gallerie destinate per le finalità indicate dalla citata ordinanza n. 144.

Nessuno dei provvedimenti citati conteneva però un termine di scadenza delle funzioni e dei poteri del Commissario.

Tale termine viene quindi inserito dal primo periodo norma in esame, anche alla luce del fatto che lo stato di emergenza relativo ai citati eventi alluvionali è scaduto e, con l'ordinanza di protezione civile 2 dicembre 2014 (pubblicata nella G.U. n. 286 del 10 dicembre 2014) sono state dettate le necessarie disposizioni per regolare il subentro della regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità¹⁰⁰. Il secondo periodo del comma in esame precisa, infine, che restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

¹⁰⁰ Per una trattazione approfondita si rinvia alla scheda “Le principali disposizioni adottate a fronte degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Sardegna nel mese di novembre 2013” al link www.camera.it/temiap/2014/12/18/OCD177-722.pdf. Tale scheda non considera le recenti norme contenute nella legge di stabilità 2015 e relative all'alluvione del 2013 in Sardegna. In particolare si ricorda il comma 694 dell'articolo unico che, per il 2015, destina una quota (pari a 10 milioni) del rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali all'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del novembre 2013.

Articolo 12, commi 1 e 2

(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, *lett. a*). Conseguentemente anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, *lett. b*).

Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro

nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22 del D.L. n. 66 del 2014 ha modificato la normativa relativa alla determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale.

Nel corso dell'esame parlamentare l'efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall'anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall'anno 2015. Con la proroga in esame la decorrenza è stata differita a partire dal 2016.

Limitatamente al 2014 (e, ai sensi della norma in esame, al 2015), si applica una disciplina transitoria, prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 22, che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno); fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25% sull'ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

La norma in esame estende anche all'anno di imposta 2015 la modifica di cui sopra prevedendo, limitatamente a tale anno di imposta, l'applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW).

La relazione tecnica stima una conseguente perdita di gettito, di competenza 2015, di circa 14 milioni di euro.

Più in dettaglio, l'articolo 22 del D.L. n. 66 del 2014, ha novellato l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Il comma 423 nel testo previgente stabiliva che costituiscono attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, cc. e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

Articolo 12, comma 2-bis
(Libretto degli impianti termici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento, volto ad introdurre il comma 2-bis che differisce al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per l'espletamento degli adempimenti (previsti dall'articolo 284, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente) relativi all'integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili.

Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto n. 152 cit., il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286, nonché con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286.

Tale differimento è operato mediante una modifica del termine previsto dall'art. 11, comma 7, del D.L. 91/2014, che ha differito il termine precedente (fissato al 31 dicembre 2012), consentendo di ottemperare agli adempimenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, quindi entro il 25 dicembre 2014. Il differimento operato dal D.L. 91/2014 si è reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, ai sensi del citato comma 2, dell'art. 284 del Codice dell'ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all'entrata in vigore del comma 52 dell'art. 34 del D.L. 179/2012 e che sono state reintrodotte con il comma 9 dell'art. 11 del citato D.L. 91.

Articolo 13

(Contenimento della spesa delle federazioni sportive nazionali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È differita al 1 gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente. *Identico.*

L'**articolo 13** differisce ulteriormente (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.

Fino al precedente differimento si faceva esplicito riferimento alle misure di contenimento della spesa recate dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), la cui applicazione è stata differita, per la prima volta, fino al 1° gennaio 2012, dall'articolo 2, comma 2-*quaterdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). Successivi differimenti (riferibili anche alle discipline sportive associate) sono stati disposti, al 1° gennaio 2013, dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), al 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 409, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e, da ultimo, al 1° gennaio 2015, dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

La disposizione in esame, invece, fa riferimento solo alle “norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”, senza ulteriori specificazioni.

Si ricorda che, in base al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le [federazioni sportive nazionali](#) (attualmente, 45) che, in base all’articolo 15, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l’Aeroclub d’Italia, l’Automobile club d’Italia e l’Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell’articolo 18, comma 6, dello stesso decreto legislativo, mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Delle tre federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto pubblico solo l’Unione italiana tiro a segno è presente nell’ultimo elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, mentre, delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato ne sono presenti 36¹⁰¹ (si veda l’[elenco](#) pubblicato dall’ISTAT, da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014).

L’articolo 13 prevede, inoltre, che all’attuazione della disposizione da esso recata si provvede nell’ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

¹⁰¹ Non risultano ricomprese: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI); Federazione Italiana Rugby (FIR); Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); Federazione Italiana Tennis (FIT).

Articolo 14, comma 1

(Proroga dei contratti di affidamento di servizi da parte dei centri per l'impiego)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1 gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

1. *Identico.*

Il **comma 1** dell'**articolo 14** dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province, i centri per l'impiego possano prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento (a soggetti esterni) di servizi per l'impiego e per le politiche attive che scadrebbero nel medesimo anno 2015. Gli oneri relativi alla proroga dei contratti sono posti (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali europei) a carico delle risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate.

La norma in esame ha lo scopo di garantire la proroga dei contratti di servizi esternalizzati attualmente in essere ed aventi scadenza nel corso dell'anno 2015. Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge originario di conversione del presente decreto, la mancata proroga dei suddetti contratti metterebbe a rischio il lavoro di 1.500 addetti in diverse regioni, compromettendo il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati dalla L. 190/2014 (Stabilità 2015) per i lavoratori a contratto delle province che, nelle more del riordino delle funzioni disposto dalla L. 56/2014, continuano ad esercitare compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 429, della L. 190/2014 prevede che, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e l'attuazione della "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978), a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è utilizzato per il raggiungimento di due obiettivi fissati a livello comunitario.

Il primo obiettivo riguarda la convergenza, per la promozione dell'occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo ed interessa tutte le regioni dell'Unione Europea con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. In Italia rientrano in questo obiettivo le Regioni Basilicata (a titolo transitorio), Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il secondo obiettivo riguarda la competitività regionale e occupazione, per favorire la dinamicità del tessuto economico ed interessa tutte le regioni dell'Unione Europea che non rientrano nell'obiettivo di convergenza.

In Italia rientrano in questo obiettivo le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Umbria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Valle d'Aosta, Veneto e Sardegna e le Province autonome di Bolzano e Trento.

In Italia il FSE finanzia 16 Programmi operativi delle Regioni e Province autonome dell'obiettivo 2 - Competitività Regionale e Occupazione. Tali Programmi offrono un ampio ventaglio di opportunità, attraverso interventi per la qualificazione del capitale umano e per un più facile inserimento nel mercato del lavoro (es: corsi di formazione, orientamento al lavoro, interventi per il rafforzamento dei servizi al lavoro, interventi per favorire l'occupazione femminile, interventi per i soggetti svantaggiati, interventi per l'invecchiamento attivo).

Articolo 14, comma 1-bis
(Riduzione della spesa corrente degli enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: «15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».

Il **comma 1-bis** interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.

A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In particolare, il comma:

- amplia dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno (con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire;
- sposta dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato (a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime ovvero, in caso di incapacienza, a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>188</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> - Profili di competenza della 3a Commissione - Edizione provvisoria
<u>189</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
<u>190</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" <i>Ed. provvisoria</i>
<u>191</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<u>192</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<u>193</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"
<u>194/I</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. I - Sintesi e schede
<u>194/II</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1687 "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" Vol. II - Le novelle
<u>195</u>	Dossier	Le disposizioni dell'A.S. n. 1687 rilevanti per la Commissione giustizia ai fini dell'esame del T.U. degli AA.SS. nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851 e 868
<u>196</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1728 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare"
<u>197</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1758 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".